LIFE ARCPROM

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΚΟΥΔΑ
UOMO ORSO
HUMAN BEAR

LIFE18 NAT/GR/000768

Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe

Action A.3

Study for valorisation & promotion of Amico dell'Orso products and services

Linee guida per la gestione dell'emblema "Amico dell'orso"

LABELLING GUIDELINES MANUAL/CONTRACT TEMPLATES

May 2021

WWF

Parco Nazionale della Maiella

Abstract

The Life ARCPROM project foresees the valorization of "Bear Friendly" products and services, realized inside the Park, through the attribution of a label certifying the implementation of measures favorable to its conservation in the protected area. Action A.3 foresees the definition of a strategy for the use of the label product/service "Amico dell'Orso", with the criteria for the attribution to the different categories, the draft of the Regulations to be adopted by the Park Authority and the model contract. This document describes in detail the criteria for the attribution of the label for two categories: beekeepers and farmers.

For **beekepers** the label certified compliance with 6 rules during the period of validity of the agreement beetwen the park and the operator:

Rule #1 (Production area): The beekeeper shall produce honey and other products of the hive within the area identified and attached to the specifications, relating to the territory of the 39 municipalities of the Park, modified according to criteria of geographical continuity and political competence.

Rule #2 (Prevention): The beekeeper shall adopt bear damage prevention measures approved by the Park and ensure their constant and correct use, with periodic maintenance.

Rule #3 (raising awareness c/o sale's point) The beekeeper displays and distributes, at his sale's point of sale, or at other points of sale, material printed by the Park for awareness raising and education on coexistence with appennine brown bears.

Rule #4 (Digital Awareness): The beekeeper shall disseminate digital materials with information about the "Amico dell'Orso" label and raising awareness of buyers, on their web platforms (website, social media).

Rule #5 (promotion of the Life project) The beekeeper shall display the totem, the roll-up or any other promotional material provided by the Park Authority for the presentation of the objective of the "Amico dell'Orso" label during fairs or other public events in which he takes part voluntarily or upon request of the Park Authority, organizing also tastings of the products or carrying out awareness-raising and information activities on bears, bees and other pollinators addressed to his own users.

Rule # 6 (promotion of the label): The beekeeper undertakes to adhere to commercial and marketing initiatives, promoted by the Park Authority, for the growth of the network of labelled companies.

For **organic farmers** the label certified compliance with 6 rules during the period of validity of the agreement beetwen the park and the operator:

Rule #1 (production area): The farmer produces within the area identified and attached to the specification, relating to the territory of the 39 municipalities of the Park modified according to criteria of geographical continuity and political competence;

Rule #2 (production characteristics) The farmers falls into at least one of the following types:

1) The farmer holds the certification for organic farming according to EU Regulation 2018/848 and subsequent amendments, or is in the process of conversion, for any product grown in the area identified by the specification;

2) The farmer cultivates in the area identified by the specification local agricultural varieties listed in the register of the Maiella National Park and collaborates in the initiatives of the Network of Guardian Farmers of the Park;

3) In the area identified by the regulations, the farmer cultivates agricultural products with protected designation of origin (PDO), protected geographical indication (PGI), traditional specialties guaranteed (TSG) as per EEC regulations 2081/92 and 2082/92 or similar, recognized by the EU;

4)the farmer has an environmental management system certified ISO 14001 or Emas;

5) The farmer adheres to initiatives promoted by the Park Authority or by other public and research bodies which foresee the adoption of improved production techniques aimed at favouring the protection of biodiversity.

Rule #3 (prevention) If necessary, the farmer undertakes to adopt measures for the prevention of bear damages approved by the Park Authority and he guarantees their constant and correct use, with periodical maintenance.

Rule #4 (raising awareness c/o sale's point) The farmer exhibits and distributes the printed material provided by the Park for the presentation of the aims of the"Amico dell'Orso" label and the raising awareness of buyers about the coexistence with the appennine brown bear, in at least one of the following ways

-at its point of sale;

-if the farm does not have its own point of sale, it commits itself to supply the printed material provided by the Park Authority to the third company or retailer and makes sure that the same one provides for the display.

Rule #5 (Digital raising awareness) The farmer spreads the digital material with the information about the "Amico dell'Orso" label and and raising awareness of buyers, on their web platforms (website, social media).

Rule #6 (promotion of the Life project) The farm exhibits the totem, the roll-up or other promotional material provided by the Park Authority for the presentation of the purposes of the emblem "Bear's Friend" on the occasion of fairs or other public events in which it takes part voluntarily or at the request of the Park Authority, organizing also tastings of the products or carrying out activities of sensitization and information on the coexistence with the bear addressed to its users.

Rule #7 (promotion of the label) The farm undertakes to take part in commercial and marketing initiatives, promoted by the Park Authority, for the enhancement of the network of farms having obtained the emblem "Amico dell'Orso" (Friend of the Bear).

Also outlined in this document are:

-the rules adopted by the Park for the attribution of the mark "bear friend".

-models for the application to join the initiative

-models of agreement between Park and Operator

-models of agreement between producers and retailers

SOMMARIO

Il progetto Life ARCPROM prevede la valorizzazione di prodotti e servizi "Bear Friendly", realizzati all'interno del Parco, attraverso l'attribuzione di un'etichetta attestante l'attuazione di misure favorevoli alla sua conservazione nell'area protetta. L'azione A.3 prevede la definizione di una strategia per l'utilizzo dell'etichetta prodotto/servizio "Amico dell'Orso", con i criteri per l'attribuzione alle diverse categorie, la bozza del Regolamento da adottare da parte dell'Ente Parco e il contratto tipo. Il presente documento descrive dettagliatamente i criteri di attribuzione del marchio per due categorie: apicoltori e agricoltori.

- Per gli apicoltori l'etichetta ha certificato il rispetto di 6 regole durante il periodo di validità dell'accordo tra il parco e l'operatore:

Regola #1 Zona di produzione

Regola #2 Prevenzione

Regola 3 Sensibilizzazione c/o punto vendita attraverso il materiale fornito dal progetto

Regola 4 Digital Awareness

Regola #5 Promozione del progetto Life

Regola # 6 Promozione del marchio

- Per gli agricoltori biologici l'etichetta ha certificato il rispetto di 6 regole durante il periodo di validità dell'accordo tra il parco e l'operatore:

Regola 1 zona di produzione

Regola #2 caratteristiche di produzione

Regola #3 prevenzione

Regola #4 sensibilizzazione c/o punto vendita

Regola #5 Digital raising awareness

Regola #6 Promozione del progetto Life

Regola #7 Promozione del marchio

Anche delineato in questo documento sono:

-le norme adottate dal Parco per l'attribuzione del marchio "bear friend".

-modelli per la domanda di adesione al l'iniziativa

-modelli di accordo tra parco e gestore

-modelli di accordo tra produttori e dettaglianti

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO"

Sommario

INTRODUZIONE 8

MARCHIO O EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO": UNO STRUMENTO DI MARKETING E PREMIALITÀ 10

MARCHI, EMBLEMI E NORMATIVE 13

IL PROCESSO PER LA DEFINIZIONE DELL' ACCORDO E DISCIPLINARI PER L'USO DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" 16

ALTRE ESPERIENZE DI UTILIZZO DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" O SIMILI: COSA E' SUCCESSO O SUCCEDE IN ALTRI PROGETTI 18

CONCESSIONE DELL' EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" PER IL PROGETTO LIFE ARCPROM 23

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" AGLI APICOLTORI 23

REGOLA N.1: 24

REGOLA N.2 25

REGOLA N.3 26

REGOLA n.4 26

REGOLA N.5 27

REGOLA N.6: 28

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" ALLE AZIENDE AGRICOLE 28

REGOLA N.1 30

REGOLA N.2 30

REGOLA N.3 31

REGOLA N.4 32

REGOLA n.5 33

REGOLA N.6 34

REGOLA N.7 34

AREA DI APPLICAZIONE DEI DISCIPLINARI DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" 36

DOMANDE E RISPOSTE 37

Regola N°1: apicoltori e aziende agricole 37

Regola N°2: Aziende agricole 41

Regola N°2: Apicoltori – Regola N°3 Aziende Agricole 43

Regola N°3: Apicoltori – Regola N°4 Aziende Agricole 48

Regola N°4: Apicoltori – Regola N°5 Aziende Agricole 49

Regola N°5: Apicoltori – Regola N°6 Aziende Agricole 50

Regola N°6: Apicoltori – Regola N°7 Aziende Agricole 51
ACCORDO GENERALE PER LA CONCESSONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA AMICO DELL'ORSO PER PRODOTTI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE ARCPROM 52
Art. 1 – denominazione ed emblema "Amico dell'Orso" 54
Art. 2 – Finalità dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" e destinatari. 55
Art. 3 – Protocolli 56
Art. 4 - Protocollo per apicoltori professionisti 58
Art. 5 - Protocollo per aziende agricole, prodotti agricoli e agroalimentari 58
Art. 6 - Iter procedurale 60
Art. 7 - Controllo dei requisiti 61
Art. 8 - Durata della concessione d'uso del nome e del logo 61
Art. 9 - Compiti ed impegni dell'Ente Parco 61
Art. 10 -Diritti e obblighi del Beneficiario 63
Art. 11 – Corrispettivo della concessione 63
Art. 12 – Convenzione 64
Art. 13 – Uso non autorizzato e sanzioni 65
Art. 14 – Controversie 66
DENOMINAZIONE E GRAFICA DELL' EMBLEMA 67
BOZZA DI PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA AGLI APICOLTORI PROFESSIONISTI 68
BOZZA DI PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA ALLE AZIENDE AGRICOLE, PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI 74
BOZZA DI MODULO DI RICHIESTA PER LA CONCESSONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA AMICO DELL'ORSO PER PRODOTTI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE ARCPROM PER PRODUTTORI 81
BOZZA DI CONFERMA DI ADESIONE ALL' ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA AMICO DELL'ORSO PER PRODOTTI AGROALIMENTARI 83
BOZZA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA E LE AZIENDE CHE HANNO RICHIESTO LA CONCESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" 85
BOZZA DI DICHIARAZIONE DELL'IMPEGNO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL DISCIPLINARE "AMICO DELL'ORSO" DA PARTE DI RIVENDITORI O PARTI TERZE RISPETTO ALL'OPERATORE CHE HA RICEVUTO LA CONCESSIONE PER L'USO DELL'EMBLEMA 92
BIBLIOGRAFIA 94

Please note: the final pages devoted to regulations, agreements, etc. will be subject to change during Action C10 following sharing with stakeholders and Park management. They have been drafted in blue color so that it is immediately understandable that they are drafts that may be modified during C10.

INTRODUZIONE

L'azione A.3 del progetto Life ARCPROM prevede la creazione di un marchio "Amico dell'Orso"[1] da attribuire a produttori di beni e/o fornitori di servizi che contribuiscono direttamente e indirettamente alla conservazione dell'orso grazie all'adozione di buone pratiche favorendone poi la valorizzazione e divulgazione. Un aspetto considerato per identificare i possibili utenti di un marchio "Amico dell'Orso" è stato il potenziale conflitto emergente dalle interazioni uomo-orso, che possono costituire un serio rischio per la popolazione ursina presente in un territorio. Il documento "*Analysis and Evaluation report of at least two specific products and tourist services*", prodotto nell'ambito dell'Azione A.3 "Study for valorisation & promotion of Amico dell'Orso products and services" di questo progetto Life contiene una accurata analisi dei conflitti tra attività antropiche e grandi carnivori identificati in base a numerosi studi e progetti. Le informazioni raccolte sono state utilizzate per identificare le principali categorie di *stakeholder* da coinvolgere potenzialmente nella gestione del marchio "Amico dell'Orso". Inoltre è stata data particolare importanza anche ai metodi di produzione che sono stati ritenuti "friendly" per la specie target (l'Orso bruno marsicano) in modo indiretto, attraverso la tutela dell'ecosistema e del suo equilibrio.

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Parco Nazionale della Maiella (PNM) ed esperti del WWF Italia ha identificato e analizzato le varie categorie di stakeholder, con caratteristiche diverse e in qualche modo potenzialmente in conflitto con la presenza dell'orso bruno marsicano nel territorio del Parco. L'analisi degli stakeholder ha messo in evidenza la molteplicità dei soggetti che a vario titolo possono interagire con il plantigrado e condizionare negativamente o positivamente la sua conservazione, consentendo di selezionare alcuni portatori d'interessi più rilevanti ai fini del progetto Life.

Un obiettivo dell'Azione A3 è identificare i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo del marchio "Amico dell'Orso", in relazione alle sue finalità, selezionandone minimo 2 tipologie che saranno successivamente coinvolte nell'applicazione sperimentale del marchio attraverso la realizzazione dell'Azione C10 del progetto.

Si indicano di seguito le principali categorie di stakeholder selezionate per il potenziale utilizzo del marchio "Amico dell'Orso", riportate in ordine di priorità per il coinvolgimento nel progetto Life. Sono state selezionate quattro categorie di attori economici in relazione alla loro presenza nel territorio del PNM ed al loro maggiore interesse per la conservazione dell'orso. Le prime due categorie saranno coinvolte attivamente nell'azione C10 del progetto Life, mentre le altre saranno coinvolte, possibilmente, in una seconda fase durante il periodo post-LIFE. Naturalmente, qualora vi fosse assenza di adesioni o non soddisfacente risposta da parte delle prime categorie, le ultime due saranno coinvolte anche nel corso dell'Azione C10.

Apicoltori: sono diffusi e numerosi nel territorio del PNM e realizzano prodotti alimentari e integratori di pregio (miele, polline, pappa reale, propoli) che si prestano bene per essere valorizzati attraverso il marchio "Amico dell'Orso". La produzione di miele e altri prodotti dell'apicoltura può essere compromessa dal comportamento dell'orso, capace di arrecare

[1] Nota Bene: in questo documento non viene specificata ancora la denominazione finale e definitiva che verrà data al marchio che in questo testo compare semplicemente come marchio o emblema Amico dell'Orso".

notevoli danni agli alveari, i quali possono essere efficacemente messi al sicuro grazie ad alcuni accorgimenti tecnologici.

Aziende agricole e agricoltori attivi: l'agricoltore che opera nel territorio del Parco praticando l'agricoltura biologica o altri metodi a basso impatto ambientale e produce cereali, patate, legumi, mele di varietà antiche può essere un importante alleato nella conservazione dell'orso. L'agricoltore che pratica una agricoltura tradizionale e multifunzionale, non intensiva, costituisce un presidio importante contro la perdita di biodiversità agraria e contribuisce al mantenimento di un paesaggio articolato che favorisce l'orso. I prodotti si prestano per essere valorizzati con il marchio "Amico dell'Orso" e commercializzati direttamente dall'agricoltore attraverso la vendita diretta o all'interno del circuito della rivendita dell'ortofrutta locale o della ristorazione, in coerenza con una filiera corta legata al territorio del Parco.

Guide escursionistiche: operatori economici che offrono un servizio a pagamento per la fruizione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio del Parco, acquistato sia da utenti locali, regionali, nazionali e internazionali. Queste guide, basano il loro lavoro sulla comunicazione interpersonale e possono agire da intermediari con i cittadini utenti dell'area naturale protetta per l'attuazione e promozione di progetti per la conservazione dell'orso. Le guide possono però subire limitazioni della loro attività per la presenza dell'orso a causa del potenziale disturbo in specifiche aree e in certi periodi. Il marchio "Amico dell'Orso" può essere utilizzato per segnalare agli utenti le guide che adottano comportamenti e propongono attività e proposte di fruizione del Parco che rispettano le esigenze dell'orso e limitano il potenziale disturbo.

Agriturismi e altre strutture ricettive: sono una realtà diffusa all'interno del Parco. La loro gestione può avere influenza sul comportamento degli orsi e anche sull'attitudine dei turisti verso il plantigrado. I gestori possono potenzialmente agire da intermediario con i cittadini a favore dei progetti di conservazione, diffondendo informazioni sul comportamento da adottare nell'habitat dell'orso. In tal senso possono costituire un potenziale alleato anche i conduttori di alberghi, B&B e altre strutture ricettive. Il marchio "Amico dell'Orso" può essere attribuito in base ad una lista di criteri di sostenibilità della gestione e adozione di pratiche che contribuiscono indirettamente alla conservazione dell'orso.

L'azione A.3 del progetto prevede inoltre la redazione delle linee guida per l'utilizzo del marchio "Amico dell'Orso", con l'indicazione dei criteri per attribuire il marchio a prodotti e servizi, insieme ad una più ampia strategia di utilizzo del marchio per valorizzare le buone pratiche ed i comportamenti virtuosi da parte delle varie categorie di stakeholder.
Questo documento descrive pertanto la strategia per l'uso del marchio "Amico dell'Orso", con i criteri di attribuzione, la bozza dell' Accordo che dovrà essere adottato dall'Ente Parco e lo schema di contratto tipo per le categorie di stakeholder interessati.
Nel presente documento sono descritti in dettaglio i criteri per l'attribuzione del marchio "Amico dell'Orso" per le sole categorie apicoltori ed agricoltori, selezionate come prioritarie. Se nell'attuazione dell'Azione C.10 del progetto il numero delle adesioni da parte di queste due categorie non dovesse risultare soddisfacente, per consentire una adeguata

sperimentazione delle procedure proposte in questo documento, con la verifica dell'efficacia del marchio "Amico dell'Orso", si valuterà la necessità di definire nel dettaglio anche i criteri per le altre due categorie selezionate ed ampliare la sperimentazione.
Lo sviluppo ulteriore dell'utilizzo del marchio "Amico dell'Orso", dopo gli opportuni aggiornamenti e adattamenti dei criteri proposti in questo documento a seguito della sperimentazione con le prime due categorie, sarà prevista nell'ambito del Piano post Life.

MARCHIO O EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO": UNO STRUMENTO DI MARKETING E PREMIALITÀ

Molti Enti gestori delle aree naturali protette sono ben consapevoli dell'importanza che l'uso dell'emblema o marchio del Parco può avere, se il suo utilizzo viene concesso a prodotti locali o utilizzato da imprenditori, come strumento di marketing. Nella seconda parte del documento "*Analysis and Evaluation report of at least two specific products and tourist services*", redatto nell'ambito dell'Azione A.3 "Study for valorisation & promotion of Amico dell'Orso products and services" di questo progetto Life, sono state prese in esame diverse esperienze realizzate da Enti gestori di aree naturali protette, Associazioni di protezione ambientale e altri progetti Life, in Italia e altri paesi europei, con l'utilizzo del marchio del Parco e altri specifici marchi ideati per strategie di conservazione di specie che possono generare conflitti con le attività antropiche, come l'orso e il lupo. L'analisi di queste buone pratiche ha fornito informazioni utili per la redazione di questo documento.
Molti Enti gestori di Parchi e Riserve naturali hanno utilizzato la concessione del proprio emblema con modalità diverse nel tentativo di cambiare l'atteggiamento ostile che, spesso, varie categorie di operatori economici o altri stakeholder hanno nei confronti dell'area protetta dove operano e vivono, dando al marchio stesso significati del tutto diversi e prevedendo diverse modalità di gestione.
I molteplici tentativi di coinvolgere i diversi soggetti locali per ottenere risultati concreti per una gestione più efficace dell'area naturale protetta o per la conservazione di un habitat di rilevante interesse naturalistico o di specie minacciate, tenendo conto delle differenze tra le situazioni locali e il livello di sensibilità e consapevolezza degli interlocutori, hanno determinato il proliferare di marchi ed emblemi creando spesso una grande confusione negli utenti. Forse bisogna interrogarsi se questo strumento sia l'unico o il più efficace per attuare strategie e attività partecipate e condivise con gli stakeholder del territorio.

L'analisi preliminare condotta con l'Azione A.3 del progetto, i cui risultati sono riassunti nel documento già citato, ha evidenziato una certa inflazione nell'uso di marchi ed emblemi, di varie tipologie, a cui si sommano i marchi ufficiali dei diversi sistemi di certificazione, in particolare per i prodotti delle filiere agroalimentari (dal logo ufficiale che contraddistingue i prodotti da agricoltura biologica certificata, al logo SQNPI di adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata https://www.reterurale.it/produzioneintegrata, ai loghi applicati ai Sistemi di gestione della qualità, es. le norme HACCP, IFS o della serie ISO:
https://www.dbt.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid744301.pdf ,
https://www.dbt.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid375443.pdf

https://www.qualityitalia.it/it/certificazioni/alimentare/
o ai prodotti (es. DOP, IGP o SGT)
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/396#main

E' opportuno precisare che il marchio "Amico dell'Orso" non è un marchio di qualità, come non può in alcun caso essere considerato un marchio di qualità un logo o altro emblema attribuito da un Ente gestore di aree naturali protette o Associazione di protezione ambientale per valorizzare buone pratiche a vantaggio della conservazione della biodiversità.

Un marchio o emblema attribuito da un Ente Parco o da una autorevole ONG per la conservazione della natura (come il WWF) richiama comunque alla mente di un utente dei concetti legati alla qualità dell'ambiente naturale, alla presenza di un ente che ha la responsabilità di garantire la corretta gestione del territorio, all'adozione di buone pratiche per la tutela della biodiversità. Diventa quindi molto importante che la sua concessione sia ben regolamentata e sia una effettiva garanzia di serietà e trasparenza. L'utilizzo di strumenti simili, quali la concessione di un marchio del Parco o collegato ad un progetto di conservazione della natura, per promuovere buone pratiche in relazione a modalità di gestione del territorio o realizzazione di prodotti o servizi, dovrebbero rifarsi a principi e regole comuni, chiare e tali da garantire al fruitore - utente che il messaggio o le semplici suggestioni richiamate dall'emblema corrispondono nei fatti alla realtà. Nel momento in cui un utente scoprisse che l'emblema non assicura garanzie, in base a regole trasparenti e adeguate modalità di controllo, perderebbe fiducia nel concetto stesso del marchio e i risultati attesi, sia ai fini commerciali sia di promozione delle buone pratiche per la conservazione della natura, verrebbero meno. Per questi motivi i contenuti di questo documento assumono una notevole importanza ma le procedure, i regolamenti e la formalizzazione degli accordi tra il soggetto che concede il marchio e chi lo richiede, sono strumenti che devono essere sempre accompagnati da adeguate attività di comunicazione e informazione rivolte agli utenti finali per rendere trasparenti le regole ed i principi che le giustificano. Marchi, loghi ed emblemi utilizzati dai diversi Enti gestori delle aree naturali protette o dalle varie ONG di protezione ambientale per progetti di conservazione che perseguono gli stessi obiettivi o molto simili, avrebbero una forza decisamente maggiore se facessero riferimento a principi e a regole comuni e potessero essere fatti conoscere, a livello nazionale e internazionale, quali strumenti che garantiscano coerenza ed omogeneità di impostazione. Per questi motivi la scelta dell'immagine grafica e la definizione delle regole e delle procedure per la concessione del marchio "Amico dell'Orso" del progetto Life ARCPROM terranno conto delle lezioni apprese con le analisi delle esperienze realizzate nei vari Parchi e con altri progetti simili, riassunte nel documento "*Analysis and Evaluation report of at least two specific products and tourist services*". Sarà valutata e verificata la possibilità di creare sinergie e collegamenti diretti con altri progetti dedicati alla conservazione dell'orso (in particolare progetti Life realizzati in passato o ancora in corso), utilizzando anche prodotti già realizzati ed utilizzati con successo da altri ma funzionali alle finalità dell'Azione A.3 del nostro progetto. In particolare sarà verificata la possibilità di utilizzare la grafica già prodotta ed utilizzata per un marchio "Amico dell'Orso" di un altro recente progetto Life

dedicato alla conservazione dell'orso, l'etichetta "Amico dell'Orso" del progetto Life Dinalp Bear, anche al fine di evitare la moltiplicazione di marchi per le stesse finalità nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, creati nell'ambito di progetti finanziati dal Programma Life della UE.

Nell'affrontare il tema dell'uso del marchio o emblema delle aree naturali protette o di un progetto di conservazione della natura a fini di marketing bisogna prima di tutto porsi una serie di domande:

• Cosa è un marchio/emblema? A cosa serve?
• Quali sono i riferimenti legislativi che regolano l'uso dei marchi/emblemi?
• Come si pone il marchio/emblema del nostro progetto Life ARCPROM all'interno del vasto repertorio dei marchi territoriali e della qualità ambientale dei prodotti agroalimentari e artigianali o dei servizi?
• Perché concedere a qualche soggetto terzo l'uso del marchio/emblema? Per quali fini? A chi?
• Come si differenzia il marchio/emblema del progetto dagli altri marchi concessi dallo stesso soggetto (Ente Parco o Associazione) finalizzati alla promozione di attività economiche, prodotti o servizi dello stesso territorio ?
• Come si comportano o hanno operato in passato altri soggetti che hanno concesso marchi/emblemi per le stesse finalità a livello europeo?

Come già evidenziato l'uso di marchi per valorizzare prodotti, servizi o buone pratiche è una azione che si è moltiplicata negli ultimi anni, generando spesso molta confusione negli utenti, siano questi consumatori di prodotti o fruitori di servizi offerti in un territorio. Il maggior problema si riscontra quando il marchio viene assegnato a prodotti, soprattutto a quelli agroalimentari come nel nostro specifico caso, perché i rischi di generare equivoci e dare messaggi fuorvianti sono molto elevati se le informazioni non sono gestite nelle corrette modalità, per quantità e qualità. Un prodotto agroalimentare potrebbe ad esempio essere confezionato da una impresa che opera o risiede all'interno dell'area naturale protetta o nel territorio oggetto del progetto di conservazione, ma realizzato con materie prime che sono state acquistate altrove. Si tratterebbe di un inganno per l'utente consumatore difficile da prevenire, anche con sofisticati sistemi di controllo. La soluzione per questi problemi è collegare la concessione del marchio/emblema, che deve indicare all'utente-consumatore il legame diretto o indiretto con buone pratiche per la conservazione di una specie o habitat, con diversi impegni assunti dal produttore e/o venditore, fornendo all'utente tutte le informazioni utili a comprendere il vero significato del marchio/emblema, specificando sempre con chiarezza che non si tratta di un marchio di qualità del singolo prodotto.

La Legge quadro sulle aree naturali protette, n. 394 del 1991, ha provato a dare indicazioni sull'uso dell'emblema dei Parchi a fini di marketing territoriale, ma in maniera, purtroppo, troppo generica e, quindi, suscettibile d'interpretazioni molto variabili.

Con l'articolo 14 relativo alle "*iniziative per la promozione economica e sociale*" la Legge n.394/91 intendeva disciplinare il possibile utilizzo del logo ufficiale dell'area naturale protetta, indicando espressamente al comma 4: "*Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le*

finalità del parco". La Legge quadro non fa esplicito riferimento alla possibilità dell'Ente Parco di concedere altre tipologie di marchi o emblemi ideati per soddisfare specifiche finalità di conservazione del suo patrimonio naturale attraverso attività per la promozione economica e sociale del territorio. Ma da una lettura dei precedenti Commi 2 e 3 dello stesso articolo 14 si evince comunque la possibilità di prevedere l'utilizzo di altri marchi/emblemi per tali finalità se questo strumento viene previsto nel piano pluriennale economico e sociale, elaborato dalla Comunità del Parco contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco previsto dall'art. 12 della stessa Legge quadro.
Il Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), nel 2004 ha prodotto anche uno specifico documento con linee guida per la concessione dell'emblema che, però, non è mai stata sostenuta e diffusa tra i Parchi Nazionali né proposta alle Regioni. In ogni caso neppure il documento del Ministero affrontava il problema della disciplina della concessione di altri marchi o emblemi ideati per specifiche finalità di conservazione del capitale naturale delle aree naturali protette o per progetti di conservazione della natura nel territorio nazionale. Pertanto gli utenti-consumatori al momento non sono affatto tutelati da una specifica normativa rispetto al significato e all'affidabilità che possono avere i marchi o emblemi adottati dagli Enti Parco e concessi a prodotti e servizi. Il tema è complesso e proviamo ad analizzarlo di seguito in dettaglio.

MARCHI, EMBLEMI E NORMATIVE

In base al Dizionario Zingarelli per "emblema" si intende una "*figura simbolica ordinariamente accompagnata da un motto o da una sentenza*" ovvero un "*simbolo rappresentativo*". Un "marchio" è invece definito dal Codice Civile come uno strumento di identità ed appartenenza e un veicolo di informazione e di marketing. Tecnicamente, quindi, quando un emblema del Parco o ideato per un progetto specifico (un logo con un disegno ed una scritta con il nome del progetto o di una sua specifica attività) viene utilizzato negli atti ufficiali e amministrativi propri dell'Istituzione a fini promozionali e di marketing, diventa a tutti gli effetti un "marchio" come definito dal Codice Civile. In realtà, dal punto di vista terminologico, la cosa è abbastanza indifferente. Va bene utilizzare sia il termine "marchio", sia "Emblema" o "Logo". Per non fare confusione con il logo ufficiale del Parco e la moltitudine di marchi esistenti sul mercato e considerato che il Ministero competente parla di "emblema" in riferimento alla Legge quadro sulle aree naturali protette, nei termini sopra indicati, come nel disciplinare elaborato nel 2004, potrebbe essere forse più opportuno utilizzare nel nostro caso il termine emblema "Amico dell'Orso".
L'art. 2569 del codice civile recita: "*Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto a valersene in modo esclusivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato*" e l'art.16 della legge 929 del 1942 (modificato dalla l. 480/1992) riporta: "*Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche* ...".
Da questi due articoli si desume che, per poter utilmente funzionare, un marchio o emblema deve essere un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, deve essere nuovo,

nel senso che non deve essere già registrato da altri e deve essere atto a distinguere prodotti e servizi di un'impresa da quelli simili prodotti da altri. I diritti del titolare del marchio consistono nella facoltà di fare uso esclusivo dello stesso.
Ciò che interessa, in questa sede, è specificare che un "Emblema" o "Marchio", si classifica come "marchio collettivo", cioè come un marchio che è gestito da un soggetto che non è produttore, ma è incaricato di controllare i produttori e/o i fornitori. In base al Codice Civile, esso comporta l'esistenza di un Regolamento d'uso che ne disciplini il funzionamento. La funzione del titolare del marchio collettivo non è, pertanto, quella di produrre beni o di prestare servizi contraddistinti dal marchio collettivo, bensì quella di controllare che i soggetti ai quali viene concesso l'uso del marchio collettivo si attengano alle regole da esso stabilite e garantire, nonché tutelare sul mercato, quei prodotti/servizi cui il marchio è stato attribuito. Il controllo è essenziale ai fini del riconoscimento della tutela da parte dell'ordinamento: se esso dovesse cessare il marchio decadrebbe (art. 43 della legge sui marchi, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). Il successo del marchio collettivo dipende, quindi, dalla capacità del titolare del marchio stesso di far sì che il consumatore arrivi a nutrire fiducia nel marchio come tale, indipendentemente dall'attività di chi ne è titolare.
E' così ancora più evidente come la validità, l'efficacia e i risultati di marketing territoriale, nonché il raggiungimento di un obiettivo di conservazione di un habitat o specie o il miglioramento della qualità ambientale di un territorio e dello sviluppo economico di chi fa uso dell'emblema/marchio, sia indissolubilmente legato alla capacità del soggetto che lo attribuisce di controllare i processi di gestione di questo strumento e di garantirne trasparenza e, soprattutto, coerenza con le sue finalità. L'Ente Parco ha una sua competenza unica e specifica nei confronti della conservazione del Capitale Naturale e del mantenimento e miglioramento della qualità ambientale del territorio dell'area naturale protetta. Ha senso, quindi, che un Ente Parco abbia la competenza per la concessione del proprio emblema o di un altro specifico emblema creato per le sue attività di conservazione, come nel caso di un progetto per l'orso, a chi lo aiuta direttamente o indirettamente a perseguire i propri fini istitutivi o che persegue obiettivi di tutela e qualità ambientale in comune con l'Ente gestore. Ciò vuol dire che l'emblema dovrebbe essere concesso solo a coloro che fanno qualcosa di concreto, facilmente verificabile, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Capitale Naturale del Parco, sulla base di criteri chiari e condivisi. Una simile posizione permette di avere come discriminante della possibilità o meno di concedere l'emblema, non certo la localizzazione dell'azienda o la sua capacità competitiva sul mercato, bensì la sua posizione ed i suoi comportamenti rispetto ad uno specifico obiettivo di tutela. Nel caso dell'emblema "Amico dell'Orso" in particolare nei confronti della conservazione dell'orso. E' più facile, così, valorizzare i piccoli produttori, gli agricoltori e gli operatori turistici o, in generale, le piccole aziende che assumono impegni per aiutare il Parco o l'Associazione di protezione ambientale responsabile di uno specifico progetto, a raggiungere gli obiettivi di conservazione.

I marchi si possono dividere in marchi di prodotto e di processo. I primi sono, tipicamente, quelli che definiscono le caratteristiche oggettive del prodotto (ad esempio, per un prodotto agroalimentare quelle organolettiche, sanitarie ecc.). Gli standard di processo esaminano

cosa succede durante il processo produttivo o di erogazione del servizio e se le varie fasi dell'attività esercitano pressioni negative o positive nei confronti della qualità ambientale o conservazione dell'habitat o della specie. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari fanno riferimento a normative comunitarie, che hanno procedure ben precise e dei soggetti ben identificati preposti alla concessione e controllo del rispetto dei requisiti. L'emblema "*Amico dell'Orso*" può essere classificato come un marchio di processo e non un marchio di prodotto. Per i prodotti agroalimentari sarebbe logico che il Parco si limitasse a promuovere l'utilizzo della gran quantità di marchi "ufficiali" esistenti, limitandosi a concedere un proprio emblema, in aggiunta agli altri, solo qualora i produttori, oltre a rispettare i disciplinari di categoria, aderiscano anche ad uno specifico disciplinare definito dal soggetto gestore dell'area naturale protetta o di un progetto, assumendo impegni volontari utili a raggiungere degli obiettivi dichiarati. Prendendo a titolo di esempio il marchio ufficiale dell'agricoltura biologica, i cui regolamenti ed i controlli sono stabiliti a livello comunitario e nazionali, si tratta di un marchio che garantisce già una serie di azioni che riducono la pressione sull'ambiente delle pratiche agricole e pertanto contribuisce agli obiettivi di conservazione del Capitale Naturale, dentro o fuori un'area naturale protetta. L'Ente Parco può chiedere agli agricoltori biologici del territorio degli impegni ulteriori per poter ottenere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", rispettando altre specifiche regole o requisiti che contribuiscono direttamente alla conservazione dell'orso, ad esempio adottando tecniche per la prevenzione dei danni potenziali che l'orso potrebbe causare alle colture o apiari, oppure realizzando attività concernenti la comunicazione delle problematiche ambientali, iniziative didattiche e formative, su tematiche attinenti la conservazione dell'orso. Il marchio ufficiale dell'agricoltura biologica potrebbe rappresentare la baseline per accedere all'uso dell'emblema "Amico dell'Orso", oppure essere solo una delle molteplici regole da rispettare complessivamente per ottenere il marchio dedicato alla conservazione dell'orso.
In conclusione per essere efficace un emblema, sia questo identificativo del Parco o di uno specifico progetto di conservazione di habitat o specie, come ogni marchio, deve possedere le seguenti caratteristiche:

- **essere chiaro e trasparente, cioè comunicare adeguatamente i propri fini;**
- **avere regole certe di concessione, rinnovo o ritiro;**
- **basarsi su requisiti facilmente controllabili dall'Ente Parco o altro soggetto gestore;**
- **essere pertinente con i fini istitutivi del Parco o gli obiettivi del progetto specifico;**
- **non sovrapporsi ad altri emblemi o marchi gestisti dall'Ente Parco o da diversi soggetti che operano nello stesso territorio e che si basano su disciplinari ben definiti.**

L'emblema del Parco o del progetto dovrebbe essere qualcosa di speciale e riconoscere che l'operatore a cui viene attribuito è un soggetto consapevole che collabora attivamente con l'Ente gestore per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dichiarati.

Da tutto questo deriva che:

- **l'emblema deve essere concesso a fronte di requisiti relativi alle buone pratiche che il soggetto che lo detiene si è impegnato a svolgere a favore della qualità ambientale del territorio protetto o degli obiettivi di uno specifico progetto;**
- **i fruitori dell'emblema, ovvero le parti interessate, devono essere sensibili e consapevoli ed essere disponibili ed in grado di migliorare le proprie prestazioni nel tempo;**

Questo comporta che si possono ottenere risultati concreti solo se l'Ente Parco o altro soggetto gestore dell'emblema è in grado di concordare con gli stessi operatori interessati cosa essi sono realmente in grado di fare per contribuire sempre di più e sempre meglio al miglioramento della qualità del territorio protetto o al raggiungimento degli obiettivi del progetto specifico. E' chiaro quindi che l'emblema può acquistare forza contrattuale e contribuire realmente al marketing territoriale se si evita la confusione tra l'emblema ideato e adottato per una specifica finalità e gli altri marchi esistenti o previsti dall'Ente Parco o altri soggetti che operano nello stesso territorio e si stabilisce e comunica adeguatamente che l'emblema specifico distingue soggetti che svolgono attività e servizi in linea con le finalità del Parco o del progetto a cui e collegato e non si limita alla sola promozione di prodotti o servizi offerti dal territorio.

IL PROCESSO PER LA DEFINIZIONE DELL' ACCORDO E DISCIPLINARI PER L'USO DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO"

L'efficacia dell'emblema o marchio ideato per promuovere buone pratiche per la conservazione della natura risulta essere efficace, raggiungendo meglio i suoi obiettivi, se i criteri per la sua attribuzione sono condivisi da tutti gli attori coinvolti. L'emblema non può essere governato da regole calate dall'alto ma deve essere il prodotto di un processo partecipato, avendo comunque sempre presenti i comportamenti che possono fornire un contributo concreto per raggiungere l'obiettivo del progetto per cui viene ideato o più in generale gli obiettivi della governance dell'area naturale protetta. Pur tenendo conto delle osservazioni degli stakeholder per la definizione delle regole del disciplinare è necessaria una supervisione tecnica in grado di valutare oggettivamente la loro efficacia, altrimenti l'attribuzione dell'emblema si riduce ad una mera operazione di marketing poco credibile e pertanto destinata a fallire nel tempo. L'analisi complessiva delle esperienze esaminate con le precedenti attività dell'Azione A.3 del progetto (per maggiori informazioni si rimanda sempre al documento "*Analysis and Evaluation report of at least two specific products and tourist services*"), ha consentito di definire un percorso utile per la definizione dei disciplinari per la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" alle due categorie selezionate, apicoltori e agricoltori. Il percorso adottato è il seguente: i partner del progetto Life (PNM e WWF) hanno identificato le principali problematiche all'origine di potenziali conflitti con l'orso bruno marsicano per le quali è utile individuare azioni risolutive. Il gruppo di lavoro costituito da esperti dei partner di progetto hanno identificato le regole del disciplinare per le categorie interessate, esplicitando i principi che le motivano, come descritto in dettaglio in questo documento. Successivamente l'Ente Parco istituirà un "Forum" al quale parteciperanno, oltre ai partner del progetto Life, tutte le parti interessate del territorio. Il Forum è la sede dove si analizzano e discutono le regole, raccogliendo le domande e dubbi prevalenti che emergono dal confronto tra i diversi partecipanti. Sarà poi eventualmente valutata l'utilità di riportare queste domande e le risposte condivise nel testo del disciplinare come Q&A per le singole regole. Il Forum è anche la sede dove si condivide l' Accordo per l'uso dell'emblema, adottati poi formalmente dall'Ente Parco. I disciplinari contengono, quindi, le indicazioni degli impegni volontari che devono essere assunti per poter essere

dichiarati operatori "Amico dell'Orso" ed essere riconosciuti tali con la concessione dell'emblema. L' Accordo contiene i requisiti per la qualifica, le regole per la concessione, i controlli e il mantenimento nonché i contenuti della convenzione che dovrà essere siglata tra Ente Parco e il singolo beneficiario. Alla firma della convenzione, il titolare dell'emblema dovrà sottoscrivere l'impegno al rispetto delle regole del disciplinare specifico per la sua categoria ed alla collaborazione con l'Ente Parco per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati collegati all'attribuzione dell'emblema, operando in accordo a quanto operativamente individuato nel Progetto. Dovrà sottoscrivere anche una dichiarazione formale di adesione al Disciplinare o ai Disciplinari nel caso in cui l'emblema venga attribuito a prodotti e servizi diversi gestiti dallo stesso operatore.
E' importante che l'Accordo per la concessione dell'emblema sia uno solo per tutte le attività che si svolgono nel territorio interessato dal progetto o dall'area naturale protetta. Questo permetterà una maggiore coerenza e facilità di gestione. Ciò che caratterizzerà i vari settori economici saranno i requisiti specifici individuati per i singoli disciplinari che saranno concordati con i soggetti interessati.
L' Accordo è di norma composto da criteri generali e requisiti per tipologia di attività. Una procedura utile alla gestione dell'emblema/marchio è la seguente, che trova già vari esempi di applicazione in diversi Parchi italiani:
1) Il Consiglio direttivo del Parco delibera una bozza di Accordo e i diversi disciplinari per la concessione dell'emblema e una bozza di logo per distinguere il disegno dell'emblema dal logo istituzionale;
2) L'Ente Parco convoca un Forum e propone le bozze agli stakeholder interessati, analizza le obiezioni e arriva ad una versione di Accordo condivisa con i soggetti coinvolti;
3) L'Ente Parco può costituire nell'ambito del Forum dei tavoli tematici per la discussione e definizione dei requisiti che le varie categorie di operatori possono rispettare e giungere alla definizione di Disciplinari di settore;
4) Il Forum discute ed approva i Disciplinari e i relativi requisiti;
5) Il Consiglio direttivo delibera l'adozione finale dell'Accordo e dei Disciplinari per le singole categorie condivisi nell'ambito del Forum e il relativo logo, che verrà depositato e registrato per renderlo ufficiale;
6) L'Ente Parco dopo avere adottato in via definitiva Disciplinari e requisiti attiva le azioni di comunicazione per sollecitare l'adesione dei soggetti interessati ad utilizzare l'emblema e stipulare con il Parco le necessarie convenzioni;
7) L'Ente Parco può individuare il suo Ufficio competente per la gestione dell'emblema o creare una Commissione Tecnica dedicata alla gestione delle procedure previste per la concessione dell'emblema;
8) L'Ente Parco pubblicizza i soggetti che hanno ottenuto l'uso dell'emblema;
9 L'Ente Parco, direttamente, o attraverso organismi appositamente individuati, controlla l'uso dell'emblema ed il rispetto delle regole dei Disciplinari e ne gestisce i rinnovi.
Un elemento importante nella scelta dei requisiti per la concessione dell'emblema può essere l'individuazione di una gradualità nella loro applicazione.
Sia il Disciplinare del Ministero dell'Ambiente, sia quelli adottati dai soggetti gestori delle aree naturali protette che hanno utilizzato il proprio emblema con successo, hanno previsto l'utilizzo di questo strumento con una logica di miglioramento continuo, stabilendo con le

parti interessate dei requisiti minimi, appena al di sopra del normale rispetto delle leggi, per facilitare la loro adesione e consapevolezza, per poi passare a requisiti più impegnativi man mano che i soggetti hanno sperimentato l'utilizzo dell'emblema e compreso i problemi che si vogliono risolvere, diventando progressivamente in grado di collaborare sempre meglio con l'Ente Parco o il responsabile del progetto di conservazione.
Anche il Disciplinare del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo dell'emblema dei parchi è costituito da regole generali valide per tutti ed una serie di requisiti tematici che devono essere presi in considerazione, in parte obbligatoriamente e in parte in maniera facoltativa. Anche l'intensità dei requisiti per accedere all'uso dell'emblema andrà decisa in funzione del contesto locale e della possibilità reale di avviare un tale percorso.

ALTRE ESPERIENZE DI UTILIZZO DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" O SIMILI: COSA E' SUCCESSO O SUCCEDE IN ALTRI PROGETTI

L'impostazione delle linee guida per la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" nell'ambito del progetto Life ARCPROM, sebbene abbia avuto un suo percorso autonomo ed originale, non è l'unica in Europa. Stesse esigenze hanno portato anche altrove ad adottare approcci e soluzioni simili per la gestione dell'emblema.
Il caso di maggiore interesse riguarda un altro progetto Life dedicato alla conservazione dell'orso, il Progetto LIFE13MAT/SI/000550 DINALP BEAR. Per incentivare e incoraggiare un'immagine positiva dell'orso all'interno delle comunità locali è stato sviluppato nell'ambito del progetto Life Dinalp Bear l'emblema "*Amico dell'Orso*", che è stato assegnato a una vasta gamma di prodotti e servizi, dai souvenir artigianali, ai programmi turistici e alloggi, a prodotti alimentari come miele, marmellata, carne o prodotti lattiero-caseari. Il marchio promuove pratiche rispettose nei confronti dell'orso, che includono misure efficaci di prevenzione dei danni, uso di bidoni della spazzatura a prova di orso, sviluppo di programmi turistici responsabili e promozione attiva della conservazione dell'orso nei territori interessati dal progetto. Più di 70 operatori economici, considerati ambasciatori amici dell'orso, provenienti dalla Slovenia e dalla Croazia hanno aderito al programma e quasi 90.000 pezzi dei loro prodotti sono stati etichettati con il marchio "Amico dell'Orso" e promossi attivamente in fiere internazionali dell'agricoltura, dell'alimentazione e del turismo. Attraverso l'emblema "Amico dell'Orso" possono comunicare storie positive sugli orsi e sull'esperienza unica di convivenza tra orsi e uomini nel territorio del progetto Life.

Un importante risultato del progetto Life Dinalp Bear è la predisposizione di linee guida per un turismo responsabile collegato all'orso. Queste linee guida forniscono agli operatori turistici indicazioni esplicite su cosa dovrebbe essere fatto e cosa evitato per realizzare attività turistiche che prevedono la fruizione di aree generalmente frequentate da orsi. E' stato inoltre creato sul web il portale "Discover Dinarics" (www.discoverdinarics.org) per presentare i migliori programmi di turismo legati all'orso, basati non solo sull'osservazione diretta degli animali, ma anche su esperienze legate all'habitat, sul riconoscimento dei segni di presenza e sulla comprensione dei problemi legati alla convivenza con l'orso e degli impegni assunti dagli operatori economici locali per una gestione ambientale favorevole alla conservazione dell'orso e alle soluzione dei potenziali conflitti con le attività antropiche.
http://www.discoverdinarics.org/bear-friendly-products-tourist-farm-pri-andrejevih/
Nel sito è disponibile anche una mappa che consente di rintracciare rapidamente prodotti e servizi con l'emblema "Amico dell'Orso" con brevi schede descrittive delle aziende coinvolte.
http://www.discoverdinarics.org/bear-friendly/bear-friendly-map/

Quanto prodotto dal Life DINALP BEAR per l'emblema "Amico dell'Orso" è stato successivamente sviluppato e valorizzato con un progetto Interreg denominato "Carnivora Dinarica" https://www.carnivoradinarica.eu/projekt/projekt-carnivora-dinarica/
https://www.carnivoradinarica.eu/sobivanje-z-velikimi-zvermi/medvedu-prijazno/

Un altro progetto per lo sviluppo dell'emblema "Amico dell'Orso" è stato avviato nel Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise, denominato "Allevatori Bear Frendly". Un gruppo di lavoro tra Ente Parco e allevatori sta elaborando un disciplinare per allevatori amici dell'orso. In una sezione del sito verranno indicati gli allevatori che, una volta approvato il disciplinare, aderiranno al progetto. http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=507

Azienda BEAR FRIENDLY

Parco NAZIONALE d'Abruzzo Lazio e Molise

Al momento non sono disponibili maggiori informazioni sui criteri per l'attribuzione dell'emblema ed i requisiti specifici che saranno previsti dal disciplinare.

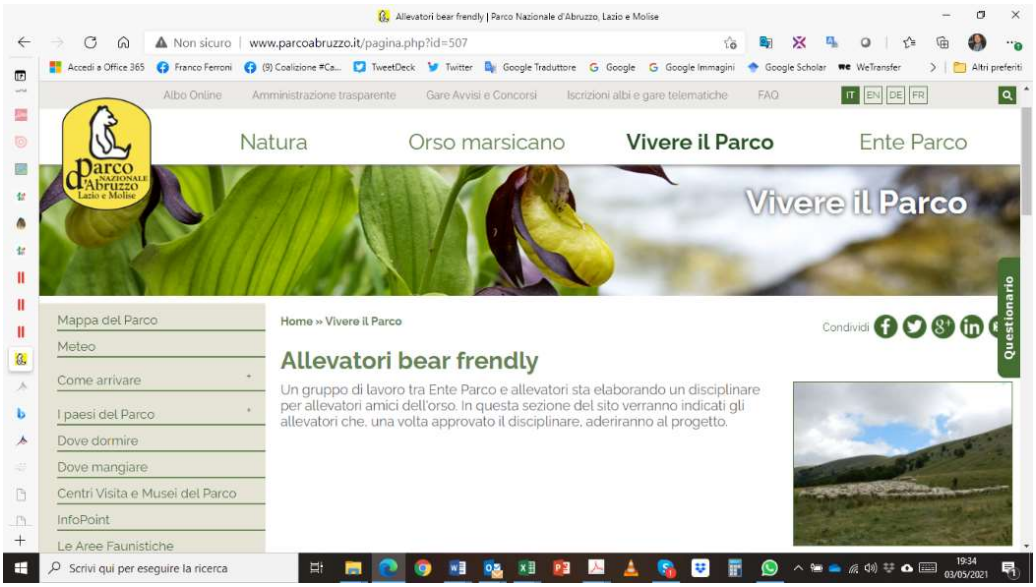

Altri progetti dedicati alla conservazione dei grandi carnivori, che riguardano non solo l'orso ma in particolare il Lupo, hanno definito metodologie per lo sviluppo e promozione di emblemi/marchi che collegano buone pratiche per la conservazione delle specie e la riduzione dei conflitti con l'uomo alle strategie di marketing e promozione di attività economiche nei territori.

Il marchio Predator Friendly®, che fa parte del Network Wildlife Friendly, è un esempio di approccio simile a quello adottato per l'emblema "Amico dell'Orso". Gli standard del marchio possono essere applicati alle pratiche di gestione della terra e a quelle di gestione del bestiame e quindi ai prodotti che ne derivano. http://wildlifefriendly.org/

I requisiti richiesti per ottenere il logo del progetto riguardano:
-Le caratteristiche dell'azienda agricola o del ranch: questi devono fornire un habitat idoneo alla fauna selvatica per nutrirsi, accoppiarsi, socializzare, cacciare o per il loro passaggio nel territorio aziendale. I produttori devono proteggere il bestiame dai predatori ed evitare l'uso di qualsiasi tipo di materiali o modalità di gestione che possono costituire degli attrattori per i predatori.
- Le pratiche di coesistenza: l'utilizzo di pratiche di gestione corrette per la protezione del bestiame, la conoscenza di prede e predatori, le pratiche di gestione non letali, la disposizione di aree coltivate o non coltivate di qualità, la gestione del bestiame per la

conservazione della biodiversità, la messa a punto di recinzioni, il raro utilizzo del controllo letale, la fornitura di documentazione e mappe aggiornate.
- Sono previste eventuali deroghe.

Per ottenere il marchio "*Predator Friendly*" è necessario compilare una richiesta e sottometterla al team Wildlife Friendly che pianificherà una visita all'azienda. Una volta confermata l'idoneità, è necessario versare un contributo economico al progetto e in seguito sarà organizzata la visita alle strutture aziendali. Sulla base del rapporto della visita aziendale la Commissione per la certificazione valuterà la richiesta. Se la richiesta sulla base della documentazione raccolta sarà valutata positivamente verrà rilasciato un certificato con l'autorizzazione all'uso del marchio. Per mantenere il marchio sono previsti controlli annuali. https://wildlifefriendly.org/wp-content/uploads/2015/09/predator-friendly-standards-final-2013-v1-0.pdf

Un altro progetto Life che ha realizzato una specifica azione con lo sviluppo e promozione di un emblema/marchio per valorizzare buone pratiche adottate per la conservazione di un grande predatore, in questo si tratta solo del Lupo, è il progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS - http://www.lifewolfalps.eu/ - che ha lo scopo di mettere in campo delle azioni coordinate per la conservazione del Lupo nelle aree chiave e sull'intero arco alpino.
Nel contesto di questo progetto è stato creato un emblema per una linea di prodotti "Wolf Friendly" denominata "*Terre di Lupi*", per promuovere prodotti e produttori che lavorano nel territorio alpino con ormai una presenza stabile del Lupo o in aree di nuova ricolonizzazione. Anche in questo caso l'obiettivo è fare della coesistenza con il famoso grande carnivoro uno strumento di promozione del territorio e dei prodotti locali. L'emblema ha come logo quello del progetto Life accompagnato dalla dicitura "*Terre di Lupi*".
http://ex.lifewolfalps.eu/terre-di-lupi/candidatura-dei-prodotti-al-marchio-terredilupi/

LIFE WOLFALPS

I Parchi dovrebbero avere un approccio di "sistema" e favorire sinergie e collaborazioni valorizzando prodotti realizzati e risultati raggiunti da progetti simili che perseguono gli stessi obiettivi. Un principio valido in particolare per il Programma Life dell'Unione Europea che apprezza la valorizzazione di prodotti e buone pratiche realizzate in altri progetti Life, piuttosto che replicare le stesse attività per azioni sostanzialmente simili. Per evitare inoltre

il proliferare di emblemi "*Amico dell'Orso*" **si propone di verificare la possibilità di adottare per il progetto Life ARCPROM lo stesso logo utilizzato dal Life DINALP BEAR**, creando una utile sinergia tra i due progetti che coinvolgono Paesi membri dell'Unione Europea.

CONCESSIONE DELL' EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" PER IL PROGETTO LIFE ARCPROM

Si presentano le regole per i disciplinari per la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" nell'ambito del progetto Life ARCPROM per le sole due categorie di stakeholder individuate come prioritarie: apicoltori e agricoltori. I disciplinari per le altre due categorie selezionate (guide escursionistiche, agriturismi e altre strutture ricettive) saranno redatti solo nel caso in cui l'applicazione della procedura proposta in questo documento, prevista nell'Azione C.10, non darà i risultati attesi, utili per valutare l'efficacia dello strumento emblema "*Amico dell'Orso*". Un ulteriore sviluppo di questa attività potrà essere eventualmente previsto nel Piano post Life che sarà redatto a conclusione del progetto.
Vengono di seguito descritte le regole per gli impegni obbligatori, i principi che le motivano e fornite informazioni utili per la loro applicazione attraverso delle Q&A, che potranno essere integrate a seguito del confronto con i soggetti interessati nell'ambito del "Forum" che sarà attivato dall'Ente Parco per la condivisione dei due disciplinari.
Per ottenere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" i singoli operatori economici interessati dovranno impegnarsi a rispettare tutte le regole indicate, nelle modalità e tempi che saranno specificate nell' Accordo approvato dall'Ente Parco, di cui i disciplinari per le singole categorie di stakeholder saranno parte integrante.
Per ottenere la concessione per l'uso dell'emblema i soggetti interessati dovranno presentare una semplice richiesta e sottoscrivere una convenzione con l''Ente Parco.
In questo documento vengono fornite anche le bozze del testo dell' Accordo, e facsimili della domanda da inviare all'Ente Parco, del modulo di conferma dell'adesione e della Convenzione che dovrà essere sottoscritta dalle due parti (Ente Parco e soggetto richiedente la concessione dell'uso dell'emblema).

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" AGLI APICOLTORI

Per concedere l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" sono previste complessivamente 6 regole, tutte obbligatorie e da rispettare contemporaneamente nel periodo di validità della convenzione:

Regola n.1: L'apicoltore produce il miele ed altri prodotti dell'alveare all'interno dell'area individuata e allegata al disciplinare, relativa al territorio dei 39 comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica;

Regola n.2: L'apicoltore adotta misure di prevenzione del danno da orsi approvate dal Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione;

Regola n.3: L'apicoltore espone e distribuisce, presso il suo punto di vendita del miele e altri prodotti dell'alveare, o altri punti di vendita, materiale stampato dal Parco per la sensibilizzazione ed educazione alla convivenza con l'orso;

Regola n.4: L'apicoltore diffonde il materiale digitale con le informazioni sull'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle proprie piattaforme web (sito web, social media);

Regola n.5: L'apicoltore espone il/i totem, il/i roll up o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti o realizzando attività di sensibilizzazione, informazione sull'orso, sulle api e gli altri impollinatori rivolte alla propria utenza;

Regola n.6: L'apicoltore si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso".

Si illustrano di seguito le singole regole, con i principi generali che le descrivono e motivano. Queste regole potranno subire modifiche in relazione al confronto con gli apicoltori che saranno coinvolti nel Forum attivato dall'Ente Parco prima dell'approvazione definitiva del disciplinare e l'avvio dell'Azione C.10 del progetto Life ACRPROM.

REGOLA N.1: **L'apicoltore produce il miele ed altri prodotti dell'alveare all'interno dell'area individuata e allegata al disciplinare, relativa al territorio dei 39 Comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica.**

Principio

Possono richiedere l'utilizzo dell'emblema "*Amico dell'Orso*" tutti gli apicoltori che svolgono la loro attività a titolo professionale, in modo permanente o temporaneo, nel territorio dei 39 Comuni del Parco Nazionale della Maiella (PNM), indicato nella cartografia allegata al disciplinare.
Il territorio è stato identificato in relazione alla presenza reale o potenziale dell'orso bruno marsicano e alla competenza territoriale del PNM nelle aree fuori Parco. Questa delimitazione del territorio dove devono operare gli apicoltori che richiedono l'utilizzo dell'emblema è dettata da due esigenze, la prima è promuovere l'utilizzo dell'emblema "*Amico dell'Orso*" e delle buone pratiche per prevenire o risolvere i potenziali conflitti con gli apicoltori nel PNM e in tutta l'area adiacente interessata (realmente o potenzialmente) dalla presenza dell'orso, la seconda è di restare coerenti con la definizione della competenza territoriale del PNM nelle aree fuori Parco sancita in altri ambiti.

REGOLA N.2**: L'apicoltore adotta misure di prevenzione del danno da orsi ritenute adeguate dall'Ente Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione**

Principio

Il territorio montano è un ambito caratterizzato da un'agricoltura che vede tra le sue principali attività l'allevamento del bestiame domestico, la pratica dell'apicoltura e la coltivazione dei prodotti agricoli. Tali attività, condotte sia a livello professionale che hobbistico, svolte per passione o per reddito, possono essere oggetto di predazioni o di consumo da parte delle popolazioni di animali selvatici presenti sul territorio non ultime le popolazioni di grandi carnivori (orso e lupo). Le pratiche da mettere in campo al fine di preservare le arnie e le colture agricole in certe zone rappresentano quindi attività necessarie ed importanti a cui l'apicoltore professionista o l'hobbista non può sottrarsi. La prevenzione e la protezione dei patrimoni agricoli, zootecnici e apistici rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione di tale conflitto. Ad oggi, sulla base delle esperienze realizzate, i migliori strumenti di prevenzione e protezione delle arnie sono rappresentati da recinzioni elettrificate, fisse o mobili, e dalla garanzia della presenza costante dell'apicoltore per la gestione dei recinti. Una delle principali finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" è promuovere e valorizzare le buone pratiche che contribuiscono a ridurre i conflitti tra le attività antropiche e la presenza dell'orso nel territorio del Parco Nazionale della Maiella (PNM). Tali conflitti sono generati in particolare dai potenziali danni che l'orso può causare a strutture produttive, civili e colture agricole. E' per questo fondamentale che gli operatori che sono maggiormente esposti al danno da orso si dotino di materiali ed attrezzature idonee per mettere in atto misure di prevenzione dei danni, nel caso degli apiari essenzialmente i recinti elettrificati, che l'Ente Parco può mettere a disposizione in comodato gratuito a richiesta da parte degli operatori del territorio. I recinti elettrificati possono essere permanenti o temporanei in relazione alle modalità di gestione degli apiari, stanziali o nomadi. Nel caso di recinti temporanei, se non disponibili tra le attrezzature dell'apicoltore transumante, dovranno essere richiesti al momento della comunicazione all'Ente Parco del piano per la transumanza degli alveari all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare. Le attrezzature per i recinti elettrificati vengono concesse dall'Ente Parco a titolo gratuito, sono a carico dell'apicoltore i costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria del recinto elettrificato e i costi per l'acquisto della batteria, non inclusa nella fornitura in comodato gratuito concessa dall'Ente Parco per motivi di difficoltà logistica di gestione delle scorte.

REGOLA N.3: **L'apicoltore espone e distribuisce, presso il suo punto di vendita del miele e altri prodotti dell'alveare, o presso i suoi rivenditori, materiale stampato dal Parco per segnalare l'emblema "Amico dell'Orso" e per la sensibilizzazione ed educazione alla convivenza con l'orso.**

Principio

L'emblema "Amico dell'Orso" assolve la sua funzione solo se gli utenti-consumatori dei prodotti o servizi, a cui è stato concesso, sono adeguatamente informati e consapevoli delle sue finalità e del valore aggiunto che rappresenta per la conservazione dell'orso. Per questo motivo, oltre alle modalità pratiche per associare l'emblema ai singoli prodotti (tramite adesivi, tagliandi con laccetti, ecc.) è essenziale consegnare agli utenti-consumatori materiali informativi sulle finalità dell'emblema e sugli impegni volontari assunti dagli operatori economici coinvolti, insieme ad altri materiali informativi sul progetto specifico o sul Parco. L'operatore economico a cui viene concesso l'emblema "Amico dell'Orso" diventa un testimone diretto della conservazione dell'orso nel territorio ed un efficace divulgatore del valore della specie e dell'importanza di una efficace gestione dei potenziali conflitti con l'uomo. Sarà compito dell'Ente Parco mettere gli operatori economici coinvolti con l'emblema "Amico dell'Orso" nelle migliori condizioni possibili per svolgere questo ruolo di divulgatori e testimoni dell'orso nei confronti dei loro utenti-consumatori, non solo con la produzione dei materiali cartacei da distribuire ma anche attraverso l'organizzazione di workshop/seminari di formazione ed aggiornamento. Al momento la partecipazione alle attività di formazione/aggiornamento da parte dell'operatore economico non è un requisito obbligatorio, ma viene solo raccomandata. Questa partecipazione potrebbe in futuro essere inserita come regola del disciplinare in occasione del primo rinnovo della concessione dell'emblema.

REGOLA n.4: **L'apicoltore diffonde il materiale digitale con le informazioni sull'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle proprie piattaforme web (sito web, social media).**

Principio

Come nel caso della Regola n.3 del disciplinare vale il principio della corretta ed ampia informazione agli utenti-consumatori sul significato dell'emblema "Amico dell'Orso" con la presentazione degli impegni volontari assunti dall'apicoltore per la conservazione dell'orso, in particolare per la prevenzione e risoluzione dei conflitti con l'uomo. Per questo è importante utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione che si hanno a disposizione per dare le informazioni utili agli utenti-consumatori. Questo vale ovviamente anche per gli strumenti del Web di cui dispone l'apicoltore, il proprio sito web, il profilo Facebook o Twitter, ecc. e non solo con la distribuzione dei materiali stampati. Con la concessione

dell'emblema sarà cura dell'Ente Parco fornire all'operatore economico la grafica utile per rendere visibile l'emblema "Amico dell'Orso" sulle diverse piattaforme Web. L'apicoltore assume quindi l'impegno ad utilizzare i suoi strumenti Web per comunicare ai propri utenti la sua adesione all'azione dell'emblema "Amico dell'Orso" del progetto ARCPROM, divulgare eventi ed iniziative collegate e da lui stesso promosse, diffondere informazioni sul Parco e la conservazione dell'orso inviate dall'Ente Parco o da altri responsabili del progetto Life. Anche in questo modo l'apicoltore diventa un testimone attivo delle azioni realizzate sul territorio per la conservazione dell'orso e la sua convivenza con le attività antropiche.

REGOLA N.5: **L'apicoltore espone il/i totem, il/i roll up o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti o realizzando attività di sensibilizzazione, informazione sull'orso, sulle api e gli altri impollinatori rivolte alla propria utenza**

Principio

Tutte le occasioni di contatto diretto tra l'apicoltore ed i suoi utenti-consumatori possono essere utilizzate per divulgare il significato e le finalità dell'emblema "Amico dell'Orso". Oltre alle attività di comunicazione presso il proprio punto di vendita, presso rivenditori o attraverso le piattaforme Web, l'apicoltore si impegna ad esporre e distribuire il materiale informativo in occasione di eventi pubblici (fiere, sagre, mercati contadini, ecc.) a cui partecipa per la commercializzazione e promozione dei suoi prodotti. L'apicoltore è invitato ad organizzare presso la propria azienda, punto di vendita o in occasione di eventi pubblici iniziative specifiche per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e del pubblico in generale. L'Ente Parco può chiedere, con un congruo preavviso, la partecipazione degli operatori che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" ad eventi e manifestazioni pubbliche organizzate dentro e fuori il territorio dell'area naturale protetta, chiedendo anche con l'organizzazione di degustazione dei prodotti commercializzati con l'emblema. L'Ente Parco, a sua discrezione, può mettere a disposizione degli operatori economici che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" uno spazio all'interno del proprio stand istituzionale in occasione di fiere o altre manifestazioni pubbliche oppure fornire, per il tempo necessario, Roll Up e altro materiale divulgativo speciale per l'allestimento dello spazio del singolo o più operatori che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" per esposizioni in eventi pubblici. Nel rispetto della Regola n.4 l'apicoltore si impegna a promuovere attraverso le proprie piattaforme Web e il proprio punto di vendita gli eventi pubblici e le manifestazioni organizzate dall'Ente Parco o altri operatori economici che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso".

REGOLA N.6: **L'azienda si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso".**

Principio

Oltre ad essere uno strumento per agire direttamente sulla prevenzione dei possibili conflitti tra l'orso e le attività antropiche del territorio, l'emblema "Amico dell'Orso" può essere anche funzionale alla creazione e promozione di reti o consorzi di operatori commerciali che intendono valorizzare le loro relazioni con l'area naturale protetta o programmi di conservazione della biodiversità. L'Ente Parco pertanto auspica e favorisce, per quanto possibile, le sinergie e collaborazioni tra i diversi operatori che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso". In particolare, in relazione al numero complessivo degli operatori e le categorie merceologiche coinvolte nell'azione relativa all'emblema "Amico dell'Orso" l'Ente Parco può attivare anche altre modalità operative previste da queste linee guida per la gestione dell'emblema, in particolare la "Card Amico dell'Orso" destinata ai visitatori-utenti dell'area naturale protetta. In questo caso agli operatori economici che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" verrà richiesto, per il rispetto di questa regola del disciplinare, una collaborazione attiva per la gestione della "Card", concedendo anche sconti, altre agevolazioni o attività esclusive dedicate agli utenti che aderiranno a questa specifica iniziativa di marketing territoriale collegata all'utilizzo dell'emblema.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" ALLE AZIENDE AGRICOLE

Per concedere l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" alle aziende agricole che producono varietà locali, praticano l'agricoltura biologica o aderiscono a progetti e iniziative finalizzati alla tutela della biodiversità, attraverso l'adozione di idonee tecniche colturali, sono previste complessivamente 7 regole, tutte obbligatorie e da rispettare contemporaneamente nel periodo di validità della convenzione:

Regola n.1: L'azienda agricola produce all'interno dell'area individuata e allegata al disciplinare, relativa al territorio dei 39 comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica.

Regola n.2: L'azienda agricola ricade in almeno una delle seguenti tipologie:

a) detiene la certificazione per l'agricoltura biologica ai sensi dell' Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche, oppure è in fase di conversione, per qualsiasi prodotto coltivato nell'area individuata dal disciplinare;

b) coltiva nell'area individuata dal disciplinare varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella e collabora alle iniziative della Rete degli Agricoltori Custodi del Parco;
c) coltiva nell'area individuata dal disciplinare prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'UE;
d) l'azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas;
e) l'azienda di produzione aderisce a iniziative promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca che prevedono l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

Regola n.3: L'azienda agricola si impegna, qualora ve ne fosse bisogno, ad adottare misure di prevenzione del danno da orso approvate dall'Ente Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione.

Regola n.4: L'azienda agricola espone e distribuisce il materiale stampato e fornito dal Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, in almeno uno dei seguenti modi:
a) presso il proprio punto vendita;
b) qualora l'azienda produttrice non possedesse un proprio punto vendita si impegna a fornire il materiale stampato e fornito dall'Ente Parco all'azienda terza o rivenditore e si assicura che la stessa provveda all'esposizione.

Regola n.5: L'azienda agricola diffonde il materiale digitale con le informazioni sull'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle proprie piattaforme web (sito web, social media).

Regola n.6: L'azienda agricola espone il/i totem, il/i roll up o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti o realizzando attività di sensibilizzazione ed informazione sulla convivenza con l'orso rivolte alla propria utenza.

Regola n.7: L'azienda agricola si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso".

Si illustrano di seguito le singole regole, con i principi generali che le descrivono e motivano. Queste regole potranno subire modifiche in relazione al confronto con i titolari delle aziende

agricole che saranno coinvolti nel Forum attivato dall'Ente Parco prima dell'approvazione definitiva del disciplinare e l'avvio dell'Azione C.10 del progetto Life ACRPROM.

REGOLA N.1**: L'azienda agricola produce all'interno dell'area individuata e allegata al disciplinare, relativa al territorio dei 39 comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica.**

Principio

Possono richiedere l'utilizzo dell'emblema "*Amico dell'Orso*" tutti i titolari delle aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo professionale nel territorio dei 39 Comuni del Parco Nazionale della Maiella (PNM) indicato nella cartografia allegata al disciplinare. Sono pertanto esclusi gli agricoltori "non attivi", ossia i soggetti per i quali l'agricoltura non è una parte significativa della propria attività economica. Questo disciplinare si applica inoltre solo alle colture agricole. Il territorio nel quale deve operare l'azienda agricola è stato identificato in relazione alla presenza reale o potenziale dell'orso bruno marsicano ed alla probabilità di un suo possibile impatto sulle colture agricole (seminativi e colture arboree permanenti). Questa delimitazione del territorio dove devono operare le aziende agricole che richiedono l'utilizzo dell'emblema è dettata da due esigenze, la prima è restare nell'ambito del territorio di competenza del PNM, la seconda è promuovere l'utilizzo dell'emblema "*Amico dell'Orso*" e delle buone pratiche per prevenire o risolvere i potenziali conflitti con gli agricoltori nell'area interessata dal progetto Life ARCPROM.

REGOLA N.2**: L'azienda agricola ricade in almeno una delle seguenti tipologie:**
a) detiene la certificazione per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche, oppure è in fase di conversione, per qualsiasi prodotto coltivato nell'area individuata dal disciplinare;
b) coltiva nell'area individuata dal disciplinare varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella e collabora alle iniziative della Rete degli Agricoltori Custodi del Parco;
c) coltiva nell'area individuata dal disciplinare prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'UE;
d) l'azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas;
e) l'azienda di produzione aderisce a iniziative promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca che prevedono l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

Principio

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", ha tra le sue finalità "*l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una*

integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali". La legge ha cercato di porre rimedio, almeno all'interno dei parchi, agli squilibri più vistosi prodotti dalla industrializzazione dell'agroalimentare, nei fatti responsabile principale della scomparsa di gran parte delle tradizionali varietà agricole, sostituite da varietà migliorate adatte alle condizioni di monocoltura, più produttive, ma anche più vulnerabili. L'emblema "Amico dell'Orso" non può in alcun caso essere confuso con marchi di qualità dei prodotti agroalimentari riconosciuti da regolamenti europei, nazionali o regionali. L'emblema "Amico dell'Orso" indica esclusivamente agli utenti – consumatori che l'azienda agricola ha assunto impegni volontari per contribuire direttamente o indirettamente alla conservazione dell'orso nel territorio del Parco Nazionale della Maiella o interessato dal progetto Life ARCPROM. Allo stesso tempo, in coerenza con la finalità generale della Legge quadro n.394/91, l'emblema intende anche promuovere e valorizzare le pratiche agricole a minore impatto ambientale, l'impegno dell'agricoltore per la ricerca e l'innovazione per una agricoltura più sostenibile e la tutela della biodiversità (sia quella naturale, sia quella d'interesse agricolo) ed i prodotti agroalimentari delle aziende agricole del Parco che hanno ottenuto marchi di qualità certificati. Questa regola del disciplinare vuole pertanto garantire che i prodotti agroalimentari, freschi o trasformati, che vengono commercializzati con l'emblema "Amico dell'Orso" abbiano come valore aggiunto non solo il contributo diretto dell'azienda agricola per la prevenzione e risoluzione dei conflitti con l'orso ma, in generale, anche il contributo indiretto alla conservazione dell'orso e del capitale naturale del Parco, attraverso l'impegno dei titolari nel realizzare produzioni a basso impatto ambientale e di qualità certificata e realizzare investimenti per l'innovazione e la ricerca in favore della conservazione della biodiversità in ambito agricolo. Tutto in coerenza con i principi ed obiettivi indicati dalla Legge quadro nazionale delle aree naturali protette. Le tipologie indicate dalla regola sono tali da escludere sostanzialmente solo le produzioni da agricoltura convenzionale con basse esternalità positive ed alte esternalità negative per l'ambiente o le aziende agricole che non manifestano alcun interesse per le finalità dell'area naturale protetta e per l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

REGOLA N.3**: L'azienda agricola si impegna, qualora ve ne fosse bisogno, ad adottare misure di prevenzione del danno da orso approvate dall'Ente Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione.**

Principio

Il territorio montano è un ambito caratterizzato da un'agricoltura che vede tra le sue principali attività l'allevamento del bestiame domestico, la pratica dell'apicoltura e la coltivazione dei prodotti agricoli. Tali attività, condotte sia a livello professionale che hobbistico, svolte per passione o per reddito, possono essere oggetto di predazioni o di consumo da parte delle popolazioni di animali selvatici presenti sul territorio non ultime le popolazioni di grandi carnivori (orso e lupo). Le pratiche da mettere in campo al fine di

preservare le colture agricole in certe zone rappresentano quindi attività necessarie ed importanti a cui l'agricoltore professionista o l'hobbista non può sottrarsi. La prevenzione dei danni con la protezione dei patrimoni agricoli rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione del potenziale conflitto con l'orso. Ad oggi, sulla base delle esperienze realizzate, i migliori strumenti di prevenzione e protezione delle colture agricole sono sempre le recinzioni elettrificate, fisse o mobili, oltre alla presenza costante dell'agricoltore per la gestione dei recinti. Una delle principali finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" è promuovere e valorizzare le buone pratiche che contribuiscono a ridurre i conflitti tra le attività antropiche e la presenza dell'orso nel territorio del Parco Nazionale della Maiella (PNM). Tali conflitti sono generati in particolare dai potenziali danni che l'orso può causare a strutture produttive, civili e colture agricole. E' per questo fondamentale che gli operatori che sono maggiormente esposti al danno da orso si dotino di materiali ed attrezzature idonee per mettere in atto misure di prevenzione dei danni. Nel caso delle colture agricole, considerando le possibili grandi superfici utilizzate ed i costi di allestimento e gestione dei recinti elettrificati, questa regola è sempre obbligatoria solo quando è accertato almeno un danno attribuibile all'orso nei tre anni precedenti la richiesta di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso". L'Ente Parco può richiedere a sua discrezione il rispetto di questa regola se l'azienda agricola ha particelle in produzione in aree con una presenza di orsi che hanno causato danni ad altre aziende agricole limitrofe. L'Ente Parco, in base alla disponibilità di risorse, può mettere a disposizione attrezzature e materiali, in comodato gratuito, per le misure di prevenzione dei danni da orso, a richiesta degli agricoltori che operano nell'area indicata dal disciplinare. I recinti elettrificati possono essere permanenti o temporanei in relazione alla tipologia di coltura e dimensioni delle particelle in produzione in aree vulnerabili. Le attrezzature per i recinti elettrificati vengono concesse dall'Ente Parco a titolo gratuito, sono a carico dell'azienda agricola i costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria del recinto elettrificato.

REGOLA N.4**: L'azienda agricola espone e distribuisce il materiale stampato e fornito dal Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, in almeno uno dei seguenti modi:**

a) presso il proprio punto vendita;

b) qualora l'azienda produttrice non possedesse un proprio punto vendita si impegna a fornire il materiale stampato e fornito dall'Ente Parco all'azienda terza o rivenditore e si assicura che la stessa provveda all'esposizione.

Principio

L'emblema "Amico dell'Orso" assolve la sua funzione solo se gli utenti-consumatori dei prodotti o servizi, a cui è stato concesso, sono adeguatamente informati e consapevoli delle sue finalità e del valore aggiunto che rappresenta per la conservazione dell'orso. Per questo motivo, oltre alle modalità pratiche per associare l'emblema ai singoli prodotti (tramite adesivi, tagliandi con laccetti, ecc.) è essenziale consegnare agli utenti-consumatori materiali informativi sulle finalità dell'emblema e sugli impegni volontari assunti dagli operatori

economici coinvolti, insieme ad altri materiali informativi sul progetto specifico o sul Parco. L'operatore economico a cui viene concesso l'emblema "Amico dell'Orso" diventa un testimone diretto della conservazione dell'orso nel territorio ed un efficace divulgatore del valore della specie e dell'importanza di una efficace gestione dei potenziali conflitti con l'uomo. Sarà compito dell'Ente Parco mettere gli operatori economici coinvolti con l'emblema "Amico dell'Orso" nelle migliori condizioni possibili per svolgere questo ruolo di divulgatori e testimoni dell'orso nei confronti dei loro utenti-consumatori, non solo con la produzione dei materiali cartacei da distribuire ma anche attraverso l'organizzazione di workshop/seminari di formazione ed aggiornamento. Al momento la partecipazione alle attività di formazione/aggiornamento da parte dell'operatore economico non è un requisito obbligatorio, ma viene solo raccomandata. Questa partecipazione potrebbe in futuro essere inserita come regola del disciplinare in occasione del primo rinnovo della concessione dell'emblema.

REGOLA n.5: **L'azienda agricola diffonde il materiale digitale con le informazioni sull'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle proprie piattaforme web (sito web, social media).**

Principio

Come nel caso della Regola n.4 del disciplinare vale il principio della corretta ed ampia informazione agli utenti-consumatori sul significato dell'emblema "Amico dell'Orso" con la presentazione degli impegni volontari assunti dall'azienda agricola per la conservazione dell'orso, in particolare per la prevenzione e risoluzione dei conflitti con l'uomo. Per questo è importante utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione che si hanno a disposizione per dare le informazioni utili agli utenti-consumatori. Questo vale ovviamente anche per gli strumenti del Web di cui dispone l'azienda agricola, il proprio sito web, il profilo Facebook o Twitter, ecc. e non solo attraverso la distribuzione dei materiali stampati. Con la concessione dell'emblema sarà cura dell'Ente Parco fornire all'operatore economico la grafica utile per rendere visibile l'emblema "Amico dell'Orso" sulle diverse piattaforme Web. L'azienda agricola assume quindi l'impegno ad utilizzare i suoi strumenti Web per comunicare ai propri utenti la sua adesione all'azione dell'emblema "Amico dell'Orso" del progetto ARCPROM, divulgare eventi ed iniziative collegate e da lui stesso promosse, diffondere informazioni sul Parco e la conservazione dell'orso inviate dall'Ente Parco o da altri responsabili del progetto Life. Anche in questo modo l'agricoltore diventa un testimone attivo delle azioni realizzate sul territorio per la conservazione dell'orso e la sua convivenza con le attività antropiche.

REGOLA N.6: **L'azienda agricola espone il/i totem, il/i roll up o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti o realizzando attività di sensibilizzazione ed informazione sulla convivenza con l'orso rivolte alla propria utenza.**

Principio

Tutte le occasioni di contatto diretto tra i titolari dell'azienda agricola ed i loro utenti-consumatori possono essere utilizzate per divulgare il significato e le finalità dell'emblema "Amico dell'Orso". Oltre alle attività di comunicazione presso il proprio punto di vendita, presso rivenditori o attraverso le piattaforme Web, l'azienda agricola si impegna ad esporre e distribuire il materiale informativo in occasione di eventi pubblici (fiere, sagre, mercati contadini, ecc.) a cui partecipa per la commercializzazione e promozione dei suoi prodotti. L'azienda agricola è invitata ad organizzare presso la propria sede, punto di vendita o in occasione di eventi pubblici, iniziative specifiche per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e del pubblico in generale. L'Ente Parco può chiedere, con un congruo preavviso, la partecipazione degli operatori che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" ad eventi e manifestazioni pubbliche organizzate dentro e fuori il territorio dell'area naturale protetta, chiedendo anche l'organizzazione di degustazioni dei prodotti commercializzati con l'emblema. L'Ente Parco, a sua discrezione, può mettere a disposizione degli operatori economici che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" uno spazio all'interno del proprio stand istituzionale in occasione di fiere o altre manifestazioni pubbliche oppure fornire, per il tempo necessario, Roll Up e altro materiale divulgativo speciale per l'allestimento dello spazio del singolo o più operatori che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" per esposizioni in eventi pubblici. Nel rispetto della Regola n.5 l'azienda agricola si impegna a promuovere attraverso le proprie piattaforme Web e il proprio punto di vendita gli eventi pubblici e le manifestazioni organizzate dall'Ente Parco o altri operatori economici che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso".

REGOLA N.7: **L'azienda agricola si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso".**

Principio

Oltre ad essere uno strumento per agire direttamente sulla prevenzione dei possibili conflitti tra l'orso e le attività antropiche del territorio, l'emblema "Amico dell'Orso" può essere anche funzionale alla creazione e promozione di reti o consorzi di operatori commerciali che intendono valorizzare le loro relazioni con l'area naturale protetta o programmi di conservazione della biodiversità. L'Ente Parco pertanto auspica e favorisce, per quanto

possibile, le sinergie e collaborazioni tra i diversi operatori che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso". In particolare, in relazione al numero complessivo degli operatori e le categorie merceologiche coinvolte nell'azione relativa all'emblema "Amico dell'Orso" l'Ente Parco può attivare anche altre modalità operative previste da queste linee guida per la gestione dell'emblema, in particolare la "Card Amico dell'Orso" destinata ai visitatori-utenti dell'area naturale protetta. In questo caso agli operatori economici che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" verrà richiesto, per il rispetto di questa regola del disciplinare, una collaborazione attiva per la gestione della "Card", concedendo anche sconti, altre agevolazioni o attività esclusive dedicate agli utenti che aderiranno a questa specifica iniziativa di marketing territoriale collegata all'utilizzo dell'emblema.

AREA DI APPLICAZIONE DEI DISCIPLINARI DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO"

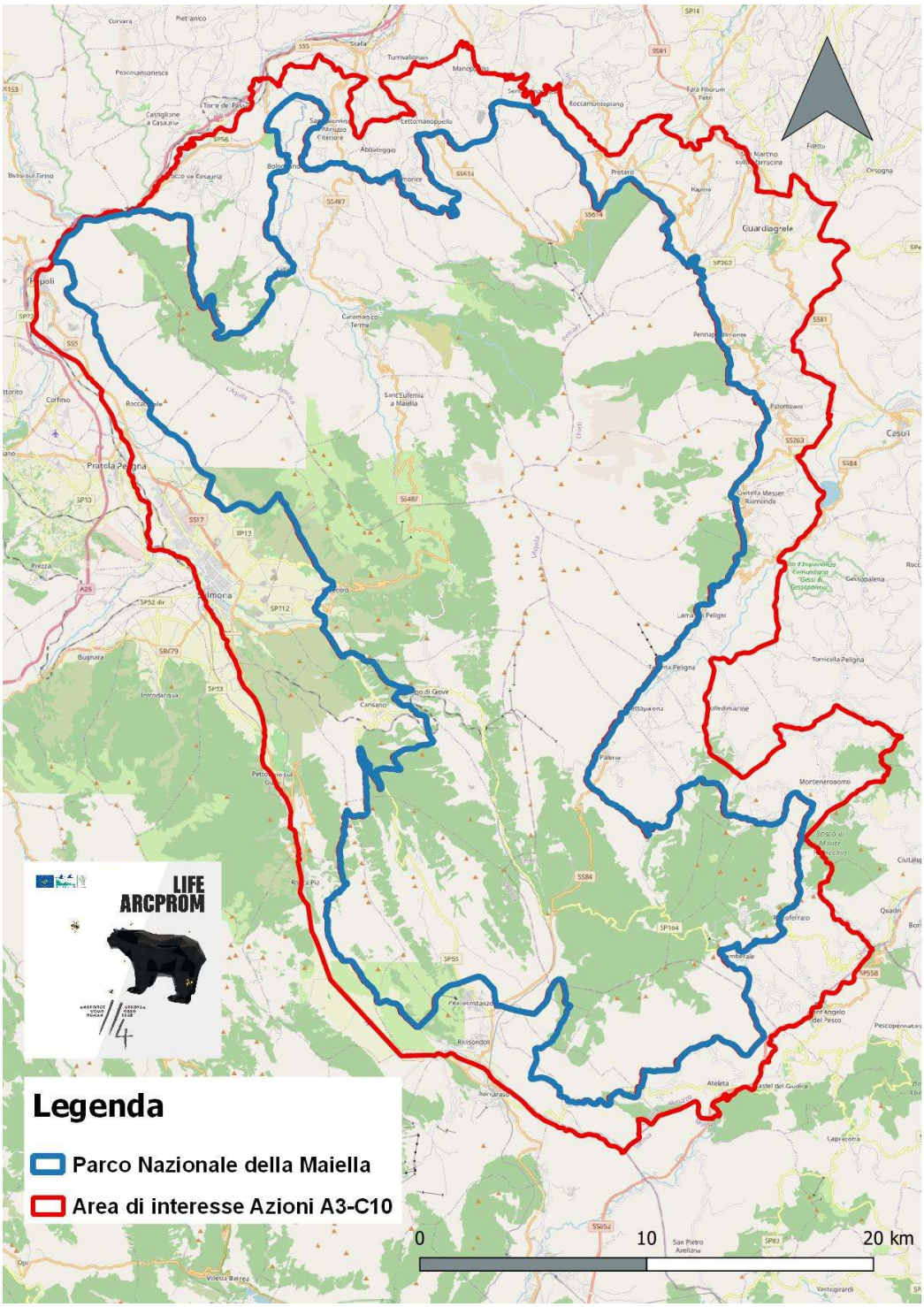

DOMANDE E RISPOSTE

Regola N°1: apicoltori e aziende agricole

Gli apicoltori ed agricoltori hobbisti possono richiedere l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso"?

NO, chi pratica l'apicoltura per autoconsumo (hobbista) non può richiedere l'uso dell'emblema riservato agli operatori economici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, con una propria partita IVA, che possono pertanto commercializzare i loro prodotti dell'alveare nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

NO, chi pratica l'agricoltura solo per autoconsumo (hobbista) non può richiedere l'uso dell'emblema riservato agli agricoltori professionisti considerati attivi. Ai fini della richiesta della concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" si considerano le aziende agricole che hanno presentato domanda della PAC, le Società agricole (Ssa, Spa, Srl, ecc.), le aziende regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, oppure gli agricoltori che hanno una propria partita IVA, oppure iscritti all'Inps, che possono pertanto commercializzare i loro prodotti nel rispetto delle normative fiscali vigenti. L'individuazione dell'agricoltore attivo che può richiedere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

1. agricoltore che ha presentato domanda della PAC nell'anno in corso;
2. azienda registrata presso la Camera di Commercio, con codice Ateco 01;
3. titolari di partita Iva, con codice Ateco 01
4. iscrizione all'Inps come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro;
5. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola

Se l'agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non può richiedere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso". Tuttavia, le casistiche sono talmente ampie da consentire alla quasi totalità degli agricoltori di dimostrare il requisito di "agricoltore attivo" ai fini del presente disciplinare.
Il Codice Ateco identifica la tipologia di attività economica svolta da un'impresa (ATtività ECOnomiche) e va dichiarato in fase di registrazione della propria attività; può essere aggiornato in caso di avvio di una nuova attività economica all'interno di una stessa impresa. Il Codice Ateco 01 identifica l'attività agricola, in particolare le "*Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi*".
L'apertura della partita Iva non è sempre indispensabile e, comunque, non fornisce automaticamente il possesso del requisito di "agricoltore attivo".

Cosa si intende per attività di apicoltura permanente o temporanea nell'area indicata nella cartografia ?
Ai fini del presente disciplinare si considera permanente l'attività di apicoltura con le arnie stanziali in una località all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata. Si considera invece l'attività temporanea se almeno una stazione apistica dell'apicoltore in questione è presente solo per un periodo limitato di tempo nell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare, in occasione della transumanza delle arnie legata a particolari fioriture. In entrambi i casi l'emblema bear-friendly potrà essere apposto solo sul miele prodotto nelle stazioni apistiche presenti (permanentemente o temporaneamente) nell'area di interesse indicata nella cartografia allegata.

Tutte le arnie del singolo apicoltore devono essere presenti in modo permanente o temporaneo nell'area indicata nella cartografia ?
NO, è sufficiente che una sola stazione apistica sia presente nell'area indicata nel disciplinare, anche solo per un periodo limitato di tempo. L'emblema bear-friendly potrà essere apposto solo sul miele prodotto nelle stazioni apistiche presenti (permanentemente o temporaneamente) nell'area di interesse indicata nella cartografia allegata

L'apicoltore che gestisce arnie transumanti nell'area indicata nella cartografia ha impegni diversi rispetto agli apicoltori stanziali ?
SI, chi pratica la transumanza è tenuto a comunicare preventivamente all'Ente Parco la data di inizio e termine della presenza delle arnie nell'area indicata nel disciplinare, la/le località dove saranno posizionate,. La comunicazione può avvenire anche tramite l'invio di una email all'Ufficio competente dell'Ente Parco.

Anche se non obbligatorie ai fini della concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", si indicano per la transumanza delle arnie nell'area indicata nel disciplinare le seguenti raccomandazioni:

- **Obiettivo:** L'obiettivo degli apicoltori è di effettuare una corretta transumanza e trovare una buona intesa con tutte le parti coinvolte. La scelta di una buona ubicazione è, tra le altre cose, uno dei fattori determinanti per il successo della transumanza delle colonie. A tal fine si raccomanda di consultare preventivamente gli uffici dell'Ente Parco per ottenere informazioni utili per una adeguata collocazione temporanea delle arnie.

- **Pianificazione:**

- Assicurarsi dell'offerta di nettare e polline nel territorio e della sua durata per escludere una transumanza inadeguata (fasi fenologiche delle piante);
- Rispettare le distanze minime raccomandate:
  a) stazioni di fecondazione ~10 km per le eventuali zone di protezione presenti;
  b) stazioni di fecondazione ~3 km, quando la transumanza viene fatta con sottospecie di api diverse dalla stazione di fecondazione;
  c) altro apicoltore stanziale vicino, circa 500 m;
  d) altro apicoltore transumante, circa 200 m;
  e) edifici pubblici (scuole, asili, ospedali, ecc.), circa 50 m;

f) passaggi pubblici (sentieri escursionistici tracciati), circa 10 m;
- Determinare l'itinerario di transumanza;
- Pianificare i tempi della transumanza (andare e tornare) e del controllo delle colonie;
- Chiarire le situazioni delle epizoozie, di zone di sequestro e di fuoco batterico. Informazioni: Istituti zooprofilattici competenti (per le zone di sequestro in caso di epizoozia) o il Servizio fitosanitario regionale (per le zone di fuoco batterico);
- Verificare e all'occorrenza adattare la copertura della propria assicurazione RC;
- Rispettare le disposizioni delle legge vigenti (Codice civile, vincoli ambientali, legge sulla circolazione stradale e sui veicoli a motore, ad es. fissaggio del carico, trasporto con rimorchio);

- **Ubicazione**
- Cercare le potenziali ubicazioni nell'area indicata nel disciplinare e se possibile visitarle in precedenza, considerare vari siti per poter reagire in caso vengano stabilite zone di sequestro o si verifichi uno sfasamento dell'offerta di nettare e polline;
- Ottenere l'autorizzazione di installazione da parte del proprietario o titolare del terreno e comunicazione all'Ente Parco;
- Stipula di un contratto con il proprietario o titolare del terreno;

- **Prima di intraprendere la transumanza:**
- Annunciare il progetto della transumanza all'Ente Parco e agli eventuali apicoltori vicini (coordinate della nuova ubicazione, numero di colonie e durata della permanenza);
- Transumare esclusivamente colonie vive, sane e forti con sufficienti riserve di nutrimento;

- **Trasporto delle api**:
- Realizzare il trasporto delle arnie il mattino presto o durante la notte;
- Assicurarsi che le colonie siano sufficientemente ventilate, utilizzare delle griglie di transumanza;
- Fissare il carico in modo professionale, organizzare le attività di carico/scarico (aiuti tecnici, assistenti);
- Non aprire le arnie prima della partenza né appena dopo l'arrivo;
- Prendere con sé: materiale apistico, cavalletti di spostamento e indumenti protettivi;

- **In loco**:
- Etichettare le arnie con un indirizzo o un codice di riconoscimento;
- Proteggere le arnie con una recinzione temporanea anti-orso, in accordo con l'Ente Parco;
- Sorvegliare/controllare regolarmente le colonie;
- Tenere conto delle previsioni meteorologiche e valutare l'offerta di nettare e polline – se necessario traslocare di nuovo;

- **Partenza**:
- Annunciare la partenza all'Ente Parco e agli eventuali apicoltori vicini;
- Lasciare sempre il sito come lo si vorrebbe trovare arrivando;
- Compensare adeguatamente i proprietari fondiari, come da contratto (denaro o miele).

Tutte le particelle della superficie agricola utilizzata (SAU) dall'azienda agricola devono essere all'interno dell'area indicata nella cartografia ?

NO, possono richiedere la concessione dell'emblema le aziende agricole che hanno almeno una particella di SAU iscritta nel fascicolo aziendale all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare, specificando le colture della successione annuale. Al momento della presentazione della richiesta l'azienda agricola dovrà dimostrare la disponibilità complessiva della SAU e la localizzazione di almeno una particella all'interno dell'area indicata dal disciplinare, tramite i dati catastali o le coordinate GIS delle particelle interessate, indicando anche le produzioni previste dal ciclo colturale (nel caso di rotazioni per i seminativi dovranno essere indicate tutte le colture in successione previste per l'intero ciclo pluriennale di rotazione). L'emblema "Amico dell'Orso" non potrà essere comunque associato a tutte le stesse tipologie di produzioni della SAU ricadente nell'area indicata dal disciplinare, ma a quelle delle sole particelle ricadenti all'interno dell'area..

Per presentare la richiesta di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" l'azienda agricola deve avere un fascicolo aziendale ?

NO, la disponibilità del fascicolo aziendale dipende dalla richiesta dei pagamenti PAC da parte dell'azienda, un requisito non indispensabile per presentare la richiesta di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso". Chi possiede un fascicolo aziendale è in grado di dimostrare automaticamente di essere un agricoltore attivo e può documentare facilmente la distribuzione delle particelle di SAU presenti all'interno e all'esterno dell'area allegata al disciplinare e le relative produzioni. Ma possono comunque presentare la richiesta dell'emblema anche le aziende agricole che non fanno domanda per i pagamenti PAC e non hanno un proprio fascicolo aziendale, dovendo comunque dimostrare con adeguata documentazione il possesso dei requisiti minimi richiesti per la concessione dell'emblema: essere un agricoltore professionale attivo, avere almeno il 50% della propria SAU all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare, assumere l'impegno del rispetto delle regole per tutte le particelle dell'azienda dove si coltivano gli stessi prodotti.

La sede legale dell'apicoltore professionale e dell'azienda agricola deve essere in uno dei 39 Comuni del Parco?

NO, la sede legale dell'apicoltore può essere localizzata anche al di fuori dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare o in un Comune diverso dai 39 Comuni del Parco, l'importante è che almeno una stazione apistica sia presente in modo permanente o temporaneo, in caso di nomadismo, all'interno del territorio indicato nella cartografia allegata al disciplinare.

NO, la sede legale dell'azienda agricola può essere localizzata anche al di fuori dell'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare o in un Comune diverso dai 39 Comuni del

Parco. L'unico vincolo è la localizzazione di almeno una particella della SAU dall'azienda all'interno del territorio indicato nella cartografia allegata al disciplinare.

Regola N°2: Aziende agricole

Se l'azienda agricola perde o abbandona la certificazione in agricoltura biologica perde anche la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" ?
SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare.
NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola.
E' infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Quali sono le varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella ?
Si tratta di 21 varietà di specie arboree, 18 varietà di ortive e 6 varietà di cereali, il cui elenco e descrizione sono disponibili nel documento scaricabile dal sito WEB dell'Ente Parco al seguente link:
https://www.parcomajella.it/file/repertorio_varieta_agricole_autoctone_parco_nazionale_della_majella.pdf
Il Repertorio delle varietà agricole autoctone del Parco Nazionale della Majella è inserito nell'ambito del progetto più vasto di "*Recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche agricole autoctone*" dell'area naturale protetta e il coinvolgimento dell'azienda agricola in questo progetto è un valore aggiunto che l'emblema "Amico dell'Orso" vuole evidenziare.

Che cos'è la Rete degli Agricoltori Custodi del Parco e quali requisiti sono richiesti per l'adesione da parte delle aziende agricole ?
La Rete degli agricoltori Custodi del parco è costituita da tutti gli agricoltori, professionisti e hobbisti, che partecipano attivamente al progetto *"Coltiviamo la Diversità"* dell'Ente Parco Nazionale della Majella e dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole autoctone del territorio del Parco. Per entrare nella Rete degli agricoltori Custodi del parco è necessario essere una parte attiva nella gestione del patrimonio genetico d'interesse agricolo perseguita con la conservazione in situ (on farm conservation) di almeno una delle varietà locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella.
https://www.parcomajella.it/Coltiviamo-la-diversita.htm

Tutti i prodotti agricoli commercializzati con l'emblema "Amico dell'Orso" devono essere obbligatoriamente biologici o avere una certificazione di qualità UE (denominazione d'origine protetta -DOP, Indicazione Geografica Protetta - IGP, Specialità Tradizionali Garantite -STG) ?
NO, per poter ottenere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" è necessario che solo tutta la superficie agricola utilizzata (SAU) dall'azienda agricola nell'area del disciplinare dell'emblema "Amico dell'Orso" abbia ottenuto la certificazione per l'agricoltura biologica,

oppure sia in conversione, oppure che almeno una particella nell'area del disciplinare sia destinata alla coltivazione con finalità commerciali di un solo prodotto con una certificazione UE o sia una delle varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella, non necessariamente gestita con metodo biologico. Se l'azienda agricola ha una parte di SAU esterna all'area indicata nella cartografia allegata al disciplinare non è obbligatorio che anche questa abbia ottenuto la certificazione per l'agricoltura biologica. L'emblema "Amico dell'Orso" non equivale in alcun caso ad un marchio di qualità ma intende solo valorizzare le aziende agricole più virtuose impegnate nella conservazione della biodiversità d'interesse agricolo del Parco e non solo nella prevenzione e risoluzione dei conflitti con l'orso.

Se l'azienda agricola termina la produzione di alimenti con una certificazione di qualità UE (DOP, IGP, STG) perde la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso"?
SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare.
NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola.
E' infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Se l'azienda agricola non ottiene o non rinnova il sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas ha la possibilità di richiedere comunque la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso"?
SI, se questo è il suo unico requisito che gli consente di rispettare la regola del disciplinare.
NO, se l'azienda agricola ricade in almeno un'altra delle tipologie indicate dalla regola.
E' infatti sufficiente che l'azienda agricola ricada in una sola delle tipologie indicate dalla regola, senza alcuna priorità o pregiudiziale.

Come può essere dimostrata l'adesione alle iniziative per tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità, promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca ?
Nel caso di adesione al progetto *"Coltiviamo la Diversità"* o altre iniziative dell'Ente Parco per tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità è sufficiente indicarlo nel modulo che deve essere compilato ed inviato per la richiesta di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", sarà cura dell'Ente Parco verificare il reale coinvolgimento attivo dell'azienda agricola. Nel caso invece di iniziative promosse da altri Enti pubblici e di ricerca l'azienda agricola dovrà allegare una dichiarazione del responsabile del progetto che attesti il suo coinvolgimento attivo e la documentazione che descrive le tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità. Non è indispensabile che le iniziative per l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità siano ancora in corso al momento della richiesta di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", ma devono essere state realizzate o concluse entro e non oltre cinque anni dalla presentazione della richiesta. Nel caso di attività di ricerca in campo, condotte da Enti ed Istituti pubblici o Università con il coinvolgimento dell'azienda agricola, il limite dei cinque anni precedenti la richiesta di concessione dell'emblema può essere eliminato con una deroga accordata dall'Ente Parco in base all'analisi di una adeguata

documentazione che attesti i risultati conseguiti grazie alla partecipazione attiva dell'azienda agricola alla ricerca.

Regola N°2: Apicoltori – Regola N°3 Aziende Agricole

Quali sono i materiali e le attrezzature per la prevenzione dei danni da orso ?
La recinzione elettrificata è una delle principali strutture realizzate a difesa dei danni da grandi carnivori, come l'orso. Essa rappresenta una barriera fisica con azione psicologica per gli animali che ne entrano in contatto; toccandola gli animali ricevono una scossa intensa e dolorosa che rimarrà impressa nella loro memoria e che li dissuaderà da ulteriori tentativi di intrusione e contatti. Sono quindi ottimi strumenti, ormai conosciuti da tempo, per il controllo degli animali domestici e recentemente utilizzati anche per la protezione contro attacchi da animali selvatici. I componenti fondamentali di una recinzione elettrificata sono:

- un elettrificatore o generatore che produce scosse elettriche ad intervalli regolari
- la messa a terra che riconduce la corrente all'elettrificatore in caso di contatto
- un conduttore (filo elettrificato, fettuccia elettrificata) che trasporta la corrente
- accessori (pali, isolatori, maniglie) per il sostegno e la gestione dell'impianto di elettrificazione

L'impulso elettrico emesso dall'elettrificatore dura una frazione di secondo, è innocuo per animali domestici e selvatici, ma produce immediato dolore e quindi induce l'animale stesso a desistere dai tentativi di forzare la barriera da noi creata.

I costi per l'attuazione delle misure di prevenzione dei danni sono tutte a carico dell'apicoltore/azienda agricola o dell'Ente Parco ?
Il costo delle componenti base per l'allestimento della recinzione elettrificata è di norma a carico dell'Ente Parco, che concede le attrezzature all'apicoltore a titolo gratuito in base alle disponibilità del momento. E' sempre a carico dell'apicoltore il costo della batteria da 12V (e amperaggio a scelta compatibilmente con la dimensione massima ospitabile all'interno del vano predisposto dell'elettrificatore). L'apicoltore, stanziale o nomade, può comunque dotarsi autonomamente delle attrezzature per l'allestimento delle recinzioni elettrificate secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco. Sono a totale carico dell'apicoltore i costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle recinzioni elettrificate (montaggio e manutenzione ordinaria dei recinti, sostituzione di parti danneggiate, ecc.) e il già citato costo della batteria.

Quali sono le misure per la prevenzione dei danni da orso agli apiari e alle colture agricole ritenute adeguate dall'Ente Parco ?
L'unica misura di protezione ritenuta adeguata per la protezione dei danni da orso è la recinzione elettrificata composta dai seguenti elementi:

- Elettrificatore con energia di carico di 2 o 3 Joule, voltaggio di uscita superiore a 8.000 volt. E' consigliato associare l'elettrificatore a un pannello solare compatibile che garantisca che la batteria sia sempre sempre carica. In caso di disponibilità di energia elettrica domestica, è consigliato dotarsi di un adattatore compatibile per non avere mai

problemi di disponibilità di energia elettrica (dati ad esempio dalle batterie scariche). Nel caso delle aziende agricole l'elettrifcatore deve essere adeguato alle dimensioni della particella da elettrificare (caratteristica specificata dal costruttore).

- Picchetto di messa a terra dell'altezza di 1m
- Pali isolanti con possibilità di adattare l'altezza del filo conduttore (pali in legno fissi con isolatore a vite oppure pali in plastica mobili appositamente progettati e forniti dai produttori assieme all'elettrificatore.
- Filo conduttore (idealmente in rame e acciaio inox) del diametro di 1,5-2 mm. Non sono considerati adeguati le reti, le fettucce e i cavi diversi da quello descritto.
- Affinché la recinzione sia efficace nella difesa dall'orso è necessario montarla nel seguente modo:
- attivare l'elettrificatore ed effettuare i collegamenti seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal produttore per l'attivazione e la manutenzione di tutte le componenti elettroniche.
- posizionare un palo ogni 4-5 metri o meno in caso di terreno irregolare (in presenza di dossi o avvallamenti, la distanza può ridursi anche a 2-3 metri per seguire meglio il profilo del terreno). In caso di recinzione con forma quadrangolare, posizionare dei tiranti ai pali corrispondenti ai 4 angoli della recinzione per esercitare una controspinta e dare maggiore stabilità al recinto.
- Posizionare i pali seguendo la forma della stazione apistica (circolare, quadrangolare, irregolare etc.) avendo cura di lasciare circa 2 metri tra i fili e le arnie più esterne per evitare che l'orso possa accedervi con le zampe restando fuori dalla recinzione elettrificata. Per la difesa degli apiari la forma della recinzione elettrificata non è dirimente, in caso di presenza di animali domestici all'interno dello stesso recinto degli apiari la forma che fornisce le maggiori garanzie in termini di protezione è la forma circolare.
- posizionare almeno 3 fili (massimo 4) ponendo il filo più basso a 20-30 cm da terra e i successivi ad una distanza l'uno dall'altro di 30-40 cm. Le altezze e il numero dei fili deve essere valutato ed eventualmente modificato considerando anche la morfologia del terreno; qualora il terreno a monte della recinzione sia particolarmente favorevole al predatore (rampa a monte ripida) tale da permettere di scavalcare facilmente la recinzione, si può pensare di alzate di un giro di conduttore (20-30 cm) la recinzione. I fili devono essere alloggiati nei pali o negli isolatori a vite seguendo le istruzioni fornite dal produttore. Non è necessario che l'altezza totale superi i 150 cm.
- Prevedere un cancello di entrata che sia esso stesso elettrificato.
- Assicurarsi che la batteria sia carica per un tempo sufficiente a garantire il funzionamento perfetto prima della successiva visita di controllo della stazione apistica.
- -Assicurarsi che il terreno attorno alla messa a terra non sia mai secco. Se necessario innaffiare.
- Assicurarsi che non ci sia erba a contatto con i fili della recinzione e che non ci sia nessun altro tipo di contatto con elementi esterni alla recinzione né con il filo che porta energia dall'elettrificatore alla recinzione.
- Tenere la recinzione sempre accesa dal crepuscolo fino all'alba. Se non è possibile visitare la stazione per spegnere e accendere la recinzione, tenerla sempre accesa.

- Prestare attenzione alla presenza di piante, muretti o altre strutture che potrebbero consentire all'orso di scavacare o evitare la recinzione. In caso di dubbi chiedere sempre il parere dei tecnici dell'Ente Parco.

In caso di malfunzionamenti delle misure di prevenzione cosa fare?

In qualunque caso non sia possibile garantire il costante e corretto utilizzo delle misure di prevenzione dei danni l'apicoltore dovrà provvedere immediatamente a darne comunicazione all'Ente Parco attraverso l'invio di una email all'ufficio competente o al funzionario responsabile del procedimento per la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", indicando le cause del malfunzionamento ed una stima del tempo necessario per il ripristino delle misure di prevenzione dei danni. L'apicoltore deve garantire il ripristino del corretto funzionamento delle misure di prevenzione dei danni nel minor tempo possibile ed essere in grado di motivare eventuali ritardi in caso di controllo da parte dell'Ente Parco. La mancata comunicazione all'Ente Parco del problema che impedisce il completo rispetto della regola può determinare il ritiro della concessione dell'emblema.

In caso di malfunzionamenti per poca o nessuna tensione nell'impianto elettrico si raccomanda di seguire la seguente procedura:

Scollegare l'elettrificatore dalla recinzione, accenderlo, e vedere se funziona correttamente; in caso di funzionamento corretto effettuare il seguente controllo:

1) Verificare la messa a terra

- voltaggio della messa a terra troppo elevato (superiore a 200Volt); è un indicatore di corto circuito o di forti dispersioni. In tal caso controllare che tutti i collegamenti siano fatti bene ed eventualmente aggiungere un ulteriore picchetto di terra;
- controllare i cavi di collegamento che connettono l'elettrificatore al circuito; vi è la possibilità di avere cavi deteriorati.
- Nel caso in cui il generatore di corrente non si accende o si accende ma non emetta impulsi procedere nel seguente modo:
- 1)Verifica dell'alimentazione
- verificare che il generatore sia collegato correttamente alla rete 220 volt o alla batteria
- tramite polo positivo e negativo;
- verificare i cavi di collegamento alla presa a muro o alla batteria;
- assicurarsi che la batteria sia carica; misurare il voltaggio della batteria;
- far verificare l'elettrificatore dal costruttore.

2)verifica dell'elettrificatore

- verificare la tensione sui due terminali di uscita;
- se la tensione resta molto bassa far verificare l'elettrificatore dal costruttore; è possibile che si tratti della rottura del fusibile o di altri componenti interni;

3)Verifica dei cavi di collegamento

- verificare la connessione fra i cavi di collegamento e la recinzione;
- misurare la tensione dei cavi con tester; se la tensione è molto bassa (più bassa del normale) è in corso un cortocircuito sul cavo di collegamento, altrimenti è molto probabile che il corto circuito sia localizzato lungo i fili conduttori dell'impianto.

Esistono differenze tra le misure di prevenzione dei danni da orso da adottare per gli apiari permanenti e gli apiari transumanti ?

NO, l'apicoltore è libero di scegliere le misure di prevenzione dei danni da orso che ritiene più idonee rispetto alle sue modalità di gestione degli apiari. Per l'apicoltura stanziale si raccomandano le recinzioni elettrificate permanenti, di norma più robuste, mentre per l'apicoltura nomade possono andare bene anche le recinzioni elettrificate mobili temporanee. In caso di danni agli apiari causati dall'orso, nonostante la perfetta attuazione delle misure di prevenzione (evento sinora mai verificatosi nel PNM), si valuteranno caso per caso assieme all'Ente Parco le azioni più opportune da implementare. L'apicoltore per mantenere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" deve garantire l'attuazione delle misure più efficaci apportando, in caso di necessità, le modifiche concordate con l'Ente Parco.

Cosa significa garantire un costante e corretto utilizzo delle misure di prevenzione del danno da orsi ?

Garantire un costante e corretto utilizzo delle misure di prevenzione significa mantenere il recinto perfettamente funzionante in ogni sua porzione per tutto il tempo in cui la stazioen apistica si trova nel territorio interessato. Per ottenere questo è necessario:

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio del costruttore delle singole componenti utilizzate.
- -Garantire che la recinzione sia sempre alimentata correttamente.
- Garantire che tutti i fili siano elettrificati e che l'elettricità non si interrompa lungo il perimetro.
- Garantire che il recinto sia montato usando i componenti e i metodi ritenuti adeguati dall'Ente Parco (vedi sopra).

CONSIGLI PRATICI

- Non posizionare il conduttore più basso a più di 30 cm o a meno di 20 cm dal terreno. Nel primo caso si rischia di rendere inefficace la misura di prevenzione, nel secondo caso si rischia di dover fare pulizia dell'erba troppo frequentemente.
- Controllate che la presa di terra sia installata in maniera ottimale (picchetto di 1 metro piantato nel terreno) e che il terreno sia sempre umido;
- Controllare regolarmente la carica della batteria ricaricabile con un tester (sempre circa 12 volt) e la presenza di tensione ottimale (in base all'elettrificatore usato) sui fili conduttori dell'impianto;
- Calcolare la durata della batteria è facile. Serve conoscere solo l'amperaggio della batteria (riportato all'esterno) e il consumo dell'elettrificatore (dichiarato sempre dal costruttore). Ad esempio se ho una batteria da 80 A/h (= 80.000 mA) e un elettrificatore che consuma 200 mA/h, la durata sarà di 80.000/200 ore = 400 ore = circa 16 giorni. Usando questo sistema si possono pianificare le visite di controllo in modo da essere sicuri di sostituire la batteria prima che si scarichi.
- Tenere sempre il generatore elettrico al riparo; in caso di utilizzo all'aperto, come spesso succede, prevedere una copertura;

- Controllare che i fili conduttori siano installati sulla parte esterna dei pali di sostegno;
- Controllare che i conduttori siano agganciati fra loro con gli appositi connettori;
- Applicare pali di rinforzo (frecce o pali di controspinta) negli angoli;
- Se presenti, controllare che le molle del cancello siano ben collegate al circuito;
  Nell'installazione della recinzione, tenere le piante arboree o altri supporti utilizzabili dall'orso (esempio muretti) lontani dalla recinzione stessa. Vi è la possibilità che il predatore selvatico le utilizzi per scavalcare o evitare il recinto;
- Controllare ed eliminare la crescita della vegetazione e i cespugli a contatto con i fili conduttori della recinzione;
- In caso di recinzioni abbastanza ampie creare dei collegamenti fra i vari conduttori.

Quando si devono adottare obbligatoriamente misure di prevenzione dei danni da orso per il rispetto di questa regola del disciplinare ?

Il rispetto di questa regola è sempre obbligatoria quando è noto almeno un danno accertato nelle particelle della SAU dell'azienda agricola attribuibile all'orso nei tre anni precedenti la richiesta di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso". L'Ente Parco può a sua discrezione insindacabile richiedere il rispetto di questa regola se l'azienda agricola ha particelle in produzione in aree vulnerabili per la presenza di orsi che hanno causato danni ad altre aziende agricole limitrofe.

Chi subisce un danno da orso ai propri apiari o alle colture agrarie, nonostante le misure di prevenzione adottate, perde la concessione per l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" ?

NO, aver subito un danno da orso nonostante le misure di prevenzione non comporta nessun problema per il mantenimento della concessione dell'emblema. L'unico motivo che può determinare il ritiro della concessione è la mancata adozione di provvedimenti che possono risolvere le cause che hanno consentito all'orso di danneggiare le arnie o le colture agrarie, oppure la mancata adozione di provvedimenti dopo aver subito un primo danno da orso. In ogni caso dopo aver ricevuto la segnalazione del danno subito dall'apicoltore o dall'azienda agricola, l'Ente Parco può chiedere l'adozione delle misure di prevenzione da parte dell'azienda agricola o concordare le modifiche da apportare alle misure di prevenzione già adottate, condividendo con l'apicoltore o l'agricoltore il tempo congruo per la loro applicazione. Il mancato rispetto dei tempi concordati non comporta provvedimenti sanzionatori o la decadenza della concessione dell'emblema nel caso di un primo richiamo. Se le criticità restano irrisolte dopo il primo richiamo l'Ente Parco valuta se ritirare la concessione dell'emblema se ritiene le giustificazioni dell'apicoltore o dell'azienda agricola non convincenti.

Chi controlla il corretto utilizzo delle misure di prevenzione dei danni ?

Il personale tecnico dell'Ente Parco può svolgere a sua discrezione i controlli per verificare il corretto rispetto di questa regola e delle altre regole del disciplinare. I controlli possono essere realizzati in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e possono essere realizzati anche dai Carabinieri Forestali che si occupano della vigilanza all'interno del Parco, sempre in accordo con l'Ente Parco. Con la sottoscrizione della convenzione con l'Ente Parco gli

operatori che ottengono la concessione dell'emblema autorizzano preventivamente le attività di controllo nelle proprie strutture e particelle di SAU a discrezione dell'Ente Parco.

Regola N°3: Apicoltori – Regola N°4 Aziende Agricole

Quale materiale deve essere esposto e distribuito agli utenti – consumatori ?
Tutte le tipologie di materiali che l'Ente Parco renderà disponibili agli operatori economici coinvolti nel progetto. In particolare per la gestione dell'emblema "Amico dell'Orso" saranno disponibili i seguenti materiali:

MATERIALE PACKAGING:

- **Pendaglio con laccetto**: Cartoncino con l'emblema "Amico dell'Orso" da legare tramite un laccetto alla confezione del prodotto in vendita;

MATERIALE INFORMATIVO: l'Ente Parco produrrà uno o più materiali informativi in base alle esigenze specifiche di comunicazione. Di seguito alcuni esempi:

- **Vetrofania adesiva**: vetrofania adesiva di medie dimensioni con l'emblema "Amico dell'Orso" da apporre sulla vetrata o porta a vetri del punto di vendita;
- **Locandina presentazione emblema "Amico dell'Orso"**: locandina (dimensioni massima 50 x 70 cm) con la presentazione dell'emblema, sue finalità e descrizione sommaria degli impegni dell'operatore economico;
- **Attestato di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso"**: attestato personalizzato, formato A4, da apporre all'interno del punto vendita oppure allo stand della fiera o del mercato contadino che certifica la concessione dell'emblema al singolo apicoltore;
- **Brochure progetto LIFE Arcprom**: depliant di presentazione generale del progetto Life ArcProm, nell'ambito del quale si inserisce l'attività con l'emblema "Amico dell'Orso", da consegnare all'utente insieme al prodotto acquistato;
- **Brochure presentazione emblema "Amico dell'Orso"**: depliant di presentazione generale dell'emblema "Amico dell'Orso", sue finalità e descrizione sommaria degli impegni dell'operatore economico, da consegnare all'utente insieme al prodotto acquistato;
- **Brochure con informazioni generali sul Parco**: depliant di presentazione generale del Parco e del suo Capitale Naturale, da consegnare all'utente insieme al prodotto acquistato.

L'Ente Parco comunicherà agli operatori economici coinvolti nel progetto la disponibilità di nuovi materiali o delle ristampe e modalità e tempi per il loro ritiro.

Cosa fare per rispettare questa regola del disciplinare quando termina il materiale da esporre e distribuire ?
Gli apicoltori e agricoltori sono tenuti ad informare l'Ente Parco prima che termini il materiale da distribuire e prendere accordi per il rifornimento, ritirando direttamente presso gli uffici

dell'Ente i materiali disponibili. La fine del materiale e pertanto l'impossibilità dell'apicoltore o agricoltore a rispettare la regola del disciplinare non comporta in ogni caso la revoca della concessione dell'emblema, ma si dovrà avvisare tempestivamente l'Ente Parco, tramite l'invio di una email, della necessità di ritirare nuovo materiale da distribuire. Conservare sempre copia dell'email inviata all'Ente Parco da esibire in caso di controllo del rispetto del disciplinare.

Come garantire il rispetto di questa regola da parte dei rivenditori o soggetti diversi che commercializzano i prodotti dell'apicoltore che ha ottenuto l'emblema ?
L'apicoltore o l'azienda agricola che attiva una collaborazione con un rivenditore che commercializza in un suo punto di vendita o attraverso suoi canali i prodotti con l'emblema "Amico dell'Orso" deve acquisire l'impegno formale per il rispetto della regola del disciplinare, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione d'impegno (si allega di seguito una bozza del testo della dichiarazione da fare sottoscrivere all'avvio della collaborazione con il rivenditore). Insieme ai suoi prodotti l'apicoltore o l'azienda agricola dovrà consegnare al rivenditore una quantità congrua di materiali da esporre presso il punto di vendita e distribuire agli utenti-consumatori. L'apicoltore o l'azienda agricola non può essere in ogni caso ritenuto responsabile del mancato rispetto dell'impegno da parte del rivenditore e pertanto il mancato rispetto di questa regola del disciplinare non comporta la revoca della concessione dell'emblema.

Regola N°4: Apicoltori – Regola N°5 Aziende Agricole

Cosa significa diffondere materiale digitale sulle proprie piattaforme web ? Esistono vincoli particolari ?
SI, l'apicoltore o l'azienda agricola ha l'obbligo di rendere visibile nella home page del proprio sito il banner con l'emblema "Amico dell'Orso" ed allestire una pagina del sito dove presenta il significato dell'emblema, divulga gli impegni volontari assunti e presenta i prodotti che sono commercializzati con l'emblema. Se necessario può chiedere all'Ente Parco, oltre alla grafica per il banner da inserire nella home page e sulle pagine dei propri social network, anche i testi per comporre la pagina web o i post di presentazione dell'emblema.

Esiste un limite minimo di attività da realizzare attraverso le proprie piattaforme WEB (esempio numero minimo di post/anno, tweet/anno, specifiche modalità di comunicazione, ecc.) ?
NO, non esiste un limite minimo o massimo di attività di comunicazione realizzabili attraverso le proprie piattaforme Web. A parte l'inserimento obbligatorio del banner nella home page del sito e nelle informazioni del proprio profilo nelle piattaforme social web

attive, l'apicoltore o l'azienda agricola può decidere liberamente cosa e quando comunicare. Per eventi particolari l'Ente Parco può inviare a tutti gli operatori che hanno ottenuto l'emblema delle specifiche comunicazioni, testi o locandine, con la richiesta di rilanciarle

attraverso le piattaforme web. Ovviamente attraverso i propri strumenti Web l'apicoltore o l'azienda agricola non può diffondere informazioni riservate o lesive dell'immagine dell'Ente Parco o informazioni non corrette sulla presenza e comportamenti dell'orso nel territorio oppure utilizzare nelle comunicazioni collegate in qualunque modo all'emblema "Amico dell'Orso" un linguaggio offensivo o scurrile. L'Ente Parco in particolari situazioni può chiedere all'operatore che ha ottenuto l'emblema la cancellazione di post o messaggi ritenuti, con adeguata motivazione, inopportuni o non corretti, oppure pretendere una adeguata rettifica del messaggio. Se i comportamenti non corretti dell'apicoltore o azienda agricola nell'utilizzo dei suoi strumenti Web dovessero ripetersi nel tempo, nonostante gli opportuni richiami, l'Ente Parco può decidere unilateralmente e in modo non sindacabile di revocare la concessione dell'emblema.

Coloro che non hanno un proprio sito Web oppure un profilo sui social (Facebook, Twitter, Istagram, ecc.) possono richiedere l'emblema "Amico dell'Orso" ?

SI, la non disponibilità di un proprio sito Web o di profili personali o della propria azienda non comporta alcuna limitazione alla richiesta di concessione dell'emblema. L'impossibilità del rispetto di questa regola, per mancanza del sito Web o profili social network o per problemi tecnici, non comporta in alcun caso il ritiro della concessione dell'emblema. In caso di problemi tecnici alle proprie piattaforme Web o strumenti informatici è opportuno comunicare con una email all'Ente Parco l'impossibilità al rispetto della regola, indicando quando possibile il ripristino del normale utilizzo.

Regola N°5: Apicoltori – Regola N°6 Aziende Agricole

Esiste un numero minimo di eventi a cui l'apicoltore o azienda agricola sono tenuti a partecipare nel corso dell'anno?

NO, il disciplinare per il rispetto di questa regola non indica un numero minimo nel corso dell'anno di eventi pubblici o manifestazioni a cui l'apicoltore o l'azienda agricola sono tenuti ad organizzare direttamente o assicurare la partecipazione attiva con l'esposizione dei prodotti con l'emblema "Amico dell'Orso". Nel caso di eventi e manifestazioni pubbliche organizzate o promosse dall'Ente Parco per le quali viene richiesta la partecipazione attiva degli operatori economici che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" una eventuale risposta negativa deve essere comunque motivata e comunicata tramite email. Dopo la terza risposta negativa, anche se giustificata, l'Ente Parco può valutare il comportamento complessivo del singolo operatore e il corretto rispetto delle altre regole del disciplinare e decidere in modo unilaterale e insindacabile il ritiro della concessione dell'emblema.

Sono previsti rimborsi spesa per la partecipazione ad eventi pubblici e l'organizzazione delle degustazioni o attività d'informazione e sensibilizzazione?

NO, di norma le spese per la partecipazione attiva ad eventi e manifestazioni pubbliche e l'organizzazione di specifiche attività d'informazione o educazione ambientale o degustazioni dei propri prodotti sono a totale carico dell'apicoltore o azienda agricola. L'Ente Parco per specifici eventi o manifestazioni regionali, nazionali o internazionali, al di fuori del territorio del 39 Comuni del Parco, può prevedere il rimborso delle spese sostenute o coprire direttamente i costi delle missioni per la presenza dell'operatore economico allo stand della fiera o per la sua partecipazione attiva all'evento. L'Ente Parco può inoltre concedere, con priorità agli operatori economici che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso", la possibilità ad esporre i prodotti con possibilità di vendita diretta, nel proprio spazio istituzionale di eventi o manifestazioni pubbliche regionali, nazionali o internazionali.

Se la presenza negli eventi pubblici è organizzata a turno in accordo con altri operatori la regola del disciplinare si considera rispettata?
SI, gli operatori economici che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" possono, per il rispetto di questa regola del disciplinare, coordinarsi ed organizzarsi tra loro per assicurare comunque la presenza di almeno un apicoltore o azienda agricola in eventi e manifestazioni pubbliche, con l'esposizione e vendita dei prodotti di tutti gli operatori. La partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche non direttamente ma attraverso altri operatori che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" non viene considerata nelle tre risposte negative che determinano la verifica del rispetto della regola da parte dell'Ente Parco.

Regola N°6: Apicoltori – Regola N°7 Aziende Agricole

Possono essere richiesti all'apicoltore o azienda agricola specifici impegni aggiuntivi per il rispetto di questa regola ?
SI, l'Ente Parco può prevedere in fase di rinnovo della concessione dell'emblema o avvio di specifiche iniziative commerciali e di marketing territoriale altri impegni aggiuntivi alle regole del disciplinare, individuando questi impegni sempre in modo condiviso con gli operatori economici, attraverso la convocazione di riunioni del Forum che avrà condiviso contenuti ed impostazione di tutti i disciplinari tematici previsti dall' Accordo generale per l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso".

Le iniziative commerciali e di marketing della rete di aziende con l'emblema "Amico dell'Orso" devono sempre essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco ?
SI, ma solo quando le modalità di utilizzo dell'emblema per specifiche iniziative sono diverse da quelle indicate dal disciplinare per la singola categoria o nella convenzione stipulata tra l'operatore economico e l'Ente Parco. Non è invece necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente Parco per collaborazioni tra diversi operatori economici che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" che non comportano variazioni nelle modalità di utilizzo o deroghe alle regole previste dall' Accordo generale o dai disciplinari tematici.

E' comunque raccomandato di informare preventivamente l'Ente Parco della volontà di un gruppo di operatori di realizzare attività congiunte con l'emblema "Amico dell'Orso".

Sono previsti rimborsi spesa per la realizzazione delle iniziative commerciali e di marketing della rete di aziende con l'emblema "Amico dell'Orso" ?
NO, di norma le spese per la realizzazione delle iniziative commerciali collettive e di marketing territoriale sono a totale carico degli operatori che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", salvo specifiche attività promosse direttamente dall'Ente Parco nell'ambito di progetti o delle proprie attività istituzionali che prevedano un budget dedicato.

ACCORDO GENERALE PER LA CONCESSONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA AMICO DELL'ORSO PER PRODOTTI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE ARCPROM

Indice

Premessa
Art. 1 – denominazione ed emblema "Amico dell'Orso"
Art. 2 – Finalità dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" e destinatari.
Art. 3 – Protocolli
Art. 4 - Protocollo per apicoltori professionisti
Art. 5 - Protocollo per aziende agricole, prodotti agricoli e agroalimentari
Art. 6 - Protocollo per allevamenti zootecnici
Art. 7 - Protocollo per le attività ricettive e di ristorazione
Art. 8 - Protocollo per guide escursionistiche e altri servizi per la fruizione del Parco
Art. 9 - Protocollo per l'artigianato tradizionale
Art. 10 - Protocollo per manifestazioni pubbliche e gli eventi
Art. 11 - Iter procedurale
Art. 12 - Controllo dei requisiti
Art. 13 - Durata della concessione d'uso del nome e del logo
Art. 14 - Compiti ed impegni dell'Ente Parco
Art. 15 -Diritti e obblighi del Beneficiario
Art. 16 – Corrispettivo della concessione
Art. 17 – Convenzione
Art. 18 – Uso non autorizzato e sanzioni
Art. 19 – Controversie

Allegati

All. 1) - Denominazione e grafica dell' emblema "Amico dell'Orso"
All. 2) - Protocollo per apicoltori professionisti
All. 3) - Protocollo per aziende agricole, prodotti agricoli e agroalimentari
All. 4) - Facsimile di domanda di concessione

All. 5) - Modulo di conferma dell'adesione al protocollo di riferimento
All. 6) - Facsimile di Convenzione
All. 7) - Dichiarazione dell'impegno da parte di rivenditori o parti terze

BOZZA di Accordo generale approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Prot. n. …., del …….

Premessa

Ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n° 394, articolo 14, comma 4, l'Ente Parco Nazionale della Maiella può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso di un emblema di cui detiene la titolarità a prodotti e servizi che presentino requisiti tali da soddisfare le finalità del Parco.

Il progetto transnazionale LIFE18 NAT/GR/000768, LIFE ARCPROM – Bentornato orso gentile – cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito della programmazione LIFE+ 2018-2019 "Natura e biodiversità", ha l'obiettivo di migliorare la coesistenza tra uomo e orso in tre Parchi Nazionali in Grecia (Prespa, Pindos settentrionale e Monti Rodopi) e uno in Italia (Majella).

In forza del grande impatto simbolico e della forza comunicativa della specie, l'azione concreta di conservazione A.3 " *Study for valorisation & promotion of Amico dell'Orso products and services*" punta a migliorare l'accettazione dell'orso attraverso una valorizzazione economica della sua immagine a vantaggio della popolazione residente. Questa azione prevede, fra le varie iniziative, la creazione di una linea di prodotti e servizi "Amico dell'Orso".
La linea "Amico dell'Orso" è stata sviluppata nell'ambito dell'azione A.3 in sinergia con un altro progetto europeo transnazionale LIFE DINALP BEAR, dedicato alla conservazione dell'orso, di cui condivide obiettivi e filosofia. L'emblema "Amico dell'Orso" è pensato per un eventuale utilizzo in tutte le zone in cui è presente sul territorio l'orso.
Con la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", l'Ente Parco si fa garante nei confronti degli utenti-consumatori, in merito al legame tra la conservazione dell'orso bruno marsicano e le produzioni agroalimentari ed i servizi per la fruizione dell'area indicata nella cartografia allegata al presente Accordo di cui è parte integrante, relativa al territorio dei 39 Comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica.
Con tale garanzia, gli operatori economici possono instaurare un rapporto di maggior fiducia con i propri utenti-consumatori e, di conseguenza, con l'Ente Parco, godendo per contro, di possibili vantaggi nella commercializzazione dei loro prodotti e servizi.

Gli obiettivi della linea "Amico dell'Orso" promossa dal progetto LIFE ARCPROM in Italia sono:

- sensibilizzazione della popolazione sul tema della convivenza fra uomo e l'orso bruno marsicano nell'Appennino centrale della penisola italiana;
- promozione attraverso tutti i canali di progetto (sito web, pagina social, ufficio stampa, partecipazione a fiere ed eventi) e dell'Ente Parco di aziende, strutture e professionisti che attraverso l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" si impegnano per la convivenza fra uomo e orso nell'Appennino centrale;
- promozione di un modello di turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente;

L'apposizione dell'emblema "Amico dell'Orso", su un prodotto agroalimentare o sull'offerta di un servizio per la fruizione dell'area indicata nella cartografia allegata al presente Accordo, garantirà la produzione, la trasformazione e la gestione di servizi nel rispetto di regole predefinite per migliorare la coesistenza tra uomo e orso e rappresenta una forma di compensazione per gli sforzi sostenuti dagli operatori economici dell'Area naturale protetta, operanti spesso in zone disagiate e marginali.

L'emblema "Amico dell'Orso" non può in ogni caso essere confuso o sostituire marchi di qualità, o che identificano certificazioni ufficiali, rilasciati in base a norme e regolamenti europei e nazionali, ma identifica esclusivamente gli operatori economici che hanno assunto impegni volontari per la conservazione dell'orso bruno marsicano, in particolare per migliorare la coesistenza con le attività antropiche e le comunità locali.

L'Ente di gestione del Parco Nazionale della Maiella si impegna, nei confronti degli operatori economici produttori e promotori dell'emblema "Amico dell'Orso" a:

- fornire ai produttori, in base alle esigenze dichiarate, il materiale di imballaggio e informativo necessario alla commercializzazione dei prodotti;
- promuovere la linea "Amico dell'Orso" e valorizzare ogni singolo produttore/sostenitore attraverso spazi dedicati sui canali dell'Ente e del progetto;
- promuovere la linea "Amico dell'Orso" attraverso punti espositivi dei prodotti istituiti presso strutture del Parco;
- promuovere la linea "Amico dell'Orso" e valorizzare ogni singolo produttore/sostenitore attraverso momenti dedicati (conferenza stampa, presenza a fiere ed eventi);
- promuovere la linea "Amico dell'Orso" con gli altri strumenti, mezzi ed attività specificati nel presente Accordo generale e nei protocolli tematici approvati.

Art. 1 – denominazione ed emblema "Amico dell'Orso"

1. L'Ente Parco Nazionale della Maiella, in conformità con gli scopi statutari del Parco e con le finalità di cui alla L. 394/91 e s.m.i., è titolare della denominazione "Amico dell'Orso del Parco Nazionale della Maiella" e suoi derivati come ad esempio "Amico dell'Orso Life

ARCPROM", "Bear Fliendly PNM" e del relativo emblema rappresentato dal logo grafico dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, con possibilità di raffigurarlo in varie dimensioni ma con osservanza della leggibilità e proporzione degli elementi grafici.

2. Il nome e l'emblema "Bear Fliendly" del Parco Nazionale della Maiella è stato registrato, come marchio comunitario collettivo, ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n. 40/94, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ..... con il numero ..... (*in caso di utilizzo dello stesso emblema del progetto LIFE DINALP BEAR specificare gli estremi dell'Accordo per l'utilizzo congiunto*)

Art. 2 – Finalità dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" e destinatari.

1. Il presente Accordo disciplina le modalità cui devono attenersi gli operatori economici, singoli o associati, che abbiano intenzione di utilizzare il nome e l'emblema "Bear Fliendly", così come raffigurato in allegato 1, promosso nell'ambito del progetto Life ARCPROM.

2. Il presente Accordo si applica a tutte le forme di commercializzazione di prodotti e servizi, di comunicazione e promozione riguardanti le concessioni d'uso dell'emblema "Bear Fliendly" rilasciate dall'Ente Parco Nazionale della Maiella.

3. L'Ente Parco può concedere l'uso del nome e/o dell'emblema "Bear Fliendly", al fine di associare a beni, prodotti e servizi le buone pratiche per migliorare la coesistenza tra uomo e orso, con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale, di comunicazione, di promozione dei prodotti tipici e tradizionali e dei servizi di fruizione dell'area naturale protetta, nonché di sostegno all'economica locale, a soggetti che operano nel territorio, dei 39 Comuni del Parco Nazionale della Maiella, indicato nella cartografia allegata al presente Accordo, di cui è parte integrante;

4. L'Ente Parco può concedere l'uso del nome e/o dell'emblema "Bear Fliendly" in particolare ai seguenti settori:
   a) agricolo e agroalimentare
   b) zootecnico
   c) attività ricettive e di ristorazione
   d) servizi turistici e per la fruizione dell'area naturale protetta
   e) artigianale
   f) manifestazioni ed eventi

5. La concessione d'uso dell'emblema "Bear Fliendly" viene rilasciata, per ciascun settore di appartenenza, sulla base di specifici protocolli attuativi di cui all'art.3, come indicato nel presente Accordo ed approvati dalla Giunta esecutiva dell'Ente Parco.

6. I soggetti richiedenti la concessione del nome ed emblema "Bear Fliendly" devono soddisfare, a pena di inammissibilità della richiesta, i seguenti requisiti:
   a) devono rispettare quanto previsto dal presente Accordo e dai protocolli applicativi di gestione dell'emblema predisposti per ciascun settore di appartenenza, di cui al successivo art.3;
   b) devono rispettare le norme relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro nonché la normativa vigente per ciascun settore di appartenenza;
   c) devono, altresì, dimostrare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
      - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
      - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
      - non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici – ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;
      - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
      - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
   d) I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
      - nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;
      - nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
      - nel caso di Enti, Consorzi e Associazioni, dal Presidente.

Art. 3 – Protocolli

1. Al fine di stabilire i requisiti di tutela dell'ambiente e comunicazione per migliorare la coesistenza tra uomo e orso l'Ente Parco elabora specifici Protocolli per i settori produttivi di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. Sono ammessi all'uso in concessione del nome e dell'emblema "Bear Fliendly" i beneficiari che dichiarano di aderire al presente Accordo e specifici Protocolli tematici, sottoscrivendo la convenzione con l'Ente Parco di cui al successivo art. 17.

3. I prodotti e servizi per i quali può essere richiesta la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" devono soddisfare, oltre ai requisiti ed i limiti stabiliti per legge, relativamente a composizione, etichettatura, imballaggio, modalità di presentazione, data di scadenza e quant'altro espressamente previsto dalla normativa vigente, anche le disposizioni contenute nei Protocolli tematici indicati al comma 1.

4. L'Ente Parco prevede specifiche forme di pubblicizzazione dei suddetti Protocolli, nonché del presente Accordo generale, informando i soggetti interessati, attraverso:
   a) la loro pubblicazione agli albi pretori delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco Nazionale della Maiella;
   b) informative a mezzo stampa, nel sito web del Parco e presso gli uffici, i centri visita e altre strutture de Parco;
   c) informative rivolte alle associazioni di categoria.

5. L'utilizzo della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso" avviene previa presentazione di una richiesta da parte del soggetto interessato, formulata secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di riferimento.

6. L'Ente Parco, al fine di verificare la rispondenza ai criteri stabiliti nel relativo Protocollo e rilasciare l'autorizzazione all'uso dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso", provvede ad effettuare un'apposita istruttoria procedimentale, secondo le modalità specificate all'art.11.

7. I Protocolli per la concessione dell'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" sono basati su criteri e parametri che consentono di:
   a) determinare il livello dell'impegno volontario per migliorare la coesistenza tra uomo e orso;
   b) valutare il grado di rispetto dell'ambiente;
   c) valutare l'integrazione dei prodotti e dei servizi offerti con il patrimonio ambientale, storico e culturale locale.

   Per ciascun settore o attività produttiva sono definiti dei "requisiti obbligatori" minimi necessari per poter usufruire dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso".

8. La denominazione e l'emblema "Amico dell'Orso" costituiscono un marchio aggiuntivo avente esclusivamente fini di promozione e valorizzazione di prodotti e servizi

rispondenti ai criteri dei relativi Protocolli, per l'area indicata nella cartografia allegata al presente Accordo.

Art. 4 - Protocollo per apicoltori professionisti

1. Il Protocollo definisce i criteri specifici per la concessione dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" agli apicoltori professionisti stanziali o nomadi nell'area indicata nella cartografia allegata al presente Accordo;

2. La denominazione e l'emblema "Amico dell'Orso" vengono concessi esclusivamente al fine di distinguere i prodotti dell'apicoltura realizzati con tecniche e modalità che maggiormente rispettano l'ambiente e più si integrano con la presenza dell'orso nel territorio. Il Protocollo definisce un insieme di regole utili a fornire al consumatore un'informazione trasparente sulle specifiche attività ed impegni volontari per migliorare la coesistenza tra uomo e orso assunti dagli apicoltori professionisti. La denominazione e l'emblema "Amico dell'Orso" non costituisce un marchio di qualità e non sostituisce marchi rilasciati in base a normative europee, nazionali e regionali.

3. Possono richiedere la concessione dell'uso dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" gli apicoltori professionisti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) apicoltore, singolo o associato, titolare di una impresa agroalimentare ricadente nella definizione di microimprese e PMI della CEE o titolare di azienda agricola, registrata presso la Camera di Commercio con codice Ateco 01;
   b) apicoltore, singolo o associato, che ha presentato domanda della PAC nell'anno della presentazione della richiesta di concessione dell'emblema;
   c) apicoltore, singolo o associato, titolare di partita Iva, con codice Ateco 01
   d) apicoltore con iscrizione all'Inps come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro;
   e) apicoltore, singolo o associato, la cui attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;

4. Possono richiedere la concessione dell'uso dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" gli apicoltori professionisti con la maggioranza delle arnie attive (50% + 1) stanziali o nomadi nell'area indicata dalla cartografia allegata al presente Accordo, anche solo per un periodo limitato di tempo.

Art. 5 - Protocollo per aziende agricole, prodotti agricoli e agroalimentari

1. Possono richiedere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" le aziende agricole che hanno almeno l'80% della propria superficie agricola utilizzata (SAU) all'interno dell'area indicata nella cartografia allegata al presente Accordo. Al momento della presentazione della richiesta della concessione l'azienda agricola dovrà dimostrare la disponibilità complessiva della SAU e la localizzazione di almeno l'80% all'interno dell'area indicata dal Accordo generale, tramite i dati catastali o le coordinate GIS delle

particelle interessate, indicando anche le produzioni previste dal ciclo colturale (nel caso di rotazioni per i seminativi dovranno essere indicate tutte le colture in successione previste per l'intero ciclo pluriennale di rotazione). L'emblema "Amico dell'Orso" potrà essere comunque associato a tutte le stesse tipologie di prodotti agricoli e agroalimentari della SAU ricadente nell'area indicata dal presente Accordo generale, anche quando le particelle ricadono all'esterno dell'area, garantendo sempre il rispetto delle regole ed impegni indicati dal Protocollo di settore.

2. Il Protocollo definisce i criteri specifici per la concessione dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" ad aziende agricole o agricoltori attivi che ricadono in almeno una delle seguenti tipologie o che svolgono almeno una delle seguenti attività:
   a) detiene la certificazione per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche, oppure è in fase di conversione, per qualsiasi prodotto coltivato nell'area individuata dal disciplinare;
   b) coltiva nell'area individuata dal disciplinare varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella e collabora alle iniziative della Rete degli Agricoltori Custodi del Parco;
   c) coltiva nell'area individuata dal disciplinare prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'UE;
   d) l'azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas;
   e) l'azienda di produzione aderisce a iniziative promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca che prevedono l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

3. La denominazione e l'emblema "Amico dell'Orso" vengono concessi esclusivamente al fine di distinguere i prodotti agricoli e agroalimentari realizzati con tecniche e modalità che maggiormente rispettano l'ambiente e più si integrano con il patrimonio ambientale, storico e culturale dell'area indicata nella cartografia allegata al presente Accordo. Il protocollo definisce un insieme di regole utili a fornire al consumatore un'informazione trasparente sulle specifiche attività ed impegni volontari per migliorare la coesistenza tra uomo e orso assunti dall'azienda agricola o dall'agricoltore attivo. La denominazione e l'emblema "Amico dell'Orso" non costituisce un marchio di qualità e non sostituisce marchi rilasciati in base a normative europee, nazionali e regionali.

4. Possono richiedere la concessione dell'uso dell'emblema e della denominazione "Amico dell'Orso" i titolari di aziende agricole o gli agricoltori attivi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) agricoltore, singolo o associato, titolare di una impresa agroalimentare ricadente nella definizione di microimprese e PMI della CEE o titolare di azienda agricola, zootecnica e forestale, registrata presso la Camera di Commercio con codice Ateco 01;

b) azienda agricola o agricoltore, singolo o associato, che ha presentato domanda della PAC nell'anno della presentazione della richiesta di concessione dell'emblema;
c) azienda agricola o agricoltore, singolo o associato, titolare di partita Iva, con codice Ateco 01
d) agricoltore con iscrizione all'Inps come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro;
e) azienda agricola o agricoltore, singolo o associato, la cui attività principale o l'oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Art. 6 - Iter procedurale

1. Gli operatori economici che intendono avvalersi del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" devono inoltrare richiesta di concessione all'Ente Parco secondo il facsimile di domanda di cui all'Allegato 4, a mezzo posta elettronica E-mail info@parcomajella.it – PEC: pnm@pec.parcomaiella.it, posta raccomandata, fax, ovvero consegnata a mano, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH).

2. L'Ente Parco, successivamente alla ricezione dell'istanza, invia al richiedente il presente Accordo, il Protocollo relativo al settore per cui è stata avanzata richiesta, comunicando contestualmente il nome del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" come modificata e integrata dalle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.

3. L'operatore economico richiedente la concessione dell'emblema sarà tenuto a dare conferma scritta di adesione (secondo il Modulo di conferma dell'adesione di cui all'Allegato 5, corredandola della documentazione necessaria richiesta dall'Ente Parco;

4. L'Ente Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, predispone l'audit di ingresso per la verifica dei requisiti;

5. L'Ente Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente Accordo, entro massimo 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al precedente comma 3.

6. Il nome e l'emblema "Amico dell'Orso" non possono in nessun caso essere utilizzati prima della conclusione della procedura di ottenimento degli stessi.

7. L'Ente Parco stipula con gli operatori economici che hanno ottenuto la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" apposita convenzione, di cui all'art.17, che regola i termini della concessione stessa nonché gli impegni assunti da ambo le parti.

Art. 7 - Controllo dei requisiti

1. Il controllo dei requisiti utili all'ottenimento/mantenimento della concessione, prevedono audit presso i beneficiari.

2. Tali controlli saranno effettuati durante l'iter procedurale di cui all'art.11, comma 4, e prima del rinnovo, da parte del personale dell'Ente Parco e del personale dei Carabinieri Forestali addetti alla vigilanza nel Parco, in accordo con l'Ente Parco.

3. L'Ente Parco può disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione e senza preavviso, controlli per la verifica del rispetto delle regole previste dai singoli protocolli di settore, durante tutto il periodo di validità della concessione.

Art. 8 - Durata della concessione d'uso del nome e del logo

1. La durata della concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" è stabilita in anni 3 (tre) dalla data di stipula della convenzione ed è rinnovabile dietro specifica richiesta con istanza da inoltrare a mezzo posta elettronica, PEC, posta racomandata, fax, ovvero consegnata a mano presso la sede legale dell'Ente Parco, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini della convenzione di cui all'art.17.

2. L'Ente Parco valuta le istanze di rinnovo in base alla permanenza dei requisiti di cui al presente Accordo e dei Protocolli di settore ed alle risultanze dei controlli effettuati nell'ambito delle verifiche programmate e rinnova la concessione e la relativa convenzione.

Art. 9 - Compiti ed impegni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco, direttamente o tramite soggetti terzi, potrà intraprendere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge n.394/1991 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo n.23/2000, attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti/servizi dell'area protetta che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso".

2. L'elenco dei prodotti e servizi con l'emblema "Amico dell'Orso" sarà inserito in un Albo ufficiale, tenuto presso l'Ente Parco, il quale sarà suddiviso per categorie e settori di appartenenza ed aggiornato automaticamente. L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del predetto Albo che verrà pubblicato sul proprio sito web ufficiale, per favorire la massima trasparenza e pubblicità ai nominativi dei beneficiari ed alle tipologie dei prodotti/ sevizi inseriti.

3. L'Ente Parco, attraverso i propri uffici, gestisce le procedure inerenti la concessione d'uso dell'emblema di cui all'art.11 ed ha il compito di:
   a) redigere, revisionare e aggiornare i protocolli di settore per la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" e i documenti correlati;

b) esaminare e istruire le richieste pervenute;
c) controllare il rispetto dei requisiti previsti e delle regole stabilite dai singoli protocolli di settore, che i beneficiari si impegnano a rispettare;
d) gestire il sistema di verifica dell'efficacia della concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", anche attraverso sondaggi degli utenti e dei beneficiari;
e) gestire in via informatizzata la documentazione e l'elenco delle aziende che hanno ottenuto la concessione d'uso dell'emblema, la stampa dei materiali da associare ai prodotti e servizi e da consegnare agli utenti-consumatori;
f) fornire assistenza tecnica agli operatori nel processo di miglioramento continuo della gestione delle attività legate all'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso e per la soluzione di problemi che dovessero impedire il corretto rispetto delle regole previste dai Protocolli di settore.

4. L'Ente Parco, per l'espletamento delle procedure di cui sopra, può avvalersi del supporto tecnico di Enti di certificazione, Associazioni, Istituti di Ricerca e Università, stipulando con questi apposite convenzioni.

5. L'Ente Parco per la gestione dell'emblema "Amico dell'Orso" si impegna nei confronti dei beneficiari a realizzare le seguenti attività:
   a) promozione dei prodotti e servizi sul sito web del Parco attraverso la creazione di una sezione dedicata;
   b) dare priorità alla presenza degli operatori, prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" in caso di partecipazione a fiere o eventi di settore (con possibilità di essere presenti negli spazi dell'Ente Parco per la vendita dei prodotti);
   c) proporre i prodotti e promuovere i servizi in spazi dedicati durante qualsivoglia evento aperto al pubblico, organizzato dall'Ente Parco, presso la sede operativa di Sulmona;
   d) dedicare almeno 1 post al mese alle iniziative, eventi e manifestazioni collegate all'emblema "Amico dell'Orso" ed alla pubblicizzazione dei prodotti e servizi che hanno ottenuto la concessione dell'emblema;
   e) creare una brochure o volantino digitale dedicato all'azione del progetto Life ARCPROM per l'emblema "Amico dell'Orso" ed ai prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, con i relativi operatori economici, da inviare via e-mail a tutti coloro che acquistano sullo shop on-line del Parco;
   f) produrre banner o roll-up per pubblicizzare l'azione del progetto Life ARCPROM per l'emblema "Amico dell'Orso" ed i prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, con i relativi operatori economici, in tutti i centri visita e musei del Parco;
   g) realizzare una sezione dedicata all'emblema "Amico dell'Orso" nella brochure relativa alla descrizione del Bear Trail;
   h) inserire un piccolo spazio pubblicitario in tutti i prodotti editoriali dell'Ente Parco legati all'orso (esempio opuscolo sull'orso);
   i) allestire una vetrina dedicata l'emblema "Amico dell'Orso", ed ai prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, presso il MOM di Palena.

Art. 10 -Diritti e obblighi del Beneficiario

1. I soggetti interessati alla concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" devono presentare apposita domanda, nelle forme e nei termini specificati dal presente Accordo e Protocolli applicativi.

2. L'operatore economico beneficiario della concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" ha diritto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Accordo, a:
   a) rendere pubblica l'autorizzazione del Parco;
   b) utilizzare il nome ed il logo come definito nel protocollo di settore;
   c) associare ai propri prodotti e servizi le etichette ed il materiale informativo dell'emblema "Amico dell'Orso" prodotto e distribuito dall'Ente Parco.

3. Il Beneficiario della concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", rilasciata dall'Ente Parco, ha l'obbligo di:
   a) non attuare forme di comunicazione della concessione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno utenti e consumatori;
   b) non attuare forme di comunicazione che possano portare discredito all'Ente Parco;
   c) non utilizzare l'emblema "Amico dell'Orso" su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata. Ciò non preclude al richiedente di poter utilizzare l'emblema a disposizione su carta intestata da lettere prestampata;
   d) non utilizzare l'emblema "Amico dell'Orso" quando la concessione non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o l'operatore economico vi abbia rinunciato;
   e) dare libero accesso al personale dell'Ente per l'audit iniziale di ingresso e per il rinnovo.

4. La concessione e la relativa pubblicità è specifica per singolo settore, tipologia di prodotti e servizi indicati all'atto della richiesta e non è trasferibile. Prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" possono essere commercializzati anche da soggetti terzi rispetto al Beneficiario della concessione, nel caso in cui siano rivenditori diretti che hanno sottoscritto l'impegno, secondo lo schema di cui all'Allegato 7, a contribuire al rispetto delle regole previste dal protocollo di settore.

5. Il Beneficiario è tenuto al rispetto di eventuali prescrizioni aggiuntive riportate nelle periodiche revisioni del presente Accordo e dei protocolli di settore.

Art. 11 – Corrispettivo della concessione

1) L'uso della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso" viene concesso a titolo gratuito.

2) L'Ente Parco in occasione del primo rinnovo si riserva la facoltà di concedere l'uso dell'emblema e denominazione "Amico dell'Orso" dietro pagamento di un contributo forfettario che verrà destinato alla promozione dei prodotti, servizi ed attività che hanno ottenuto l'emblema per i settori di cui all'art.2 comma 4 del presente Accordo.

3) L'entità del corrispettivo, i termini e modalità di erogazione, verranno determinati ed individuati dall'Ente Parco con appositi atti deliberativi e dirigenziali, tenendo conto delle osservazioni preliminari dei soggetti già beneficiari dell'emblema riuniti nel Forum di consultazione.

Art. 12 – Convenzione

1. L'uso della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso" è regolato tramite specifica convenzione tra l'Ente Parco Nazionale della Maiella e il soggetto richiedente, secondo lo schema di cui all'Allegato 6.

2. La convenzione indicherà esplicitamente i seguenti obblighi ed impegni per il soggetto che riceve la concessione del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso":
   - l'elenco delle regole ed impegni da rispettare previsti dal Protocollo di riferimento;
   - il divieto di utilizzo per scopi contrari alla legge;
   - il divieto di utilizzo in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità del Parco e del progetto Life ARCPROM o, comunque, per scopi confliggenti con la tutela dell'ambiente naturale;
   - il divieto di utilizzo per contraddistinguere prodotti e/o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
   - il divieto di utilizzo in azioni pubblicitarie e/o promozionali non preventivamente approvate dall'Ente Parco;
   - il divieto di utilizzo alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
   - il divieto di utilizzo in modo che ne possa derivare danno o discredito all'Ente Parco o alla sua immagine, ovvero pregiudizio ai danni del consumatore;
   - l'impegno ad operare per la conservazione dell'orso seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;
   - l'impegno a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
   - l'impegno a permettere l'accesso del personale dell'Ente Parco, ed altre persone incaricate, alle proprie aree, terreni e strutture al fine di effettuare i controlli sul rispetto delle regole dei protocolli di riferimento;
   - l'impegno a non dare in concessione o sub concessione il nome e l'emblema e/o "Amico dell'Orso", sotto qualunque forma o denominazione, a soggetti terzi;

- l'impegno a non depositare o usare marchi o contrassegni propri, in tutto o in parte confondibili con l'emblema e la denominazione "Amico dell'Orso".

3. La convenzione indicherà la concessione a titolo gratuito o, se previsto, il corrispettivo annuale pattuito e le modalità di pagamento per l'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso".

4. La convenzione indicherà le modalità di utilizzazione grafica del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso".

5. La convenzione disciplina inoltre le azioni dell'Ente Parco nei casi di inadempimento, secondo le modalità indicate nei relativi protocolli di riferimento. In particolare, in caso di generici inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nell'Accordo generale, ovvero nel Protocollo o nella convenzione, l'Ente Parco provvede a darne comunicazione al concessionario intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può comunque superare i trenta giorni. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, l'Ente Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione. Nel caso di inadempimenti gravi, espressamente specificati nei Protocolli, l'Ente Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione.

6. La revoca della convenzione comporta, per l'ex Beneficiario, la perdita del diritto all'uso dell'emblema e il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale commercializzato utilizzando la denominazione e l'emblema "Amico dell'Orso". L'ex Beneficiario è inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dal Parco.

Art. 13 – Uso non autorizzato e sanzioni

1. Nel caso di uso non autorizzato della denominazione o dell'emblema "Amico dell'Orso", fatte salve le sanzioni di cui alla Legge 394/91 e s.m.i., il rappresentante legale dell'Ente Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione e/o l'emblema.

2. Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, usano per i propri prodotti o servizi denominazioni o immagini del tutto simili o confondibili con l'emblema "Amico dell'Orso", l'Ente Parco li diffida dal loro utilizzo e chiede l'immediato ritiro dal commercio. I soggetti qualora interessati all'utilizzo dell'emblema originale devono presentare apposita domanda, entro tre mesi da tale data. Entro dieci giorni dalla diffida l'operatore economico ha la facoltà di presentare argomentazioni a propria difesa all'Ente Parco.

3. Nei casi in cui la non conformità riguardi:
   - scostamenti dalle caratteristiche dei prodotti;

- presenza di informazioni non veritiere sull'etichetta;

l'uso dell'emblema verrà revocato fino al momento in cui l'operatore economico sarà in grado di dimostrare il ripristino della conformità. Nel caso di non conformità ripetuta, la concessione d'uso del nome e dell'emblema potrà essere revocata in via definitiva.

4. Nei casi in cui la non conformità riguardi:
   - il mancato rispetto delle leggi a tutela dell'ambiente;
   - arreco di danni al consumatore;

   l'uso del marchio verrà revocato in via definitiva.

5. La decisione dell'Ente Parco sarà assunta entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'operatore economico delle proprie argomentazioni.

6. Nel caso di utilizzo del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", da parte dell'operatore economico pur in presenza di decisioni di revoca, l'Ente Parco potrà ricorrere alle vie legali.

7. Nell'ipotesi di uso non autorizzato della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso" o loghi simili e confondibili per l'utente-consumatore, successivamente alla registrazione dell'originale da parte dell'Ente Parco e all'entrata in vigore del presente Accordo, il rappresentante legale del Parco intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando, se del caso, un'immediata azione legale.

8. In caso di uso non autorizzato, tuttavia l'interessato potrà sanare la sua posizione aderendo, se ne possiede i requisiti, al presente Accordo d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso".

Art. 14 – Controversie

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente Accordo sono di esclusiva competenza del Tribunale di Chieti

DENOMINAZIONE E GRAFICA DELL’ EMBLEMA

(Allegato n.1 del Accordo generale)

BOZZA DI PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA AGLI APICOLTORI PROFESSIONISTI (Art. 4 e All.2 del Accordo generale)

(Approvato con Decreto della Giunta dell'Ente Parco ? .....)

Art. 1 - Accordo generale

Il presente Protocollo di settore per gli apicoltori professionisti è emanato in attuazione dell'art.4 del Accordo generale per la concessione delle denominazioni e dell'emblema , di cui all'allegato 1, indicati di seguito semplicemente con emblema AMICO DELL'ORSO, approvato con atto n. .../2021

Art.2 - Concessione della denominazione e dell'emblema "AMICO DELL'ORSO" agli apicoltori professionisti

Il Parco Nazionale della Maiella, al fine di valorizzare le buone pratiche funzionali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e promuovere le attività socio-economiche locali nel territorio indicato nella cartografia allegata al Accordo generale richiamato all'art.1, può concedere l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" ad apicoltori professionisti, stanziali e nomadi, che si impegnano nel migliorare la coesistenza tra uomo e orso, anche con la progressiva riduzione dell'impatto delle loro attività sull'ambiente.

Art. 3 -Principi generali

L'emblema "Amico dell'Orso" del Parco Nazionale della Maiella può essere concesso, per le finalità di cui al Accordo generale richiamato all'art.1, ai prodotti derivanti dalle attività di apicoltura conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente, nonché alle disposizioni del presente Protocollo.
L'emblema "Amico dell'Orso" viene concesso esclusivamente al fine di distinguere i prodotti dell'apicoltura realizzati con tecniche e modalità che maggiormente rispettano l'ambiente e più si integrano con la presenza dell'orso nel territorio. Questo protocollo definisce le modalità utili per fornire al consumatore un'informazione trasparente sulle specifiche attività ed impegni volontari per migliorare la coesistenza tra uomo e orso assunti dagli apicoltori professionisti.
L'emblema "Amico dell'Orso" non costituisce un marchio di qualità e non sostituisce marchi rilasciati in base a normative europee, nazionali e regionali.
L'uso dell'emblema è concesso al beneficiario per un periodo di tre anni e può essere rinnovato.
La domanda di rinnovo deve essere presentata all'Ente Parco almeno tre mesi prima della scadenza naturale della convenzione.

Art. 4 – Soggetti che possono richiedere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso"

Possono richiedere la concessione dell'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" gli apicoltori professionisti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) apicoltore, singolo o associato, titolare di una impresa agroalimentare ricadente nella definizione di microimprese e PMI della CEE o titolare di azienda agricola, registrata presso la Camera di Commercio con codice Ateco 01;
b) apicoltore, singolo o associato, che ha presentato domanda della PAC nell'anno della presentazione della richiesta di concessione dell'emblema;
c) apicoltore, singolo o associato, titolare di partita Iva, con codice Ateco 01
d) apicoltore con iscrizione all'Inps come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro;
e) apicoltore, singolo o associato, la cui attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;

Possono inoltre richiedere la concessione dell'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" solo gli apicoltori professionisti con almeno una stazione di apiari stanziali o nomadi nell'area indicata dalla cartografia allegata al Accordo richiamato all'art.1, anche solo per un periodo limitato di tempo.

Art. 5 – Definizioni dei prodotti e servizi

Per prodotti e servizi derivanti dalle attività di gestione di famiglie di Apis mellifera ligustica si intendono i prodotti dell'allevamento degli insetti, della gestione delle arnie, come pure i prodotti di prima trasformazione ed i servizi per le persone che sono in diretta connessione con tali prodotti. I suddetti prodotti sono il miele, la pappa reale, il polline, la propoli, la cera, il veleno. La nozione di prodotti di "prima trasformazione che sono in diretta connessione" con i prodotti di base deve essere interpretata, ai fini dell'applicazione del presente protocollo, nel senso che essa implica un'interdipendenza economica manifesta fra i prodotti di base ed i prodotti che risultano dal processo di trasformazione, indipendentemente dal numero delle operazioni di cui questo consta. Sono quindi esclusi i prodotti di trasformazione che abbiano subito un procedimento produttivo il cui costo sia tale da far apparire come elemento del tutto marginale il prezzo delle materie prime di base prodotte dagli alveari. I prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con i prodotti dell'alveare possono essere: l'idromele, aceto di miele, liquori al miele.

L'emblema "Amico dell'Orso" può essere associato anche ad attività e servizi per le persone direttamente connessi con la gestione degli apiari, come nel caso dell'apiterapia e dell'apiturismo.

Art. 6 – Obblighi e impegni del Beneficiario

Nel sottoscrivere la convenzione con l'Ente Parco per la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" ogni apicoltore professionista, singolo o associato, si impegna a rispettare 6 regole, tutte obbligatorie e da rispettare contemporaneamente nel periodo di validità della convenzione:

Regola n.1: L'apicoltore produce il miele ed altri prodotti dell'alveare all'interno dell'area individuata e allegata al disciplinare, relativa al territorio dei 39 comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica;

Regola n.2: L'apicoltore adotta misure di prevenzione del danno da orsi approvate dal Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione;

Regola n.3: L'apicoltore espone e distribuisce, presso il suo punto di vendita del miele e altri prodotti dell'alveare, o altri punti di vendita, materiale stampato dal Parco per la sensibilizzazione ed educazione alla convivenza con l'orso;

Regola n.4: L'apicoltore diffonde il materiale digitale con le informazioni sull'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle proprie piattaforme web (sito web, social media);

Regola n.5: L'apicoltore espone il/i totem, il/i roll up o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti o realizzando attività di sensibilizzazione, informazione sull'orso, sulle api e gli altri impollinatori rivolte alla propria utenza;

Regola n.6: L'apicoltore si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso".

Inoltre, nel rispetto dell'art. 15 del Accordo generale, ogni apicoltore professionista, singolo o associato, con la suddetta convenzione si impegna a:

1. non usare l'emblema "Amico dell'Orso":
   a) per scopi contrari alla legge;
   b) in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco, o, comunque, per scopi confliggenti con la conservazione dell'orso e la tutela del suo ambiente naturale;
   c) per contraddistinguere prodotti e/o servizi diversi da quelli espressamente indicati nell'Art.5 o non conformi alle tipologie e caratteristiche in esso specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
   d) in azioni pubblicitarie e/o promozionali non preventivamente approvate dall'Ente Parco;
   e) alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche.
   f) in modo che ne possa derivare danno o discredito all'Ente Parco o alla sua immagine, ovvero pregiudizio ai danni del consumatore;
2. operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;

3. non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
4. permettere l'accesso del personale dell'Ente Parco, ed altre persone incaricate, alle proprie aree, terreni e strutture al fine di effettuare i controlli sul rispetto delle regole di questo protocollo;
5. non dare in concessione o sub concessione il nome e l'emblema e/o "Amico dell'Orso", sotto qualunque forma o denominazione, a soggetti terzi;
6. non depositare o usare marchi o contrassegni propri, in tutto o in parte confondibili con l'emblema e le denominazioni "Amico dell'Orso".

Oltre a ciò la convenzione contiene:
1) il corrispettivo, se previsto e pattuito, con le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso";
2. le modalità di utilizzazione grafica delle denominazioni e dell'emblema "Amico dell'Orso", anche ai fini della promozione del Parco;
3. la procedura da applicare nei casi di inadempienze da parte del Beneficiario, riportata nel seguente art.11 .

Art. 7 - Compiti ed impegni dell'Ente Parco

L'Ente Parco per la gestione di questo Protocollo e nei confronti dei Beneficiari della concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" assume i compiti e gli impegni previsti dall'art. 14 del Accordo generale richiamato all'art.1.
In particolare per la gestione dell'emblema "Amico dell'Orso" l'Ente Parco si impegna nei confronti degli apicoltori professionisti beneficiari a realizzare le seguenti attività:

a) promozione dei prodotti e servizi sul sito web del Parco attraverso la creazione di una sezione dedicata;
b) dare priorità alla presenza degli operatori, prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" in caso di partecipazione a fiere o eventi di settore (con possibilità di essere presenti negli spazi dell'Ente Parco per la vendita dei prodotti);
c) proporre i prodotti e promuovere i servizi in spazi dedicati durante qualsivoglia evento aperto al pubblico, organizzato dall'Ente Parco, presso la sede operativa di Sulmona;
d) dedicare almeno 1 post al mese alle iniziative, eventi e manifestazioni collegate all'emblema "Amico dell'Orso" ed alla pubblicizzazione dei prodotti e servizi che hanno ottenuto la concessione dell'emblema;
e) creare una brochure o volantino digitale dedicato all'azione del progetto Life ARCPROM per l'emblema "Amico dell'Orso" ed ai prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, con i relativi operatori economici, da inviare via e-mail a tutti coloro che acquistano sullo shop on-line del Parco;
f) produrre banner o roll-up per pubblicizzare l'azione del progetto Life ARCPROM per l'emblema "Amico dell'Orso" ed i prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, con i relativi operatori economici, in tutti i centri visita e musei del Parco;
g) realizzare una sezione dedicata all'emblema "Amico dell'Orso" nella brochure relativa alla descrizione del Bear Trail;

h) inserire un piccolo spazio pubblicitario in tutti i prodotti editoriali dell'Ente Parco legati all'orso (esempio opuscolo sull'orso);
i) allestire una vetrina dedicata l'emblema "Amico dell'Orso", ed ai prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, presso il MOM di Palena.

Art. 8 – Corrispettivo

L'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" viene concesso a titolo gratuito.
Negli altri casi la procedura per la definizione della misura del corrispettivo è quella stabilita dall'art. 16, comma 2 e comma 3, del Accordo generale richiamato all'art.1.

Art. 9 – Domanda

I soggetti che intendono richiedere l'utilizzo dell'emblema "Amico dell'Orso" devono presentare domanda compilando il modello predisposto dall'Ente Parco, come da facsimile dell'allegato 4 al Accordo generale richiamato all'art.1.

Art. 10– Cronoprogramma procedurale

La concessione all'utilizzo dell'emblema "Amico dell'Orso" viene rilasciata dal Direttore del Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'istruttoria procedimentale delle richieste, da effettuarsi con modalità di interlocuzione endoprocedimentale con il soggetto interessato, secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina di legge, viene effettuata dal Responsabile del procedimento, nominato dal Direttore, all'interno degli Uffici dell'Ente Parco. L'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" da parte degli apicoltori professionisti, singoli o associati, è regolato da una specifica convenzione tra l'Ente Parco e il soggetto richiedente. Lo schema di tale convenzione, come da facsimile dell'allegato 6 al Accordo generale richiamato all'art.1, è approvato contestualmente all'atto di concessione.

Art. 11 – Inadempimenti

In caso di violazioni del presente Protocollo, l'Ente Parco, oltre alle sanzioni di cui alla legge 394/91 e s.m.i. derivanti dal mancato rispetto del Accordo Generale richiamato all'art.1, può adottare le seguenti misure:
1. Per gravi inadempimenti, specificati al seguente punto n.3, procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione. La revoca della concessione comporta, per l'ex Beneficiario, la perdita del diritto all'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" e il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui l'emblema stesso o le denominazioni compaiano. L'ex Beneficiario è inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dall'Ente Parco;
2. In tutti gli altri casi di inadempimento, rispetto agli obblighi previsti nel presente protocollo o nella convenzione, l'Ente Parco provvede a darne comunicazione al Beneficiario intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può comunque superare i trenta giorni. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, l'Ente Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione;

3. Ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 1 del presente articolo, sono ritenuti inadempimenti gravi il mancato rispetto delle regole e degli impegni di cui all'art.6 di questo protocollo.

Art. 12 – Forme di pubblicità

L'Ente Parco prevede specifiche forme di pubblicizzazione del presente protocollo attraverso:

a) la sua pubblicazione agli albi pretori delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco Nazionale della Maiella.

b) informative a mezzo stampa, nel sito web del Parco e presso gli uffici, centri visita e musei del Parco.

c) informative rivolte alle associazioni di categoria.

Art. 13 – Uso non autorizzato

Nel caso di uso non autorizzato dell'emblema "Amico dell'Orso", fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/91 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Ente Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare ogni denominazione o emblema "Amico dell'Orso".

Art. 14 – Norma Transitoria

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, utilizzano senza autorizzazione per i propri prodotti e servizi derivanti dalle attività di gestione di famiglie di Apis mellifera ligustica o per la promozione degli stessi, le denominazioni o l'emblema "Amico dell'Orso", o loghi simili e confondibili per l'utente-consumatore, successivamente alla registrazione dell'originale da parte dell'Ente Parco, qualora interessati, devono presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo le modalità stabilite all'art.9. In caso contrario, decorsi i tre mesi, verranno applicate le disposizioni di cui al precedente art.13.

BOZZA DI PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO" DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA ALLE AZIENDE AGRICOLE, PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI

(Art. 5 e All.3 del Accordo generale)

(Approvato con Decreto della Giunta dell'Ente Parco ? .....)

Art. 1 - Accordo generale

Il presente Protocollo di settore per le aziende agricole è emanato, in attuazione dell'art.7 del Accordo generale, per la concessone delle denominazioni e dell'emblema "Amico dell'Orso" del Parco Nazionale della Maiella, di cui all'allegato 1, indicati di seguito semplicemente con "emblema Amico dell'Orso", approvato con atto n. .../2021

Art.2 - Concessione della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso" ad aziende agricole, prodotti agricoli e agroalimentari

Il Parco Nazionale della Maiella, al fine di valorizzare le buone pratiche funzionali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e promuovere le attività socio-economiche locali nel territorio indicato nella cartografia allegata al Accordo generale richiamato all'art.1, può concedere l'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" a mezzo di specifiche convenzioni ad aziende agricole, prodotti agricoli, agroalimentari locali e servizi che presentino requisiti che soddisfino le finalità del presente Protocollo, impegnandosi per migliorare la coesistenza tra uomo e orso, anche con la progressiva riduzione dell'impatto delle loro attività sull'ambiente.

Art. 3 -Principi generali

L'emblema "Amico dell'Orso" del Parco Nazionale della Maiella può essere concesso, per le finalità di cui al Accordo generale richiamato all'art.1, ad aziende agricole che operano ai sensi delle vigenti normative ed ai prodotti agricoli, agro-alimentari e servizi conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente, nonché alle disposizioni del presente Protocollo.

L'emblema "Amico dell'Orso" viene concesso esclusivamente al fine di distinguere la gestione delle aziende agricole e prodotti dell'agricoltura realizzati con tecniche e modalità che maggiormente rispettano l'ambiente e più si integrano con la presenza dell'orso nel territorio. Questo protocollo definisce le modalità utili per fornire al consumatore un'informazione trasparente sulle specifiche attività ed impegni volontari per migliorare la coesistenza tra uomo e orso assunti dai titolari delle aziende agricole.

L'emblema "Amico dell'Orso" non costituisce un marchio di qualità e non sostituisce marchi rilasciati in base a normative europee, nazionali e regionali.

L'uso dell'emblema è concesso al beneficiario per un periodo di tre anni e può essere rinnovato.

La domanda di rinnovo deve essere presentata all'Ente Parco almeno tre mesi prima della scadenza naturale della convenzione.

Art. 4 – Soggetti che possono richiedere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso"

Possono richiedere la concessione dell'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" gli agricoltori attivi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltore, singolo o associato, titolare di una impresa agroalimentare ricadente nella definizione di microimprese e PMI della CEE o titolare di azienda agricola, registrata presso la Camera di Commercio con codice Ateco 01;
b) agricoltore, singolo o associato, che ha presentato domanda della PAC nell'anno della presentazione della richiesta di concessione dell'emblema;
c) agricoltore, singolo o associato, titolare di partita Iva, con codice Ateco 01
d) agricoltore con iscrizione all'Inps come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro;
e) agricoltore, singolo o associato, la cui attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;
f) società agricole semplici, consorzi e cooperative agricole, gruppi operativi PEI, società a responsabilità limitata, la cui attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;

Possono richiedere la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" le aziende agricole che hanno almeno una particella della propria superficie agricola utilizzata (SAU) all'interno dell'area individuata e allegata al Accordo generale richiamato all'art.1. Al momento della presentazione della richiesta della concessione l'azienda agricola dovrà dimostrare la disponibilità complessiva della SAU e la localizzazione di almeno una particella all'interno dell'area indicata dal Accordo generale, tramite i dati catastali o le coordinate GIS delle particelle interessate, indicando anche le produzioni previste dal ciclo colturale (nel caso di rotazioni per i seminativi dovranno essere indicate tutte le colture in successione previste per l'intero ciclo pluriennale di rotazione).

Art. 5 – Definizioni dei prodotti e servizi

Per prodotti agricoli e agroalimentari o servizi per il territorio derivanti dalle attività di gestione di aziende agricole, ai fini del presente Protocollo, si intendono tutte le produzioni con le seguenti caratteristiche:

a) produzioni con la certificazione per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche, oppure è in fase di conversione, per qualsiasi prodotto coltivato nell'area individuata dal Accordo generale richiamato all'art.1;

b) produzioni di varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella, a cura di aziende agricole che collaborano alle iniziative della Rete degli Agricoltori Custodi del Parco;

c) prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'UE;

d) produzioni a cura di azienda agricola dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas;

e) produzioni a cura di azienda agricola che aderisce a iniziative promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca che prevedono l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità;
f) prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con i suddetti prodotti. La nozione di prodotti di "prima trasformazione che sono in diretta connessione" con i prodotti di base deve essere interpretata, ai fini dell'applicazione del presente protocollo, nel senso che essa implica un'interdipendenza economica manifesta fra i prodotti di base ed i prodotti che risultano dal processo di trasformazione, indipendentemente dal numero delle operazioni di cui questo consta. Sono quindi esclusi i prodotti di trasformazione che abbiano subito un procedimento produttivo il cui costo sia tale da far apparire come elemento del tutto marginale il prezzo delle materie prime di base prodotte dall'azienda agricola.

L'emblema "Amico dell'Orso" può essere associato anche ad attività e servizi per il territorio direttamente connessi con la gestione del capitale naturale e la tutela dell'ambiente, se connessi alle attività agricole nell'ambito della multifunzionalità dell'azienda, in base al Decreto Legislativo n.228 del 18 maggio 2001, "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" e alla Legge Nazionale n. 141 del 18 agosto 2015, "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*", come nel caso delle Fattorie didattiche e sociali.

Art. 6 – Obblighi e impegni del Beneficiario

Nel sottoscrivere la convenzione con l'Ente Parco per la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" ogni titolare dell'azienda agricola, si impegna a rispettare 7 regole, tutte obbligatorie e da rispettare contemporaneamente nel periodo di validità della convenzione:

Regola n.1: L'azienda agricola produce all'interno dell'area individuata e allegata al Accordo generale richiamato all'art.1, relativa al territorio dei 39 comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica.

Regola n.2: L'azienda agricola ricade in almeno una delle seguenti tipologie:

a) detiene la certificazione per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche, oppure è in fase di conversione, per qualsiasi prodotto coltivato nell'area individuata dal disciplinare;
b) coltiva nell'area individuata dal disciplinare varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella e collabora alle iniziative della Rete degli Agricoltori Custodi del Parco;
c) coltiva nell'area individuata dal disciplinare prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'UE;
d) l'azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas;

e) l'azienda di produzione aderisce a iniziative promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca che prevedono l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

Regola n.3: L'azienda agricola si impegna, qualora ve ne fosse bisogno, ad adottare misure di prevenzione del danno da orso approvate dall'Ente Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione.

Regola n.4: L'azienda agricola espone e distribuisce il materiale stampato e fornito dal Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, in almeno uno dei seguenti modi:

c) presso il proprio punto vendita;
d) qualora l'azienda produttrice non possedesse un proprio punto vendita si impegna a fornire il materiale stampato e fornito dall'Ente Parco all'azienda terza o rivenditore e si assicura che la stessa provveda all'esposizione.

Regola n.5: L'azienda agricola diffonde il materiale digitale con le informazioni sull'emblema "Amico dell'Orso" e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle proprie piattaforme web (sito web, social media);

Regola n.6: L'azienda agricola espone il/i totem, il/i roll up o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità dell'emblema "Amico dell'Orso" in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti o realizzando attività di sensibilizzazione ed informazione sulla convivenza con l'orso rivolte alla propria utenza;

Regola n.7: L'azienda agricola si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso".

Inoltre, nel rispetto dell'art. 15 del Accordo generale, ogni titolare dell'azienda agricola, singolo o associato, con la suddetta convenzione si impegna a:

1. non usare l'emblema "Amico dell'Orso":
   a) per scopi contrari alla legge;
   b) in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco, o, comunque, per scopi confliggenti con la conservazione dell'orso e la tutela del suo ambiente naturale;
   c) per contraddistinguere prodotti e/o servizi diversi da quelli espressamente indicati nell'Art.5 o non conformi alle tipologie e caratteristiche in esso specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
   d) in azioni pubblicitarie e/o promozionali non preventivamente approvate dall'Ente Parco;
   e) alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche.

f) in modo che ne possa derivare danno o discredito all'Ente Parco o alla sua immagine, ovvero pregiudizio ai danni del consumatore;

2. operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;
3. non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
4. permettere l'accesso del personale dell'Ente Parco, ed altre persone incaricate, alle proprie aree, terreni e strutture al fine di effettuare i controlli sul rispetto delle regole di questo protocollo;
5. non dare in concessione o sub concessione il nome e l'emblema e/o "Amico dell'Orso", sotto qualunque forma o denominazione, a soggetti terzi;
6. non depositare o usare marchi o contrassegni propri, in tutto o in parte confondibili con l'emblema e le denominazioni "Amico dell'Orso".

Oltre a ciò la convenzione contiene:

1) il corrispettivo, se previsto e pattuito, con le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso";
2. le modalità di utilizzazione grafica delle denominazioni e dell'emblema "Amico dell'Orso", anche ai fini della promozione del Parco;
3. la procedura da applicare nei casi di inadempienze da parte del Beneficiario, riportata nel seguente art.11.

Art. 7 - Compiti ed impegni dell'Ente Parco

L'Ente Parco per la gestione di questo Protocollo e nei confronti dei Beneficiari della concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" assume i compiti e gli impegni previsti dall'art. 14 del Accordo generale richiamato all'art.1.

In particolare per la gestione dell'emblema "Amico dell'Orso" l'Ente Parco si impegna nei confronti dei titolari dell'azienda agricola beneficiari a realizzare le seguenti attività:

a) promozione dei prodotti e servizi sul sito web del Parco attraverso la creazione di una sezione dedicata;
b) dare priorità alla presenza degli operatori, prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema "Amico dell'Orso" in caso di partecipazione a fiere o eventi di settore (con possibilità di essere presenti negli spazi dell'Ente Parco per la vendita dei prodotti);
c) proporre i prodotti e promuovere i servizi in spazi dedicati durante qualsivoglia evento aperto al pubblico, organizzato dall'Ente Parco, presso la sede operativa di Sulmona;
d) dedicare almeno 1 post al mese alle iniziative, eventi e manifestazioni collegate all'emblema "Amico dell'Orso" ed alla pubblicizzazione dei prodotti e servizi che hanno ottenuto la concessione dell'emblema;
e) creare una brochure o volantino digitale dedicato all'azione del progetto Life ARCPROM per l'emblema "Amico dell'Orso" ed ai prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, con i relativi operatori economici, da inviare via e-mail a tutti coloro che acquistano sullo shop on-line del Parco;

f) produrre banner o roll-up per pubblicizzare l'azione del progetto Life ARCPROM per l'emblema "Amico dell'Orso" ed i prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, con i relativi operatori economici, in tutti i centri visita e musei del Parco;
g) realizzare una sezione dedicata all'emblema "Amico dell'Orso" nella brochure relativa alla descrizione del Bear Trail;
h) inserire un piccolo spazio pubblicitario in tutti i prodotti editoriali dell'Ente Parco legati all'orso (esempio opuscolo sull'orso);
i) allestire una vetrina dedicata l'emblema "Amico dell'Orso", ed ai prodotti e servizi che hanno ottenuto l'emblema, presso il MOM di Palena.

Art. 8 – Corrispettivo

L'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" viene concesso a titolo gratuito.
Negli altri casi la procedura per la definizione della misura del corrispettivo è quella stabilita dall'art. 16, comma 2 e comma 3, del Accordo generale richiamato all'art.1.

Art. 9 – Domanda

I soggetti che intendono richiedere l'utilizzo dell'emblema "Amico dell'Orso" devono presentare domanda compilando il modello predisposto dall'Ente Parco, come da facsimile dell'allegato 4 al Accordo generale richiamato all'art.1.

Art. 10– Cronoprogramma procedurale

La concessione all'utilizzo dell'emblema "Amico dell'Orso" viene rilasciata dal Direttore del Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'istruttoria procedimentale delle richieste, da effettuarsi con modalità di interlocuzione endoprocedimentale con il soggetto interessato, secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina di legge, viene effettuata dal Responsabile del procedimento, nominato dal Direttore, all'interno degli Uffici dell'Ente Parco. L'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" da parte degli apicoltori professionisti, singoli o associati, è regolato da una specifica convenzione tra l'Ente Parco e il soggetto richiedente. Lo schema di tale convenzione, come da facsimile dell'allegato 6 al Accordo generale richiamato all'art.1, è approvato contestualmente all'atto di concessione.

Art. 11 – Inadempimenti

In caso di violazioni del presente protocollo, l'Ente Parco, oltre alle sanzioni di cui alla legge 394/91 e s.m.i. derivanti dal mancato rispetto del Accordo generale richiamato all'art.1, può adottare le seguenti misure:
1. Per gravi inadempimenti, specificati al seguente punto n.3, procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione. La revoca della concessione comporta, per l'ex Beneficiario, la perdita del diritto all'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" e il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui l'emblema stesso o le denominazioni compaiano. L'ex Beneficiario è inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dall'Ente Parco;
2. In tutti gli altri casi di inadempimento, rispetto agli obblighi previsti nel presente protocollo o nella convenzione, l'Ente Parco provvede a darne comunicazione al Beneficiario

intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può comunque superare i trenta giorni. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, l'Ente Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione;
3. Ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 1 del presente articolo, sono ritenuti inadempimenti gravi il mancato rispetto delle regole e degli impegni di cui all'art.6 di questo Protocollo.

Art. 12 – Forme di pubblicità

L'Ente Parco prevede specifiche forme di pubblicizzazione del presente Protocollo attraverso:
a) la sua pubblicazione agli albi pretori delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco Nazionale della Maiella.
b) informative a mezzo stampa, nel sito web del Parco e presso gli uffici, centri visita e musei del Parco.
c) informative rivolte alle associazioni di categoria.

Art. 13 – Uso non autorizzato

Nel caso di uso non autorizzato dell'emblema "Amico dell'Orso", fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/91 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Ente Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare ogni denominazione o emblema "Amico dell'Orso".

Art. 14 – Norma Transitoria

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, utilizzano senza autorizzazione per i propri prodotti e servizi derivanti dalle attività di gestione di aziende agricole o per la promozione degli stessi, le denominazioni o l'emblema "Amico dell'Orso", o loghi simili e confondibili per l'utente-consumatore, successivamente alla registrazione dell'originale da parte dell'Ente Parco, qualora interessati, devono presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo le modalità stabilite all'art.9. In caso contrario, decorsi i tre mesi, verranno applicate le disposizioni di cui al precedente art.13.

BOZZA DI MODULO DI RICHIESTA PER LA CONCESSONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA AMICO DELL'ORSO PER PRODOTTI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE ARCPROM PER PRODUTTORI

(Allegato n.4 del Accordo generale)

Compilare il modulo relativo all'azienda e ai prodotti e inviare tutto a mezzo posta elettronica E-mail info@parcomajella.it – PEC: parcomajella@legalmail.it , posta raccomandata, fax, ovvero consegnata a mano, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH).

Ragione sociale
Denominazione:
Partita IVA:

Rappresentante legale
Nome e cognome
Codice Fiscale
Telefono fisso:
Telefono mobile:
e-mail:

Sede legale	
Via, P.zza, C.so:	
N° Civico:	
Frazione/località:	
Comune:	**CAP:**
Provincia:	
Telefono fisso:	
Fax:	
e-mail:	
Sito web:	

Sede laboratorio	
Via, p.zza, corso:	
N° Civico:	
Frazione/località:	
Comune:	**CAP:**
Provincia:	
Telefono fisso:	
Fax:	

Localizzazione delle strutture e della superficie agricola utilizzata

Gli apicoltori devono indicare il numero totale delle arnie attive stanziali e nomadi, all'interno dell'area indicata dal Accordo generale, tramite i dati catastali o le coordinate GIS delle particelle interessate.
Le aziende agricole devono indicare la disponibilità complessiva della SAU e la localizzazione di almeno una particella all'interno dell'area indicata dal Accordo generale, tramite i dati catastali o le coordinate GIS delle particelle interessate, indicando anche le produzioni previste dal ciclo colturale.

_____

_____

_____

Prodotti per i quali si richiede l'emblema "Amico dell'Orso"

Prodotti proposti per marchio Amico dell'Orso (fornire fotografia, denominazione e breve descrizione – max 500 caratteri spazi inclusi):

_____

_____

_____

Pubblico e area di distribuzione dei prodotti

Breve descrizione del pubblico dei prodotti (max 300 caratteri spazi inclusi):

_____

_____

_____

Area di distribuzione dei prodotti (max 300 caratteri spazi inclusi):

_____

_____

_____

Il sottoscritto chiede la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" e dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e corrispondono a verità.

Luogo e data

_____

Timbro e firma del Rappresentante Legale

_____

BOZZA DI CONFERMA DI ADESIONE ALL' ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA AMICO DELL'ORSO PER PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ai sensi del Accordo vigente per la concessione del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" del Parco Nazionale della Maiella.

(Allegato n.5 del Accordo generale)

Compilare il modulo e inviare tutto a mezzo posta elettronica E-mail info@parcomajella.it – PEC: parcomajella@legalmail.it , posta raccomandata, fax, ovvero consegnata a mano, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH).

Ragione sociale
Denominazione:
Partita IVA:

Rappresentante legale
Nome e cognome
Codice Fiscale
Telefono fisso:
Telefono mobile:
e-mail:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti del Accordo generale per la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" del seguente Protocollo applicativo:

Articolo del Accordo generale, n.
Settore:

Si allega alla presente la documentazione richiesta come di seguito riportato: (*barrare le voci interessate*):

	Estratto Partita Iva
	Titolo di possesso e/o di utilizzo terreni o autodichiarazione
	Fotocopia carta d'identità del legale rappresentante o documento equivalente
	Statuto in caso di adesione a consorzi, associazioni, cooperative, ecc.
	Copia autorizzazione sanitaria o documentazione equivalente (DIA, N° registrazione, ecc.)
	Prod.ne prodotti trasformati: Planimetria laboratorio/impianto di trasformazione
	Disciplinare di produzione/ricetta con ingredienti dei prodotti cui si chiede l'emblema

Altro:

_____

_____

Di quale materiale si ha bisogno per caratterizzare i prodotti *"Amico dell'Orso"*

Materiale packaging
Pendaglio con laccetto, n.

Materiale informativo
Vetrofania adesiva, n.
Locandina presentazione emblema "Amico dell'Orso", n.
Attestato di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", n.
Brochure progetto LIFE Arcprom, n.
Brochure presentazione emblema "Amico dell'Orso", n.
Brochure con informazioni generali sul Parco, n.
Altro

Materiale per il Web	
Banner per sito web	
Immagini per Facebook	
Immagini per Twitter	
Immagini per Istagram	
Video	

Il sottoscritto chiede la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" con la sottoscrizione della convenzione con l'Ente Parco e dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e corrispondono a verità.

Il sottoscritto si impegna a dare libero accesso al personale dell'Ente Parco o altro personale incaricato per l'audit di ingresso, di mantenimento e/o straordinario.

In attesa di riscontro.

Luogo e data

_____

Timbro e firma del Rappresentante Legale

_____

BOZZA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA E LE AZIENDE CHE HANNO RICHIESTO LA CONCESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA "AMICO DELL'ORSO"
(Allegato n.6 del Accordo generale)

Convenzione tra l'Ente Parco Nazionale della Maiella e l'Azienda

---

per la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" del progetto Life ARCPROM

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale della Maiella, sita in Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH)

tra

L'Ente Parco Nazionale della Maiella, C.F. ..... e P. I.V.A. ....., con sede in Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH), di seguito denominato "Ente Parco", in persona del ....., nato a .....il ....., C.F. ..... domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

La Ditta ....., di seguito chiamata "Azienda" con sede legale in ..... – ..... (.....) P. IVA ....., in persona del titolare, rappresentante legale, Sig/a. ....., nato/a a ..... (.....), il ..... e residente a .....(.....), Via ....., di seguito denominato "Beneficiario".

Premesso che:

- l'Ente Parco, ai sensi dell'art.14 della legge quadro sulle aree protette n° 394/1991 intende promuovere l'utilizzo del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", promosso nell'ambito dell'Azione A.3 del Progetto Life ARCPROM, da parte degli operatori economici del Parco;

- a tal fine l'Ente Parco ha predisposto un apposito Accordo generale che disciplina le condizioni di concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso";

- l'azienda:
  - ha presentato domanda di concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso";
  - ha preso visione e accettato per iscritto i contenuti del Accordo per la concessione d'uso del nome e dell'emblema e del Protocollo di settore allegato;
  - ha inviato all'Ente Parco la documentazione richiesta;
  - le risultanze dell'audit a cura del personale dell'Ente Parco o altro personale incaricato hanno prodotto esito positivo;
  - l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente ha dato esito positivo come risulta dalla determinazione adottata dal Responsabile del procedimento dell'Ente Parco.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, dichiarando la premessa a far parte integrante della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la concessione dell'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", del Parco Nazionale della Maiella, all'Azienda richiedente, alle condizioni qui di seguito specificate.

Art. 2

Identificazione del Beneficiario e del prodotto

1. Il Beneficiario ed i prodotti e servizi autorizzati all'uso dell'emblema "Amico dell'Orso" sono identificati con un codice numerico, rilasciato dall'Ente Parco, nel quale la prima cifra indica il settore di riferimento in base all'articolo dell' Accordo generale relativo al protocollo di riferimento, le seconde tre cifre indicano l'operatore economico, le terze tre il prodotto o servizio autorizzato, le ultime due l'anno di rilascio.

2. Per Beneficiario si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale nell'area indicata dalla cartografia allegata all' Accordo generale.

3. Il prodotto o servizio si intende autorizzato quando rispetta i requisiti disciplinati dal Protocollo di riferimento, in base allo specifico settore di appartenenza, a seguito della verifica ispettiva così come stabilito dall' Accordo in premessa richiamato.

Art. 3

Impegni del Concedente

1. l'Ente Parco verifica e garantisce che l'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" avvenga in osservanza di quanto espressamente previsto nello specifico Protocollo di settore e nell' Accordo generale di cui in premessa;

2. l'Ente istituisce un Albo Ufficiale dei Prodotti a cui è stato concesso l'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", nel quale, per ogni prodotto, viene identificato anche il Beneficiario della concessione;

3. l'Ente Parco si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Beneficiario della concessione;

4. l'Ente Parco si impegna a tutelare il Beneficiario dell'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" da eventuali usi non consentiti degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Art. 4

Impegni del Beneficiario

1. Il Beneficiario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante p.t. che, in particolare, garantisce che l'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" avvenga nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dall' Accordo generale e dal Protocollo di settore specificati in premessa.

2. E' fatto espresso divieto al Beneficiario di trasferire in capo a terzi, ancorché successori a titolo particolare, in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione. Il Beneficiario può commercializzare i suoi prodotti e servizi con l'emblema "Amico dell'Orso" anche attraverso propri rivenditori, che dovranno sottoscrivere la dichiarazione al rispetto degli impegni del Beneficiario di cui all'allegato 7 dell' Accordo generale di cui in premessa;

3. Il Beneficiario si impegna a non intraprendere attività contrarie alle finalità dell'Ente Parco o lesive del suo patrimonio naturale e dei suoi valori.

4. Il Beneficiario si impegna ad informare immediatamente l'Ente Parco dell'eventuale:
   - Interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;
   - Variazione del legale rappresentante;
   - Variazione della ragione sociale;
   - Variazione significativa del metodo produttivo.

Art. 5

Modalità per l'utilizzo del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso"

1. L'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" può essere riportato esclusivamente sui prodotti e servizi autorizzati di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni riportate nell' Accordo generale richiamato in premessa e nello specifico Protocollo di settore;

2. Il Beneficiario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il nome e l'emblema "Amico dell'Orso , purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività non oggetto della concessione dell'uso del nome e dell'emblema;

3. L'utilizzo del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno che il Beneficiario non riceva espressa autorizzazione da parte dell'Ente Parco.

Art. 6

Risoluzione anticipata della convenzione

1. L'Ente Parco avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il Beneficiario non rispetti le regole e gli obblighi prescritti a suo carico nell' Accordo e nello specifico Protocollo di settore, salve ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al Beneficiario ed il risarcimento del danno ai sensi di legge.

2. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.

3. La risoluzione anticipata della convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avviene in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R.

4. Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, l'Ente Parco si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri beneficiari dell'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso".

Art. 7

Recesso

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi.

Art. 8

Forza maggiore

Il presente contratto potrà essere annullato o rescisso, senza obbligo di risarcimento per le parti, solo nei casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Art. 9

Effetti della cessazione della convenzione

Dal momento della cessazione del presente contratto, al Beneficiario è fatto divieto di usare o permettere di usare il nome e/o dell'emblema "Amico dell'Orso".

Art.10

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile soltanto mediante apposita istanza da inoltrare a mezzo PEC, posta raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano all'Ente Parco, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione ed a seguito di verifica positiva da parte dell'Ente Parco della permanenza dei requisiti prescritti a carico del Beneficiario nell 'Accordo generale e Protocollo di settore sopra richiamati.

Art. 11

Corrispettivo d'uso

1. L'uso della denominazione e dell'emblema "Amico dell'Orso" viene concesso a titolo gratuito;

2. L'Ente Parco, in occasione del rinnovo della presente concessione, si riserva la facoltà di concedere l'uso dell'emblema e denominazione "Amico dell'Orso" dietro pagamento di un contributo forfettario, in base all'art. 14 dell' Accordo generale di cui in premessa.

Art. 12

La Rete commerciale dei prodotti e servizi "Amico dell'Orso"

1. L'Ente Parco, a sua discrezione ma previa acquisizione del parere del "Forum" degli operatori economici che hanno ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", può promuovere una Rete commerciale mettendo a sistema tutti i beneficiari ed i loro prodotti e servizi per organizzare una offerta coordinata ad utenti e consumatori;
2. Il beneficiario si impegna a collaborare all'organizzazione della Rete di cui al comma 1 del presente articolo, concordando con l'Ente Parco le speciali condizioni di vendita dei

propri prodotti o servizi agli utenti e consumatori che aderiscono alle modalità di gestione della Rete (ad esempio con la presentazione della "Card Amico dell'Orso")

Art. 13

Modifiche della convenzione

Ogni modifica relativa al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Art.14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia all' Accordo generale e Protocollo di settore, richiamati in premessa, che disciplinano per l'azienda l'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso", nonché alle disposizioni del codice civile e della legislazione di settore.

Art. 15

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
1. Accordo per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 16

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Chieti

Art. 17

Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Beneficiario.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo_____ data _____

Il Direttore dell'Ente Parco

_____

Il Legale rappresentante dell'Azienda

_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica le seguenti clausole: art. 3,4,5,6,7,8,9,10,12,16.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo_____ data _____

Il Direttore dell'Ente Parco

_____

Il Legale rappresentante dell'Azienda

_____

BOZZA DI DICHIARAZIONE DELL'IMPEGNO AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL DISCIPLINARE "AMICO DELL'ORSO" DA PARTE DI RIVENDITORI O PARTI TERZE RISPETTO ALL'OPERATORE CHE HA RICEVUTO LA CONCESSIONE PER L'USO DELL'EMBLEMA

Ai sensi del Accordo vigente per la concessione del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" del Parco Nazionale della Maiella.

(Allegato n.7 del Accordo generale)

Compilare il modulo e inviare tutto a mezzo posta elettronica E-mail info@parcomajella.it – PEC: parcomajella@legalmail.it , posta raccomandata, fax, ovvero consegnata a mano, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH).

Ragione sociale del rivenditore
Denominazione:
Partita IVA:

Rappresentante legale
Nome e cognome
Codice Fiscale
Telefono fisso:
Telefono mobile:
e-mail:

Sede legale o del punto ventita	
Via, P.zza, C.so:	
N° Civico:	
Frazione/località:	
Comune:	**CAP:**
Provincia:	
Telefono fisso:	
Fax:	
e-mail:	
Sito web:	

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti dell' Accordo generale per la concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" del seguente Protocollo applicativo:

Articolo dell' Accordo generale, n.
Settore:

Il sottoscritto si impegna a contribuire attivamente al rispetto delle regole e degli impegni assunti dal seguente operatore economico che ha ottenuto la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" per i prodotti e servizi oggetto di commercializzazione e rivendita

Ragione sociale del Beneficiario della concessione
Denominazione:
Partita IVA:

Con i prodotti oggetto della rivendita sono stati consegnati i seguenti materiali per comunicare la concessione dell'emblema "Amico dell'Orso" e sue finalità:

Materiale packaging	
Pendaglio con laccetto, n.	

Materiale informativo	
Vetrofania adesiva, n.	
Locandina presentazione emblema "Amico dell'Orso", n.	
Attestato di concessione dell'emblema "Amico dell'Orso", n.	
Brochure progetto LIFE Arcprom, n.	
Brochure presentazione emblema "Amico dell'Orso", n.	
Brochure con informazioni generali sul Parco, n.	
Altro	

Il sottoscritto si impegna a contribuire per quanto di sua diretta competenza al rispetto delle regole ed impegni che il Beneficiario è tenuto a rispettare in relazione alla concessione d'uso del nome e dell'emblema "Amico dell'Orso" e dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e corrispondono a verità.

Il sottoscritto si impegna a dare libero accesso al proprio punto di vendita al personale dell'Ente Parco o altro personale incaricato per i controlli del rispetto delle regole del Protocollo di settore.

Luogo e data

_____

Timbro e firma del rivenditore

_____

Timbro e firma del Beneficiario della concessione

_____

BIBLIOGRAFIA

Aleksandra Majić Skrbinšek, Urša Marinko and Meta Mavec; Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia; "Communication in large carnivore Conservation and management - Workshop proceedings, 16th to 18th april 2018 in ljubljana, Slovenia

Cannas R., Solinas M. – 2004 – La qualità del turismo nelle aree protette: politiche, strumenti e applicazioni nei parchi nazionali. CTS e Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare.

Černe R., Krofel M., Jonozovič M., Sila A., Potočnik H., Marenče M., Molinari P., Kusak J., Berce T., Bartol M. 2019. Manuale per l'accertamento dei danni da predazione: orso bruno, lupo, sciacallo dorato, volpe, lince eurasiatica. Slovenia Forest Service - LIFE DINALP BEAR project, Ljubljana, Slovenia, 84 pp.

Commissione Europea – Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (2003/287/CE)

Di Luca F., 2004, Manuale fattorie del Panda, WWF Italia, Roma

Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, Documento interno "*Regolamento per la concessione d'uso della denominazione e dell'emblema del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino ai prodotti e servizi locali*", approvato con delibera del Consiglio Direttivo n°60 del 31/08/2007

Ente Parco Nazionale della Majella, Documento interno "*Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del parco*"

Ferroni F., Senisi C, Marzo 2021, LIFE18 NAT/GR/000768, Azione A.3 "Study for valorisation & promotion of Amico dell'Orso products and services", Report "*Analysis and Evaluation report of at least two specific products and tourist services*"

Wilson S. M., Marzo 2016, "*Guida per la gestione dei conflitti tra l'uomo e i grandi carnivori. Strategie e consigli per comunicare e collaborare efficacemente con le comunità*", Report Life Dinalp Bear

Life Wolf Alps, Terre di Lupi, http://www.lifewolfalps.eu/terre-di-lupi/candidatura-dei-prodotti-al-marchio-terredilupi/

Naviglio L. - 2005 – La certificazione degli enti territoriali e delle aree protette. Atti del XVI congresso internazionale dell'Ordine dei Biologi "Biologia clinica, ambiente, sicurezza e qualità: obiettivi di una professione che evolve", 2-4 ottobre 2003, Abano Terme Vol. 1

Naviglio L. – 2007 – La gestione integrata del territorio e il contributo degli strumenti volontari per la sostenibilità. De Qualitate (4)

Naviglio L., Bruzzesi F., Paci S., Rossi G. L., Sibilio S., Rigoldi S., Pernigotti D., Volpato A., Busatta S., Pellizzari P., Pensiero G., Conti M., Pia S. – 2001 – Applicare la norma UNI EN ISO 14001 nelle aree protette. UNI, Gestione Ambientale, Linea Guida 1

Naviglio L. - 2008 – Di che marchio sei? L'Emblema del Parco, uno strumento di marketing e premialità, problemi, esempi e proposte. In PARCHI, Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali, numero 54

Naviglio L., Solinas M. – 2008 - Turismo, aree protette e marchi: come e quando il "Marchio del Parco"(o "Emblema del Parco") può contribuire al Turismo Sostenibile. De Qualitate aprile

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Documento interno "*Regolamento per la concessione d'uso del nome e del logo per i prodotti agroalimentari del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*"; Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 12/05 del 28 giugno 2005

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Documento interno "*Regolamento generale per la concessione della denominazione e dell'emblema*", Deliberazione del Commissario Straordinario 2006 n.6

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Documento interno, 2010, "*Regolamento generale per la concessone della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillinl*", approvato con dcs n.6/2006 e s.m. con dp n. 22/2010 e dcd n. 46/2010

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Documento interno "*Protocollo per la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini alle aziende agricole*", approvato con dcd n. 14 del 19.06.2017

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Documento interno "*Protocollo per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini nel settore agricolo, agroalimentare, delle acque minerall*", approvato con DCS n.6/2006 e s.m. con DCS n. 38/2006, D.D. n. 213/2007 e DGE n. 55/2010
Pellicciari F., Naviglio L. – 2003 – Aree protette e "Marchio del Parco", ENEA, : rapporto nell'ambito del progetto "Parchi in qualità"

Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS "Il lupo nelle Alpi: azioni coordinate per la conservazione del lupo nelle aree chiave e sull'intero arco alpino", "*Regolamento per l'uso della denominazione e del marchio wolf friendly "TERRE di LUPI" per prodotti e servizi nell'ambito del progetto europeo LIFE WOLFALPS"*

Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS "Il lupo nelle Alpi: azioni coordinate per la conservazione del lupo nelle aree chiave e sull'intero arco alpino", "*Modulo di richiesta per l'uso della denominazione e del marchio wolf friendly "TERREdiLUPI" nell'ambito del progetto europeo LIFE WOLFALPS per produttori*"

Provincia Autonoma di Trento, Life Dinar Bear, June 2019; "Monitoring of bears exhibiting conflict behaviour and effectiveness of mitigation measures in conflict hot-spot areas" - Action D1: Prepared by Settore Grandi Carnivori - Servizio Foreste e Fauna

Polci S., Gambassi R. – 2006 – Terzo Rapporto sul turismo dei Parchi di Compagnia dei Parchi. Federparchi, Legambiente, Compagnia dei Parchi, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Regione Lombardia, LIFE-Nature Progetto LIFE ARCTOS NAT/IT000160, Azione A1, "Linee guida per la compatibilità della presenza dell'orso con le pratiche zootecniche in Regione Lombardia"; "l'Orso bruno e la zootecnia: dalla descrizione del fenomeno ad un piano d'azione"

Silvestri F. – 2000 – Il Marchio di qualità dei parchi – Servizio Paesaggio Parchi e Patrimonio Naturale, Eco&Eco ed Economia&Ecologia

Valeria Salvatori, Paolo Ciucci, Istituto di Ecologia Applicata e Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Università di Roma "La Sapienza"; Marzo 2012; LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS "Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per l'areale alpino e appenninico", Azione A1, "Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza con i predatori"; *Linee guida per la conduzione della pratica zootecnica compatibile con la conservazione dell'orso bruno marsicano*"

Zibordi F., Mustoni A., Viviani V., Liccioli S., Stefani G., Ufficio Faunistico del Parco Adamello Brenta, 2010, "L'impegno del Parco per l'orso: il Progetto Life Ursus", Documenti del Parco n.18, Parco Naturale Adamello Brenta, ISBN 88-900841-4-6

Life
NATURA 2000
LIFE
ARCPROM
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
UOMO
HUMAN
ΑΡΚΟΥΔΑ
ORSO
BEAR
4